

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE

DI SERVIZIO

ANNO XV - N. 10-11-12

OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 1963

SOMMARIO

I. ARTICOLI ORIGINALI

Decisioni di rigetto della Corte Costituzionale ed estinazione del processo d'appello incidentato, dell'avvocato FRANCO CARUSI Pag. 165

II. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

- 1) Costituzione - Leggi in materia costituzionale - Approvazione Pag. 174
- 2) Costituzione - Consiglio Superiore della Magistratura - Elezione dei componenti - Art. 23 legge 24 marzo 1958, n. 195 » 174
- 3) Costituzione - Consiglio Superiore della Magistratura - Poteri di iniziativa del Ministro . . . » 174
- 4) Costituzione - Consiglio Superiore della Magistratura - Provvedimenti di esecuzione della deliberazione - Atti amministrativi » 174
- 5) Corte Costituzionale - Questione di legittimità costituzionale promossa dal Consiglio Comunale - Inammissibilità » 179
- 6) Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione non attuale - Inammissibilità » 180

CORTE DI CASSAZIONE

- 1) Demanio - Aerodromi militari - Suolo - Esclusione Pag. 182
- 2) Imposta di registro - Sentenze - Imposta di registro sulle sentenze - Limiti di applicazione . . » 182
- 3) Imposta di registro - Transazione dichiarativa - Transazione novativa - Contratto d'appalto stipulato in occasione di transazione novativa » 183
- 4) Imposta di registro - Errori in procedendo - Poteri del Giudice di diritto - Impugnativa di sentenza - Riesame della controversia - Società di fatto fra società di capitali e società di persone o persone fisiche - Ammissibilità - Tassazione conferimenti - Presupposti - Società ed associazione in partecipazione - Imponibile - Appalto conferito contestualmente a più imprese - Associazione per la esecuzione » 187
- 5) Imposta di registro - Bonifica integrale - Privilegio oggettivo - Sistemi e limiti » 190

(Segue in 2ª copertina)

6) Imposte e tasse - Terzo acquirente di immobile gravato da privilegio speciale per debito di imposta - Pagamento dell'imposta garantita - Sgravio totale - Parziale - Conseguenze nei confronti del terzo	Pag. 192
7) Prescrizione - Prescrizione e decadenza - Differente fondamento dei due istituti	* 193
8) Appalto - Pubblica Amministrazione - Forniture - Condizioni generali d'onori dello Stato - Norme regolamentari - Forza vincolante per il privato - Termini di decadenza posti in dette condizioni generali d'onori - Liceità e legittimità	* 193

CONSIGLIO DI STATO

1) Servitù - Servitù militari - Opere a cui vantaggio la servitù è imposta - Natura militare - Estensione ad opere, anche non militari, interessanti la difesa dello Stato - Aeroporti civili	Pag. 194
2) Danni di guerra - Requisiti per la concessione dell'indennizzo - Necessità della loro esistenza alla data del decreto di concessione	* 195
3) Porti - Opere portuali - Spese di manutenzione e riparazione - Provvedimenti di ripartizione - Impugnativa - Competenza dell'A.G.O.	* 196

III. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

1) Giurisdizione e competenza - Controversie agrarie - Sezione Specializzate per le controversie agrarie - Concessioni di pertinenze idrauliche e di bonifica - Proroga legale - Competenza funzionale del Foro dello Stato (Trib. di Firenze)	Pag. 197
2) Imposta di registro - Mutuo contratto dai Comuni con Istituto di credito - Delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo in gestione diretta emesse dal Comune ed estinzione del mutuo ed accettate con obbligo del non riscosso per riscosso dalla Tesoreria comunale - Tassazione autonoma di due rapporti - Esclusione (Corte di Appello di Torino)	* 199
3) Imposta di registro - Decisione delle Commissioni Amministrative in tema di valutazione - Ricorso all'A.G.O. a norma dell'art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 - Decisione definitiva - Nozione - Estremi (Trib. di L'Aquila)	* 204

IV. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

Pag. 209

DECISIONI DI RIGETTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO D'APPELLO INCIDENTATO

(In margine ad un recente caso giudiziario)

I. Una recente pronunzia del Tribunale di Napoli, (1) conoscendo degli effetti dell'estinzione del processo d'appello contro una sua precedente sentenza, che, nel 1955, prima dell'entrata in funzione della Corte Costituzionale, aveva dichiarato *incidenter tantum* (a norma della VII disp. trans. della Costituzione) l'illegittimità costituzionale di un decreto legislativo di espropriazione a favore della Sezione Speciale per la riforma fondiaria presso l'O.N.C., disapplicandolo, ha ritenuto *inutiliter data* la sentenza della Corte Costituzionale, che, investita successivamente della questione dal giudice d'appello, l'aveva dichiarata infondata, affermando che l'estinzione del processo *a quo*, per mancata riassunzione a norma dell'art. 297 C.p.c., ha comportato il passaggio in giudicato della propria sentenza del 1955.

Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione, negando che la decisione della Corte Costituzionale possa annoverarsi fra quei « provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto », che, modificando la sentenza impugnata, ne impediscono il passaggio in giudicato (art. 338 C. p. c.), e ciò perchè il giudizio incidentale di costituzionalità *ex artt.* 1 legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, non sarebbe una fase, sia pure devoluta alla cognizione di un giudice diverso, dello stesso processo in cui la questione viene sollevata. Non lo sarebbe, perchè, secondo il Tribunale, « siffatta configurazione mal si concilia con la indipendenza del processo costituzionale, che non soltanto prescinde dalla costituzione delle parti (art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) e non propone una *causa petendi* ed un *petitum* uguali a quelli del processo principale, ma è svincolato dalle vicende processuali che successivamente si svolgono nel giudizio che ha dato occasione alla questione incidentale, come è ribadito espressamente dall'art. 22 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte Costituzionale del 16 marzo 1956, il quale, disponendo che le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte Costituzionale neppure nel caso in cui per qualsiasi causa sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale, prevede la possibilità di una sopravvivenza autonoma del giudizio di costituzionalità ». Non lo sarebbe, perchè, sempre secondo il Tribunale, positivamente il rapporto fra processo costituzionale e processo principale è riconducibile allo schema della pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, « di cui riveste le caratteristiche essenziali date dall'esistenza di una questione, la cui risoluzione è necessaria per la decisione della causa... e dal trasformarsi di questa questione in causa, che per volontà di legge deve essere decisa in via principale ».

La conversione della questione in vera e propria « causa » suppone, però, che nel nuovo processo sia proposta un'azione diversa e distinta da quella in corso nel processo incidentato e non solo un mero rapporto di pregiudizialità logica della questione rispetto alla controversia originaria.

La configurazione del processo *ex artt.* 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 nello schema della pregiudizialità in senso tecnico comporta, pertanto, non già l'affermazione di un caso di giurisdizione senza azione, ma il tentativo di trasformare la mancanza di autonomia genetica di quel processo da oggettiva in soggettiva, nel senso che la legittimazione ad agire sarebbe costituita dalla qualità di parte o di giudice nel processo *a quo*. È questo, precisamente, il pensiero del Tribunale, secondo il quale « le numerose e sovente sottili obiezioni sollevate contro tale configurazione sono destinate a cadere di fronte agli argomenti prospettati da acuta dottrina » (2).

II. È ben noto, tuttavia, che codesta dottrina, poichè nel nostro sistema positivo l'istanza di parte o del Pubblico Ministero non è un dato costante, potendo la questione essere sollevata di ufficio dal giudice *a quo* (art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), ravvisa nell'ordinanza di trasmissione di quel giudice l'atto introduttivo del processo costituzionale, come vero e proprio esercizio di un diritto d'azione (3).

E poichè non poteva sfuggirle il paradosso di un giudice, che, essendo tenuto per la sua stessa funzione ad applicare la legge conforme ai dettami costituzionali, nè avendo ricevuto dalla Costituzione il potere di disapplicare definitivamente, ai fini della decisione della causa, quella, della costituzionalità della quale non sia convinto, *si faccia parte ed impugni l'atto legislativo* innanzi alla Corte Costituzionale ed in questo processo venga a trovarsi in lite (4) con lo stesso soggetto del processo *a quo* interessato alla validità della legge, o col Presidente del Consiglio o della Giunta Regionale, o con altro organo dello Stato o delle Regioni, che vi siano intervenuti (artt. 20 e 25 legge n. 87 del 1953), non ha trovato altro modo di spiegare l'istituto secondo il paradigma della pregiudizialità tecnico-giuridica, se non eliminando addirittura la lite e facendo (o credendo di fare, come si vedrà) del processo costituzionale un processo di stato, col che l'è parso di sottrarsi anche alla grave disputa sull'efficacia delle pronunzie della Corte.

Si tratta, però, a nostro avviso, soltanto di un tentativo pur se ingegnoso e certamente assistito da vastità di apparato. Alla sua base sta l'idea che l'efficacia della legge incostituzionale (5) possa considerarsi in astratto e subiettivarsi, tuttavia, in una situazione giuridica (sostanziale e preliminare) (6) prima ancora del verificarsi della fattispecie ipotizzata dalla norma e, quindi, del verificarsi dei suoi effetti concreti. Si tratterebbe di un indifferenziato *status* di soggezione di tutta l'*universitas civium* (7), riguardante, però, direttamente (8) solo i giudici. Con questa idea si accomunano le parti litiganti ed il giudice del processo *a quo* in un'unica situazione (9) ed in un unico interesse, distinto da quelli in conflitto, interesse a liberarsi dalla soggezione (10), che sarebbe occasionalmente protetto soltanto a favore del giudice, (11) al quale sarebbe concesso il diritto di agire per « l'annullamento » dello *status* (12), consumando (in caso di accoglimento) l'azione per tutti i collegittimati (13).

Ora il concetto di soggezione in senso tecnico indica la situazione di chi non può impedire che con l'esercizio di un potere altrui si produca un certo effetto nella propria sfera giuridica (14) e cioè implica sempre una relazione intersoggettiva, a differenza di quanto assume quella teoria, secondo la quale si tratterebbe, invece, di una relazione... con l'ordinamento, di una qualificazione preliminare alla nascita di rapporti intersubiettivi. Ma è facile accorgersi, allora, che una tale *subtilitas* non è in grado di indicare in che si distinguerebbe tale qualificazione della impersonale *universitas civium* dalla qualificazione della stessa

legge come norma vigente ed efficace (15), finchè non ne sia dichiarata la illegittimità dall'apposito organo a ciò predisposto dall'ordinamento medesimo. Di preliminarizzare alla rilevanza giuridica della fattispecie concreta v'è, poi, subiettivamente, il c. d. presupposto soggettivo di qualificazione (15-bis) e cioè il singolo soggetto (16), a cui sarà imputato l'effetto, in base ad un problema di legittimazione (17), che non può essere certo astratta qualificazione di una *universitas*, di una collettività, nè può consistere in una situazione giuridica sostanziale, la quale suppone già avvenuta tale imputazione.

E, d'altra parte, come parlare di *status* (18) *subiectionis* dell'*universitas civium*, senza personificare (19) la collettività, contrapponendola allo Stato *Conditor legum*, tornando, così, alla relazione intersubiettiva? Se, invece, la collettività non è personificata, come può parlarsi di *status* e di situazione soggettiva unica? E se, infine, questa immaginaria situazione giuridica della collettività si trasforma nella somma di tanti *status* individuali, quanti sono i suoi componenti (20), come è possibile pensare che « l'annullamento » (21) di uno *status* individuale coinvolga quello di tutti coloro che non hanno partecipato al processo?

Non ci si accorge, inoltre, che, se l'interesse all'annullamento dello *status* è tutelato occasionalmente, solo quando sia già sorto un processo nel quale sorga questione sulla costituzionalità della norma da cui promana la predetta soggezione, e si parla di legittimazione per categoria, ciò vuol dire che l'azione di « annullamento » dello *status* sarebbe concessa proprio a chi non è più titolare della mera situazione preliminare nel senso ipotizzato dalla teoria, ma di una situazione, in tal senso, definitiva? E se la prima non si trasforma o non è assorbita necessariamente nella seconda, ma ne resta sempre distinta, come presupposto di una serie aperta di poteri, doveri o rapporti, non riesce possibile distinguere queste pretese, innumerevoli situazioni preliminari di soggezione, corrispondenti ad ogni norma dell'ordinamento, subiettivamente dalla capacità giuridica del singolo, che è precisamente l'attitudine alla titolarità di situazioni giuridiche e di rapporti, ed obiettivamente dalla vigenza stessa della norma (la qualificazione dell'*universitas civium* come *subiecta legi latae* si riduce alla proposizione che quella legge, finchè non ne sia accertata nel modo prescritto l'incostituzionalità, produrrà necessariamente il suo effetto nei confronti di qualsiasi membro dell'*universitas* che venga a trovarsi nella prevista relazione con la fattispecie concreta, corrispondente a quella ipotizzata dalla norma, ossia afferma che a un dato fatto seguirà ineluttabilmente un dato effetto *sub specie juris* nei confronti di un certo o di certi soggetti). Ed ancora, come può essere proprio questa situazione di soggezione alla norma da applicare nel processo, che il giudice, anzi solo il giudice, è legittimato a fare « annullare », se l'obbligo di applicarla, ove conforme alla costituzione, non gli deriva, certo, dalla stessa norma e se, d'altra parte, egli è tanto poco soggetto ad essa, da avere il potere di sospenderne l'applicazione,

finchè non si sia pronunciata la Corte Costituzionale?

Così quella teoria è costretta a ripiegare sull'affermazione che lo *status subiectionis* dei giudici alla legge incostituzionale sarebbe creato non da quest'ultima, ma... dalla Costituzione, la quale « pone un divieto ai giudici di disapplicare » (definitivamente) le leggi contrarie ad essa (22). Ma basta questa nuova formulazione della tesi a rinnegare il concetto di soggezione prima adottato, al quale è connaturale lo stato di passività e di inerzia. La Costituzione non rende il giudice inerte, passivo innanzi alla norma incostituzionale, incapace di impedirne l'efficacia, ma, col riconoscere gli il potere di saggiarla e di astenersi dall'applicarla, in attesa che la incostituzionalità sia conosciuta *principaliter* da uno speciale Giudice, a ciò fatto competente dall'ordinamento, non lo degrada a parte interessata, attribuendogli le legittimazioni ad agire per l'annullamento di uno *status* della collettività, ma rispetta la sua posizione di giudice disinteressato e *super partes*, per il quale la norma resta oggetto di ricerca, conoscenza ed applicazione (23). Innanzi alla Corte Costituzionale non si presenta il giudice *a quo* per farsi liberare da uno *status* personale, ma per chiedere ed ottenere istruzione necessaria ai fini dell'espletamento della *jurisdiction*; hanno, invece, diritto di presentarsi le parti del processo *a quo* ad illustrare, in contraddittorio, i vari aspetti della questione di costituzionalità della legge denunciata (24), oltre alla facoltà di intervento degli organi di cui agli artt. 20 e 25 legge n. 87 del 1953.

Da ultimo, deve osservarsi che la teoria in esame, con l'ammettere, sia pure implicitamente, l'improprietà del concetto di « annullamento » di uno *status* (sono suscettibili di invalidità e di annullamento gli atti dei soggetti e non già le qualifiche in sé dell'ordinamento) e col riconoscere che trattasi della normale conseguenza dell'annullamento della stessa legge incostituzionale (25), finisce per tornare, senza accorgersene, al punto di partenza: processo di annullamento di atti e non già processo di stato, ritrovando innanzi a sé tutti quei gravi interrogativi, che il sistema positivo autorizza ad opporre a tale configurazione e che essa aveva ritenuto di superare.

III. Con autorevole interpretazione, ben più aderente ai testi, è stato, invece, riconosciuto che il giudizio costituzionale incidentale « in quanto possiede la caratteristica di sorgere in occasione e *in vista* della risoluzione di una questione pregiudiziale, relativa a un giudizio pendente innanzi a un'altra magistratura, viene a porsi in posizione strumentale e ausiliaria rispetto a quest'ultimo » (26) e che, fin quando la pronuncia della Corte resta « una pronuncia giurisdizionale in senso proprio », essa non può operare che nel processo *a quo* (27). « Nata dal giudizio *a quo* e per il giudizio *a quo*, per essere risolta in sede giurisdizionale, la questione ritorna al giudizio *a quo*, risolta appunto da una decisione giurisdizionale » (28).

Il fatto che il processo in esame, « oltre ai caratteri del procedimento propriamente giurisdizionale » (29), possiede anche altri caratteri (30), non può inficiare questa verità fondamentale. Come espressione dell'esercizio di giurisdizione, esso è una fase del processo *a quo* e non un processo obiettivamente autonomo, appunto perchè non vi si esercita un'azione distinta e diversa da quella in corso nel primo e perchè, di conseguenza, l'effetto dell'esercizio di quella potestà giurisdizionale deve prodursi nel processo principale (31).

Parlare di azione del giudice nel nostro ordinamento (32) è arbitrario ed aberrante. Se, quando ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalità — e ciò nei vari gradi e fino a giungere alla Corte di Cassazione — il giudice ordinario si sostituisce alla stessa Corte Costituzionale ed in propria competenza giudica della costituzionalità della legge, non si vede come e perchè, quando ritiene la questione non manifestamente infondata e per ragione di competenza la sottopone allo speciale Giudice costituzionale, dovrebbe cessare di esplicare attività di giudice e divenire, invece, « parte » attrice, tanto più se si pensi che sarebbe ben strana l'attribuzione di un diritto di azione, che la parte del processo *a quo*, prima dell'ordinanza di trasmissione, può ben escludere, rinunciando al giudizio in corso (33), così come potrebbe escluderla, in presenza di una eccezione di incostituzionalità, l'eventuale conciliazione delle parti (art. 185 C. p. c.) intervenuta prima di quell'ordinanza (34). Epperò è stato autorevolmente osservato che, anche nel caso in cui la questione sia rilevata d'ufficio dal giudice *a quo*, essa « rimane ugualmente una controversia fra le parti, come tale considerata e regolata dalla legge » (35), cosicché « non è della legge in astratto che si decide, ma in quanto si applica al caso concreto » (36).

La configurazione trova riscontro nell'analogo caso in cui, a norma dell'art. 23 legge 7 gennaio 1929, n. 4, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono investite con ordinanza del giudice *a quo* della eventuale questione di inapplicabilità (in relazione all'art. 1 legge n. 4 del 1929) di norme penali contenute in leggi concernenti i singoli tributi e la decidono con efficacia di « giudicato irrevocabile » (cit. art. 23, legge n. 4 del 1929) fra le parti (37).

Come fase (38) del processo incidentato, il procedimento innanzi alla Corte Costituzionale adempie alla funzione di accertare in via contenziosa, con la possibilità di contraddittorio fra le parti del processo incidentato e degli interventi previsti dagli artt. 20 e 25 legge 11 marzo 1953, n. 87, la conformità o meno di una data formula (39) legislativa ad una o più norme della Costituzione, facendo conoscere al giudice del processo *a quo*, se la norma, da questi ritenuta applicabile al caso solo condizionatamente al favorevole esito del controllo di costituzionalità richiesto alla Corte, vada o meno applicata. La Corte accerta in definitiva (se una data formula costituisca) una *regula juris* valevole per un caso concreto ed il controllo che essa compie della esistenza e della chiarezza della valutazione di rilevanza della questione, fatta dal giudice *a quo*, è espressione dello stesso suo dovere di accertare « il titolo o il

presupposto dell'esercizio in concreto della propria competenza » (40). Alla Corte di Cassazione compete, invece, di stabilire se una data « regola » si attagli perfettamente al caso concreto (41). Nell'uno e nell'altro caso si tratta di pronunzie che non si riferiscono direttamente al rapporto controverso, ma ad una questione di diritto, pregiudiziale alla pronunzia di merito (42). E la regola è, pertanto, identica: la vincolatività della decisione della questione non solo nel processo *a quo*, ma « anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda » (art. 393 C.p.c.) (43).

Epperò, mentre è semplicemente un fuor d'opera negare che dalla pronunzia della Corte sorga anche solo una preclusione per il giudice *a quo*, poichè si tratterebbe di processi diversi, mentre quella opera nello stesso processo, appare, peraltro, tendenzioso e preconetto opporre il contenuto dell'art. 22 del Regolamento interno della Corte Costituzionale per pretendere di snaturare l'istituto, attribuendogli caratteri che positivamente esso non ha. Ad orientare nella giusta direzione gli interpreti di questa norma valga, anzitutto, la lettura dell'art. 14 legge 11 marzo 1953, n. 87, comma primo, secondo il quale: « La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti », ma non può certo modificare le precise linee dell'istituto del controllo della legittimità delle leggi *ex artt.* 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, com'è ribadito, se ce ne fosse bisogno, dall'art. 1 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (« La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta Costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali »).

Il sullodato art. 22 Reg. int. Corte Costituzionale si spiega, pertanto, agevolmente, ove si ricordi che, oltre alla funzione propriamente giurisdizionale di cui innanzi, la Corte ne esplica *eventualmente* un'altra, (44) come espressione di potestà *sui generis*, (45) di cui l'ordinamento, checchè possa dirsi per dottrinarismo o per passionalità, non le ha consentito l'esercizio autonomo, ma soltanto condizionato al legittimo esercizio della funzione giurisdizionale (ancorata, a sua volta, ineluttabilmente, alla denuncia del giudice di una controversia concreta ed agli atti del processo principale). È proprio per disciplinare il contemporaneo, eventuale esercizio di quest'altra funzione, la Corte, senza snaturare quella giurisdizionale affidatale, *epperò continuando a giudicare della legge nei limiti della questione sollevata dal giudice a quo e sempre sugli atti del processo incidentato*, ha sancito una regola di irrilevanza delle successive vicende di quel processo, che conferma, anzitutto, la vincolatività *inter partes* della sua pronunzia di diritto anche al di fuori del processo incidentato e finchè la controversia possa essere riproposta in un altro processo fra le stesse parti (46). Bene è stato osservato, in proposito, che questa pretesa indipendenza del processo costituzionale non consente alla Corte di « svellere » la sua pronunzia

« da qualsiasi riferimento sia pure potenziale alla causa in cui è sorta la questione sulla legge » (47). Quest'altra funzione della Corte non può confondersi con quella giurisdizionale da essa normalmente esplicata, se non a patto di tornare a postulare nel processo costituzionale una vera e propria azione, diversa e distinta da quella del processo principale, la regola di legittimazione del primo è, invece, esclusivamente commisurata agli effetti che dovrà produrre la sentenza del giudice *a quo* (48). La Corte Costituzionale non annulla l'atto legislativo, perchè non v'è un'azione di annullamento (49-50). Ed il Costituente non ha voluto attribuire ad un organo pubblico e tanto meno ad un privato (51) questo diritto di azione, nè alla Corte il potere di eliminare addirittura le manifestazioni di volontà del Parlamento, e così non è stata conferita al processo costituzionale la struttura adeguata ad un vero e proprio processo di annullamento della legge in generale ed in astratto (52), sospingendosi quella più vasta funzione di interesse generale quasi al margine del processo (53). Quando la Corte dichiara la non conformità costituzionale di una legge, da questa declaratoria consegue, oltre all'effetto vincolante per il giudice (o i giudici) della controversia incidentata (inapplicabilità della norma), la generale cessazione di efficacia della legge *erga omnes* (art. 136 Cost.) (54). La conferma della diversità e della non confondibilità delle due funzioni si trae dal fatto che questo effetto *erga omnes* (55) è stato attribuito soltanto alle pronuncie di accoglimento e non anche a quelle di rigetto (56-57), in aderenza alla specifica natura della seconda funzione, espressione della potestà propria della Corte di assicurare il rispetto *dei limiti* (58) posti dalla Costituzione all'attività del legislatore; si trae ancora dalla diversità delle fattispecie produttive dei due effetti, quello proprio del processo costituzionale e quello che si determina *al di fuori* di esso, « identificandosi la fattispecie per gli effetti *inter partes* con la sentenza in sé e per sé, e richiedendo, per gli effetti *erga omnes*, gli ulteriori fatti — esterni alla sentenza — della pubblicazione ai sensi dell'art. 30 cit. I comma, e della *vacatio* fino al giorno successivo » (59).

Che il Costituente abbia voluto soltanto la cessazione di efficacia della legge incostituzionale, si spiega, poi, sia col fondamentale principio dell'autonomia dei poteri fondamentali dello Stato (60) (col quale mal si sarebbe conciliata l'applicazione di sanzioni contro l'atto legislativo), (61) che con l'intento di evitare in linea di principio la reviviscenza del diritto abrogato (62) e di giustificare il controllo costituzionale del diritto preesistente (63).

IV. Appare, pertanto, dimostrata l'erroneità del ragionamento del Tribunale di Napoli, irretito dalle conclusioni di una tesi dottrinale viziata alla base (64). La sentenza della Corte Costituzionale *era intervenuta nel processo di appello, allorchè questo non si era ancora estinto* ed aveva modificato il precedente giudizio del Tribunale, (65) nella premessa, laddove esso aveva ritenuto la illegit-

timità costituzionale della legge-provvedimento di cui trattasi!

Questo rilievo, assorbendo ogni altra critica, vale a confutare anche l'assunto della Corte di Appello di Catanzaro (66), che in un caso analogo a quello deciso dal Tribunale di Napoli, pur ammettendo che la pregiudiziale costituzionale si distingue dalle pregiudiziali disciplinate dal diritto comune (penale, civile, amministrativo), «perchè priva della caratteristica dell'autonomia rispetto all'oggetto della domanda principale sotto il duplice profilo che la questione di legittimità non può, come questione astratta, formare oggetto di un processo autonomo e che anche la Corte Costituzionale la sottopone ad esame come semplice premessa logica per la decisione del caso concreto» (67), ha ugualmente ritenuto *inutiliter data* la sentenza della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato la infondatezza della questione di costituzionalità di un decreto legislativo di esproprio, e ciò perchè «quando il processo principale viene, comunque, a cessare, viene anche meno l'efficacia diretta della sentenza, perchè non esiste più la controversia ancorata alla decisione della pregiu-

diziale costituzionale, o, perchè, come nella specie, la controversia è rimasta irrevocabilmente decisa dal giudice che all'epoca era competente a risolvere la stessa pregiudiziale» (68).

Evidentemente, è sfuggito alla Corte di Catanzaro che l'estinzione del processo di appello, per mancata riassunzione a norma dell'art. 297 C.p.c. nel termine perentorio di sei mesi dal deposito della decisione della Corte Costituzionale, non poteva operare che *dalla (inutile) scadenza di tale termine* (69), ossia *dopo* che in quel processo era già intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale a *modificare* la sentenza di primo grado, *impedendone* il passaggio in giudicato (art. 338 C. p. c.).

V. A corroborare definitivamente questo risultato, non resta che citare, a mò di conclusione, lo stesso insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la decisione della Corte Costituzionale che dichiara l'infondatezza della questione di costituzionalità «si deve ritenere emessa dal giudice *a quo* del processo e deve avere la stessa portata di una sua decisione incidentale sulla questione» (70).

FRANCO CARUSI

N O T E

(1) La si veda pubblicata in «*Temì Napoletana*, 1962, 396 ss. ed in *Giur. it.*», 1963, I, 2, 205, ss.

(2) È la nota tesi svolta dal CAPPELLETTI in *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, Milano, 1957, pagg. 4 e segg.

(3) CAPPELLETTI, *op. cit.*, pag. 52, 100, 210.

(4) Così il CAPPELLETTI, *op. cit.*, pag. 20, conviene col MONTESANO (v. appresso a nota 61) che nel nostro ordinamento l'incostituzionalità della legge può essere oggetto di questione ma non di lite.

(5) Cfr. KÆLSEN: *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano 1952, p. 160; PIERANDREI; *Corte Costituzionale*, in «*Enciclopedia del Diritto*», vol. X, Milano, 1962, pag. 972.

(6) CAPPELLETTI, *op. cit.*, pagg. 24, 25 (in nota), 140, 171. Secondo il predetto autore (*op. cit.* pag. 25, nota 42) si tratterebbe di una mera qualifica dell'ordinamento e non già di un rapporto intersubiettivo. Si tratterebbe di una situazione sostanziale preliminare. Ma la preliminarità o prodromicità è una categoria della concreta efficacia della norma, che suppone già verificata una frazione della fattispecie da questa ipotizzata; è già un rapporto, v. in argomento RUBINO: *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939, pag. 127 e segg.; sugli effetti preliminari osserva il FALZEA: *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano 1939, pagine 15-16, essere «possibile che, pur non essendo esistenti tutti gli elementi necessari perchè, intervenendo la qualificazione concernente la situazione di fatto, sorgano le conseguenze giuridiche predisposte, questi elementi semplici, possano, per sè stessi, essere oggetto di una qualificazione autonoma» e perciò sono dei veri e propri fatti giuridici e che (pag. 17) «la

situazione di fatto parziale, qualificata, produce delle conseguenze giuridiche autonome, indipendentemente dalla possibilità di divenire totale... salva la interdipendenza funzionale» degli effetti preliminari e di quelli definitivi.

(7) CAPPELLETTI: *op. cit.*, pag. 140, testo e nota 59.

(8) Id., *op. cit.*, pagg. 76 e segg., 139 e segg.

(9) Id., *op. cit.*, pag. 171.

(10) Interesse proprio anche della parte che fonda la sua difesa precisamente sulla norma rispetto alla quale venga sollevata la questione di costituzionalità?

(11) CAPPELLETTI: *op. cit.*, pag. 142-149; 192, nota 145.

(12) Id., *op. cit.*, pagg. 79, 84, 141 e segg.

(13) Id., *op. cit.*, pag. 171.

(14) Trattasi, cioè, della situazione correlativa al potere o al diritto potestativo di un altro soggetto: cfr. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954, pag. 55; SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli 1952, pag. 47, nonché AA. citati da CASSARINO. *Le situazioni giuridiche e l'oggetto della giurisdizione amministrativa*, Milano 1956, pag. 233, nota 46. Questo A. osserva, peraltro, (*op. cit.*, pag. 234), che la necessità di subire gli effetti dell'esercizio del potere «non significa nulla, poichè ogni necessità in tanto è concepibile in quanto abbia ad oggetto un determinato comportamento. Nel caso della soggezione non viene in rilievo alcun comportamento, neanche negativo... Si tratta, quindi, nient'altro che della generica posizione in cui si trova ogni soggetto, in capo al quale possono prodursi effetti giuridici... a seguito di comportamenti altrui giuridicamente rilevanti».

(15) CAPPELLETTI, *op. cit.*, pag. 41, ove critica la nota concezione dell'ESPOSITO della legge nulla, ma esecu-

toria; v. anche a pagg. 82-84. Sul punto v. le considerazioni del PIERANDREI, *Corte Costituzionale*, in « Enciclopedia del Diritto », vol. X, pag. 972, il quale osserva che è difficile ritenere che le leggi incostituzionali « mentre vigono e il loro vizio non sia appariscente e sospettato e comunque non ancora accertato, non si pongano come obbligatorie al pari di tutte le altre leggi per il fatto che sia possibile sollevare in loro confronti la questione (in rapporto ad un potere non ancora esercitato e che non si sa quando verrà esercitato) ». Sulla questione di « responsabilità » dei cittadini v. PALADIN *Cenni sul sistema delle responsabilità civili per l'applicazione di leggi incostituzionali* in « Giur. Cost. », 1960, 1029 e segg.

(15-bis) Cfr. FALZEA, *op. cit.*, pag. 7 e 78 (v. avvertenza a pag. 79 ed artt. I, comma secondo, 462, 600, 643, 784 Cod. civ.).

(16) Dire soggetto significa dire capacità giuridica, ossia attitudine ad essere punto di legittimazione soggettiva di conseguenze giuridiche v. FALZEA, *op. cit.*, pag. 74; SANDULLI, *Manuale cit.*, pag. 40.

(17) Non ha senso, pertanto, postulare ulteriori qualificazioni soggettive rispetto alla singola norma, se non appunto in termini di legittimazione all'effetto concreto. Se prima del fatto la norma non esiste se non nel testo, come formula, *mentre* « opera » *soltanto quando avviene il fatto*, al quale deve essere applicata (v. la interessante polemica fra ASCARELLI e CARNELUTTI, in « Riv. di dir. proc. », 1957, pagg. 351, 364 ed *ivi*, 1958, pagg. 14-26; in particolare, CARNELUTTI, *ibidem*, pag. 24; v. anche Corte Cost., sent. 23 giugno 1956, n. 3, « Giur. Cost. », 1956, pag. 574), l'unico modo di essere del soggetto, che può avere significato, è precisamente la legittimazione all'effetto. Il che esclude, anche, *melius re perpensa*, che rispetto alla norma di legge avente carattere generale possa parlarsi di legittimazione unica ed indivisibile. Ogni effetto concreto pone un problema di legittimazione, per poter essere imputato al singolo soggetto (« effettivo » destinatario della norma: ANDRIOLI, *L'intervento nei giudizi di legittimità costituzionale*, in « Giur. Cost. », 1957, pag. 284). Con la divisibilità della legittimazione può giustificarsi, peraltro, anche il fenomeno della c.d. sopravvivenza del diritto abolito, per cui una legge, pur se abrogata, continua a costituire la regola dei rapporti sorti prima dell'abrogazione e non ancora esauriti.

(18-19) Il concetto di *status* « sta appunto a indicare l'appartenenza di un soggetto ad una certa categoria caratterizzata da una particolare sfera di capacità »: SANDULLI, *Manuale cit.*, pag. 41; v. anche SANTORO PASSARELLI: *Dottrine generali*, ecc., cit. pag. 7-8.

(20) V. sopra, nel testo in corrispondenza delle note (16, 17).

(21) V. appresso, nel testo, in corrispondenza della nota (25).

(22) CAPPELLETTI, *op. cit.*, pag. 78.

(23) Di mediazione col fatto direbbe il CARNELUTTI: *Risposta al prof. Ascarelli*, in « Riv. Dir. proc. », 1958, 25, il quale — *ivi*, pag. 26 — riconosce che l'Ascarelli « ha ragione quando riduce l'applicazione nel quadro dell'interpretazione ».

(24) Il SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte Costituzionale sulla legittimità delle leggi*, in « Riv. trim. di dir. pubbl. », 1959, pag. 28, in nota, avverte che « ciò che è indispensabile in ogni procedi-

mento a carattere contenzioso è soltanto che i soggetti che l'ordinamento considera legittimi contraddittori siano messi in grado, mediante la comunicazione dell'inizio del procedimento, di conoscere che della questione sia stata investita l'autorità ».

(25) CAPPELLETTI, *op. cit.*, pagg. 38 segg. 82, 91.

(26) SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti*, ecc., cit., pag. 33.

(27-28) *Id.*, *op. cit.*, pag. 36.

(29) *Id.*, *op. cit.*, pag. 35.

(30) Cfr. LIEBMAN: *Contenuto ed efficacia delle decisioni della Corte Costituzionale*, in « Riv. dir. proc. », 1957, pag. 523: « il processo costituzionale è destinato ad esercitare eventualmente una doppia funzione, perchè deve decidere una questione del processo principale e nello stesso tempo, se la decisione sarà positiva, spiegherà una efficacia indiretta e secondaria che trascende l'ambito di quel processo e raggiunge il piano degli elementi costitutivi dello stesso ordinamento giuridico ».

(31) Cfr. LIEBMAN, *op. cit.*, pag. 523, il quale sottolinea che secondo i dati positivi il processo costituzionale « appare configurato dalla legge come legato al processo principale da un rapporto non soltanto genetico, ma funzionale, che perdura inalterato, salvi eventi straordinari, fino alla sua conclusione: è per così dire una propaggine del processo principale, qualche cosa come un ramo che se ne diparte e vi ritorna » pur essendo dotato, altresì, di « caratteristiche diverse ed altamente significative, che gli danno un'identità propria non confondibile » in vista della sua « funzione indiretta », su cui v. nota precedente; cfr. anche GARBAGNATI, *Sull'efficacia delle decisioni della Corte Costituzionale*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, vol. IV, Padova 1950, pagg. 196-198 e 210, ove mette in evidenza l'analogia con la « fase processuale che in base all'art. 23 legge 7 gennaio 1929, n. 4 si svolge dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per la decisione della questione sulla inapplicabilità di norme penali contenute in leggi concernenti i singoli tributi », su cui v. anche AZZARETTI, *Considerazioni sulla disciplina del sindacato sulla costituzionalità delle leggi*, in « Foro Padano », 1948, IV, col. 52; cfr., infine, appresso, nota 38.

(32) Quando il CAPPELLETTI, *op. cit.*, pag. 143, osserva che « la configurazione del ricorso costituzionale come azione (anche) del giudice del processo pregiudicato » non dovrebbe stupire chi ricordi che l'istituto *ex art.* 100, comma I, della Costituzione di Bonn viene definito dalla dottrina tedesca come *Richterklage*, ossia, precisamente, « azione del giudice », questo A. non considera la differenza che passa fra *actio* e *Klage*, in cui il momento prevalente non è l'affermazione di diritto in giudizio, ma la querela intesa ad ottenere l'attività del giudice, è « l'invocazione del giudice » cfr. GIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti - Saggi di dir. proc. civ.*, vol. I, Roma 1930, pag. 7 a 57; v. anche SATTA, *Sui rapporti*, ecc., cit., pag. 593 « parlare di una azione del giudice, come si dice dagli scrittori tedeschi, non è proprio per il nostro ordinamento ». Epperò non di azione si tratta, ma di denuncia: cfr. CALAMANDREI, *L'illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile*, Padova, 1950, pag. 52 e segg.; ANDRIOLI, *L'intervento nei giudizi*, ecc., cit., pag. 283; REDENTI, *Legittimità delle leggi e Corte Costituzionale*, Milano 1957, pag. 41 e 57; LIEBMAN, *Contenuto*, ecc., cit., pag. 520, il quale ritiene che non sia neppure necessario pensare a una vera e propria

denuncia, mettendo in evidenza che il giudizio di costituzionalità è promosso dal giudice della causa perchè egli « ha sempre il compito di stabilire liberamente quale sia la norma giuridica applicabile ai fatti della causa (*iura novit curia*) e in questa attività rientra necessariamente anche l'indagine sulla validità costituzionale della norma stessa. Sebbene egli non abbia più oggi il potere di decidere la questione, è peraltro suo dovere proporsela e, in caso di dubbio, rimetterla alla Corte »; NIGIDO, *Il procedimento nei giudizi di legittimità costituzionale*, in « La Corte Costituzionale » (*Raccolta di studi*), suppl. de « La Rassegna mensile dell'Avvocatura dello Stato », Roma 1957, pag. 150.

(33) Cfr. SATTA, *Sui rapporti fra la giurisdizione costituzionale e il processo* (a proposito di un recente libro), in « Riv. Trim. dir. e proc. civ. », 1959, pag. 593, ove si osserva che « Il giudice agisce sempre nella sua funzione di giudice, che *iura novit*, anche se in luogo di pronunciare sull'eccezione a norma dell'art. 112, seconda parte, si limita a sollevarla per lo speciale meccanismo della legge ».

(34) CHICCO e CORONAS, *L'interpretazione giudiziale della Costituzione*, in « La Corte Costituzionale », cit., pag. 619.

(35) AZZARITI, *Gli effetti delle pronunzie sulla costituzionalità delle leggi*, in « Riv. dir. proc. », 1950, I, pag. 189 e pag. 190 (« non mi sembra... che sia giusto considerare la questione sollevata d'ufficio dal giudice come una denuncia fatta nell'interesse generale, perchè si rimane sempre nell'ambito di una controversia pregiudiziale, la risoluzione della quale sia ritenuta necessaria per la decisione della causa in corso ») e in *Problemi attuali di diritto costituzionale*, Milano, 1951, pag. 157.

(36) SEGNI, *Il processo civile nello Stato contemporaneo* in « Jus », 1954, p. 36; PIERANDREI, *Corte Costituzionale*, cit., pag. 947, ove si mette in evidenza che la prima condizione dell'incidente di costituzionalità, ossia la *rilevanza* della questione, « implica che la legge impugnata sia precisamente quella che deve trovare immediata applicazione ».

(37) D'AMELIO, *La Corte di Cassazione come giudice di prima istanza*, in « Riv. di dir. Pubbl. », 1930, pag. 6 e segg. (a pag. 10 sottolinea che « l'art. 23 non dichiara che la decisione abbia efficacia anche in confronto di estranei al giudizio »). Sulle differenze fra i due istituti v. AZZARITI, *Gli effetti delle pronunzie*, ecc., in « Riv. dir. proc. », 1950, I, pag. 188.

(38) Cfr. Ordinanza 23 giugno 1956 delle Sezioni Unite Civ. della Corte di Cassazione in causa Mazza c. Min. Agricoltura ed Opera Valorizzazione Sila, in « Giust. Civ. », 1956, CXXI: « la questione non può sorgere in via astratta, avulsa da un interesse specifico all'attribuzione di un bene della vita o (nel processo penale) all'affermazione della inesistenza (o della esistenza) di una pretesa punitiva verso soggetto determinato per un fatto storicamente avvenuto » ed ancora (ivi): « l'incidentalità intesa ai fini della sollevabilità della questione di legittimità costituzionale non postula quella rigorosa separazione concettuale tra la questione stessa e l'oggetto principale del giudizio, ma soltanto che la risoluzione della questione valga alla decisione di una controversia concreta ».

(39) V. SANDULLI, *Atto legislativo, Statuizione legislativa e giudizio di legittimità costituzionale*, in « Riv. trim. dir. e proc. civ. », 1961, pagg. 6 e segg.; MONTESANO, *Norma e formula legislativa nel giudizio costituzionale*, in « Riv. dir. proc. », 1958, pagg. 524 e segg.; Id., *Le sentenze costituzionali e l'individuazione delle norme*, ivi, 1963, pagg. 20 e segg.; v. anche DE FINA, *Il controllo sulla legislazione*, ivi, 1961, pag. 48.

(40) Cfr. PIERANDREI, *Corte Costituzionale*, cit., pagine 962, 963, ove mette in rilievo perchè quel controllo non solo è giustificato, ma necessario ed in nota (337) elenca numerose pronunce della Corte in ordine al controllo medesimo circa l'esistenza e la sufficienza del giudizio (del giudice *a quo*) sulla rilevanza della questione. Sul punto, di recente, v. Corte Cost., 9 aprile 1963, n. 45, in Sentenza ed ordinanze della C. O. suppl. della Giurisprudenza Costituzionale », 1963, 127.

(41) SATTA, *Corte di Cassazione (dir. proc. civ.)*, in « Enciclopedia del diritto », vol. X, Milano 1962, pag. 823.

(42) GARBAGNATI, *Sull'efficacia delle decisioni*, ecc., cit., pag. 211.

(43) Il GARBAGNATI, *op. cit.*, pag. 213, sottolinea che le decisioni della Corte Cost. hanno l'efficacia processuale della cosa giudicata, analogamente a quelle delle Sezioni Unite a norma dell'art. 23 legge 7 gennaio 1929, n. 4: i loro effetti non si esauriscono nell'ambito del processo *a quo*, ma si estendono a qualsiasi processo nel quale fra le stesse parti dovesse successivamente sollevarsi la questione. Sul punto v. anche il nostro studio: *Gli effetti delle pronunzie della Corte Costituzionale*, ecc. in « La Corte Costituzionale » (*Raccolta di Studi*) cit., pagg. 239 e segg., ove si segnala anche la differenza fra efficacia « panprocessuale » ed efficacia « materiale » del giudicato.

(44) Che si tratti di funzione distinta non « propriamente » giurisdizionale ammette il SANDULLI, *Natura, funzioni ed effetti delle pronunzie*, ecc., cit., pagg. 35 e segg.; v. anche LIEBMAN, *Contenuto*, ecc., cit., pag. 523.

(45) Che la Corte Costituzionale costituisca un potere distinto dai tre tradizionali mette in evidenza il GUGLIELMI, *I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato* in « La Corte Costituzionale » (*Raccolta di studi*), cit., pag. 424, 425; v. anche REDENTI, *Legittimità delle leggi e Corte Costituzionale*, Milano 1957, pagg. 33-34; TESAURO, *La Corte Costituzionale*, in « Rass. Dir. Pubbl. », 1950, pagg. 205 e segg., il quale sottolinea che la Corte è al di fuori e al di sopra dei vari poteri dello Stato (pag. 244-245); ha natura anfibia (pag. 245) e la sua decisione (di accoglimento) « è un atto supergiurisdizionale, perchè ha una efficacia superiore e vincolante nei confronti di tutte le manifestazioni dell'attività degli organi giurisdizionali » (pag. 227); SANDULLI, *op. cit.*, pag. 24, nota 3, secondo il quale, però, « l'individualità, l'indipendenza e l'autonomia riconosciute a ciascun potere nell'ordinamento costituzionale non sono collegate alle funzioni esercitate, bensì al piano sul quale esse vengono esercitate » (*op. loc. cit.*).

(46) Ed infatti la Corte Costituzionale continua a giudicare nei limiti della questione sollevata dal giudice *a quo* e sugli atti del processo principale, di modo che non può dirsi che oggetto di quel giudizio divenga la legge in sè, ma deve dirsi, soltanto, che l'eventuale inutilità dell'effetto principale della decisione (spetta sempre « al giudice non costituzionale, ove e quando se ne presenti l'occasione, decidere se lo scioglimento di quella questione possa avere efficacia o rilevanza tra le parti della causa »: MONTESANO, *Le sentenze costituzionali e l'individuazione delle norme*, cit. in « Riv. dir. proc. »

1963, cit., pag. 43) non impedisce alla decisione di spiegarne ugualmente « il suo effetto secondario... totalmente estraneo » al processo *a quo*, cfr. LIEBMAN, *Contenuto ed efficacia delle decisioni*, ecc., cit., pag. 523.

(47) MONTESANO, *op. ult. cit.*, pag. 43.

(48) Cfr. ANDRIOLI, *Profili processuali del controllo giurisdizionale delle leggi*, in « Riv. Dir. Pubbl. », 1950, I, pag. 44.

(49) E ciò, del resto, neppure nell'altra ipotesi di giudizi di legittimità costituzionale instaurati in via principale: cfr. SANDULLI, *Sulla discriminazione delle competenze*, ecc. in « Foro it. », 1956, IV, col. 50-52, nota 3; v. anche appresso, nota 61.

(50) Lo stesso CAPPELLETTI, *op. cit.*, pag. 187 esclude un potere della Corte Costituzionale di annullare le leggi *sine actione*.

(51) « Si è voluto evitare la proposizione di una lite tra il singolo e il legislatore », cfr. ordinanza 23 giugno 1956, Cass. SS. UU. Civ., cit., in « Giust. Civ. », 1956, CXXI; v. anche per la storia dei lavori preparatori AZZARITI, *Gli effetti delle pronunzie*, ecc., cit., in « Problemi attuali di dir. cost. » cit., pagg. 144 e segg.

(52) Cfr. ANDRIOLI, *Profili processuali*, ecc., cit., loc. cit.: « invano si andrebbe in cerca di un organo o rappresentante cui fosse commessa la cura di una massa di interessi che è differenziata solo dalla qualità di destinatari della norma di cui si discute: non il P.M., che è sì il rappresentante della legge, ma presso il potere esecutivo e per giunta della legge con l'elle maiuscola, non i presidenti delle due Camere, non tanto perchè la chiamata in causa non si addice alla loro dignità, quanto e soprattutto perchè la legge, una volta entrata in vigore, è affare che interessa ai suoi destinatari e non agli autori », v. anche le osservazioni del PICCARDI, *La Corte Costituzionale in Italia*, in « Riv. Amministrativa », 1951, pagg. 239-241.

(53) Cfr. LIEBMAN, *Contenuto ed efficacia delle decisioni*, ecc., cit., pag. 522.

(54) Osserva il SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce*, ecc., cit., pag. 40, che « nell'imporre ai giudici comuni di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle norme legislative che altrimenti dovrebbero applicare nel corso di un giudizio questo articolo (1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1) *implica* appunto che la pronuncia di incostituzionalità è destinata senz'altro a operare nel giudizio *a quo* (il quale, infatti, viene sospeso in attesa di quella pronuncia: art. 23, 2° comma, legge 11 marzo 1953, n. 87). Perchè possa prodursi tale operatività — la quale discende direttamente e immediatamente dalla pronuncia e si realizza quindi col semplice perfezionarsi di essa (vale a dire col deposito in cancelleria: art. 26, 3° comma, legge 11 marzo 1953, n. 87) — non occorre dunque la pubblicazione della sentenza della Corte ai sensi dell'art. 30, 1° comma, legge ult. cit. » e che la disposizione dell'art. 136 Cost., « redatta e approvata quando non ancora si prevedeva l'adozione nel nostro sistema del giudizio costituzionale incidentale (introdotto con la successiva legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1), si riferisce palesemente agli effetti *erga omnes* delle sentenze di accoglimento della Corte ».

(55) Osserva l'AZZARITI, *Gli effetti delle pronunzie*, ecc. cit., in « Problemi attuali di diritto costituzionale », cit., pag. 151 che esso « è indubbiamente fuori del nostro

sistema processuale, secondo il quale ogni pronuncia è destinata a produrre effetti tra le parti e non già in confronto di coloro che sono estranei al giudizio ».

(56) Mentre, se si trattasse di azione di annullamento della legge in sè, non si giustificerebbe questa diversa estensione soggettiva del giudicato *secundum eventum litis*: il SANDULLI, *Appunti sull'atto amministrativo collettivo*, ecc., in « Scritti giuridici per il centenario della casa editrice Jovene », Napoli, s.d., pag. 439, nota 64, avverte che la tesi della variabilità dell'estensione della cosa giudicata *secundum eventum litis* è decisamente superata; v. anche nostro studio *Gli effetti delle pronunzie*, ecc., cit., pag. 221.

(57) Sulla efficacia vincolante delle pronunce di rigetto in ogni altro processo in cui fra le stesse parti fosse riproposta la questione, v. GARBAGNATI, *op. cit.*, pag. 212-213; sull'efficacia vincolante delle pronunce medesime non solo nel giudizio *a quo*, ma anche in altro giudizio che fra le stesse parti e sulla stessa controversia fosse instaurato *ex novo*, in caso di estinzione del processo incidentato, v. GIONFRIDA, *Giudizio di legittimità costituzionale della legge*, ecc., in « Studi in onore di E. Eula », Milano 1957, pag. 116, anche in nota; SEGNI, *L'unità del processo*, « Riv. it. », scienze giurid., 1954, 235, nota; PIERANDREI, *Corte Costituzionale*, cit., pagg. 978-979, il quale (pag. 979) si riporta al principio del *ne bis in idem*, che vincola i giudici a non più pronunciarsi sull'oggetto del precedente giudicato ed a conformarsi ad esso quando debbano decidere questioni che lo presuppongono; v. anche « Cass. Sez. Un. », 22 gennaio 1958, n. 147, in « Giust. Civ. », 1958, p. 1, pagg. 1093 e segg. ed ivi nota con ampie citazioni di dottrina. Al principio del *ne bis in idem* si rifà anche il CHIEPPA, *Ancora sulla riproponibilità di questione di legittimità costituzionale*, ecc., in « Giur. Cost. », 1961, pag. 1063.

(58) Il REDENTI, *Legittimità delle leggi*, ecc., cit., pag. 34, designa la Corte « custode supremo degli argini ».

(59) SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce*, ecc., cit., pag. 43, il quale, pur parlando di « effetto di annullamento » sottolinea che esso « non discende..... dal dispositivo della sentenza » (*ibidem*).

(60) Osserva il PIERANDREI, *Corte Costituzionale*, cit., pag. 968, che « il nostro sistema, se da un lato non ritiene che le disposizioni legislative incostituzionali siano affette dal vizio della nullità » (v. infatti, ivi, pag. 972) « dall'altro lato non consente, a tutela della autonomia degli organi fondamentali, che le manifestazioni di volontà degli organi stessi vengano direttamente eliminate da un altro organo ».

(61) Cfr. MONTESANO, *Legge incostituzionale, processo e responsabilità*, in « Foro it. », 1952, IV, Col. 157, il quale, però, negando che vi sia « un'applicazione giurisdizionale di sanzioni » contro l'atto incostituzionale, ritiene di potere affermare che « l'atto legislativo incostituzionale non è annullabile, ma nullo » (*op. loc. cit.*). Sulla critica della concezione che l'invalidità costituisca una pura conseguenza logica della difettosità della fattispecie, v. SCOGNAMIGLIO, *Contributo alla teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1950, pag. 369 e segg., il quale giustamente rileva che « l'invalidità non è la sola conseguenza della disformità al diritto... potendosi avere sanzioni diverse o addirittura la semplice inefficacia, onde la necessità di rifarsi al disposto del legislatore » (pag. 401); v. anche CANNADA-BARTOLI, *L'inappli-*

cabilità degli atti amministrativi, Milano 1950, pag. 31, «altro è la teoria delle forme di divergenza, altro la teoria delle conseguenze della divergenza ed altro ancora la teoria delle cause di divergenza».

(62) Mentre, non trattandosi di abrogazione legislativa (v. le osservazioni del GARBAGNATI, *Sull'efficacia delle decisioni*, ecc., cit., pagg. 206-208; v. anche SANDULLI, *Natura, funzione ed effetti delle pronunce*, ecc., cit., pagg. 24-25), quella cessazione di efficacia è radicale, nel senso che esclude ogni ultrattività della legge dichiarata incostituzionale (cfr. PIERANDREI, *op. cit.*, pag. 968, nonché nostro studio, *Gli effetti delle pronunce della Corte Costituzionale*, ecc., cit., pag. 247).

(63) Si veda il rilievo del TRACANNA, *La illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge*, in «La Corte Costituzionale» (Raccolta di studi) cit. pag. 323, il quale, *op. cit.*, pag. 300, osserva che «l'istituto della illegittimità costituzionale riguarda la valutazione della costituzionalità attuale della norma, considerata come astratta dall'atto legislativo e la attitudine della norma stessa a disciplinare fatti attuali. È solo la illegittimità dell'atto legislativo che sarà valutata alla stregua dell'ordinamento vigente al momento della emissione dell'atto stesso».

(64) Le critiche del CAPPELLETTI, *op. cit.*, pag. 10 e segg., ad un processualista della tempra dell'ANDRIOLI non colpiscono, pertanto, nel segno.

(65) E ciò a prescindere dalla esattezza dell'affermazione della sentenza del Tribunale di Napoli, di cui si discorre nel testo, secondo la quale l'ordinanza di trasmissione degli atti della Corte di Appello non era idonea a modificare gli effetti della sentenza di primo grado. Contro la natura meramente ordinatoria del provvedimento di trasmissione potrebbe, infatti, opporsi che il suo contenuto rappresenta l'esercizio di un potere di «valutazione che implica un giudizio sui termini e sui limiti della controversia e sulla norma da applicare nel caso concreto» (così la Corte Costituzionale nella sentenza 9 aprile 1963, n. 40, in «Giur. it.», 1963, 822, con cui è stato escluso che il P.M. possa disporre la trasmissione degli atti alla Corte «in quanto non ha potere di emettere provvedimenti decisori»; v. anche Corte Costituzionale, sentenza 20 dicembre 1962, n. 109, in supplemento della «Giurisprudenza Costituzionale» 1962, 447, dove si esclude che il potere di sollevare la questione di costituzionalità competa al Giudice Istruttore del processo *a quo* e si ribadisce che esso spetta solo al Collegio, trattandosi di attività «tale da interferire sull'attività di giudizio».

Il contenuto decisorio del potere del giudice *a quo* di deliberare la questione può apparire più evidente, allorché egli la dichiara manifestamente infondata (Cass. SS. UU. civ., ordinanza 23 giugno 1956, cit., in «Gius. civ.», 1956, cit. CXXI: «l'infondatezza deve risultare da un esame *in limine*, ma che pure escluda ogni possibilità di dubbio di una soluzione differente») e lo stesso provvedimento sia adottato nei successivi gradi del giudizio, precludendo definitivamente la possibilità di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione. E la natura dell'attività esercitata dal giudice *a quo* e del provvedimento da lui adottato non può certo mutare... a seconda del risultato

a cui pervenga! Non si ometta neppure di considerare che l'ordinanza di trasmissione degli atti è *irrevocabile* (cfr. PIERANDREI, *Corte Costituzionale*, cit. pag. 953), mentre la revocabilità è caratteristica del provvedimento ordinatorio e così del provvedimento di sospensione (App. Torino 13 aprile 1954, «Foro it.», I, 1064; Trib. Roma 16 giugno 1945, «Giur. Compl. Cass. Civ.», 1945, 1 299; Trib. Varese 7 luglio 1953, «Giur. it.», 1954, 1, 2, 2434, ecc.) esclude che l'ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità possa ascrivarsi fra i «provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto», che, a norma dell'art. 338 C.p.c., impediscono il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il CARNELUTTI, *Un caso singolare*, ecc. in «Riv. di Dir. Proc.», 1963, 669. In questo breve scritto non si esamina, però, la questione trattata nel testo e cioè se, dato che il giudizio di costituzionalità *ex art. 1* legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 costituisca una fase del giudizio incidentato, la pronuncia della Corte che lo conclude debba essere considerata provvedimento idoneo ai sensi dell'art. 338 C.p.c. ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. È da ritenere, però, che, se la questione fosse stata posta, l'A. non avrebbe mancato di tener conto di quanto già scritto (*Una pezza all'art. 136 della Costituzione?* in «Riv. di Dir. Proc.», 1958, 243) per avallare la tesi del LIEBMAN (v. *supra*, note 30 e 31), collimante con quella sostenuta, qui, nel testo. In ordine al punto che la sentenza confermativa d'appello modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 338 C.p.c., gli effetti della sentenza di primo grado, che sostituisce, sebbene non ne modifichi il *dictum* e cioè giunga alle medesime conclusioni, v. GIUDICEANDREA, *Estinzione del procedimento d'appello*, ecc., in «Giur. it.», 1953, I, 1, 62. Sul principio che «la natura di un provvedimento del giudice va desunta non dalla qualifica ad esso attribuita o dalla forma di cui è rivestito bensì dal suo contenuto sostanziale e dagli effetti che esso produce in ordine alla materia cui di riferisce» v. di recente Cass., 20 aprile 1963, n. 975, «Mass. Giur. it.», 1963, 326.

(66) App. Catanzaro 22 novembre 1961, in «Giur. it.», 1963, col. 210 e segg.

(67) App. Catanzaro, 22 novembre 1961, cit. in «Giur. it.», 1963, col. 212.

(68) App. Catanzaro 22 novembre 1961, cit. in «Giur. it.», 1963, cit. col. 213.

(69) L'espressione «l'estinzione *opera di diritto*», di cui all'ultimo comma dell'art. 307 C.p.c., significa che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione retroagisce al momento in cui si è verificata la causa dell'estinzione, cfr. ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*, vol. II, Napoli, 1956, pag. 339; MASSARI, *Questioni intorno alla proroga del termine*, ecc., nota a Cass. civ., 27 ottobre 1956, n. 4005, in «Giur. it.», 1957, I, 1, col. 1378. Nella specie, pertanto, il processo si estinse allorché fu scaduto inutilmente il termine di sei mesi «dal passaggio in giudicato» della sentenza della Corte Costituzionale (art. 297 C.p.c.).

(70) Cassazione, Sezioni Unite, 18 aprile 1962, n. 770, in «Giust. Civ.», 1962, p. 3, pag. 253; v. anche Corte Costituzionale, 11 luglio 1961, n. 54 in «Giur. it.», 1961, I, 1, col. 1237 e segg.

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

COSTITUZIONE - *Leggi in materia costituzionale - Approvazione.*

COSTITUZIONE - *Consiglio Superiore della Magistratura - Elezione dei componenti - Art. 23 legge 24 marzo 1958, n. 195.*

COSTITUZIONE - *Consiglio Superiore della Magistratura - Poteri di iniziativa del Ministro.*

COSTITUZIONE - *Consiglio Superiore della Magistratura - Provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni - Atti amministrativi.* (Corte Costituzionale, Sentenza n. 168 del 23 dicembre 1963 - Pres.: Ambrosini; Rel.: Manca.

I «disegni di legge in materia costituzionale» previsti dall'art. 72 della Costituzione non sono altro che i disegni di «leggi di revisione della Costituzione e di altre leggi costituzionali» di cui al successivo art. 138.

Non viola, pertanto, l'art. 72 della Costituzione la legge 24 marzo 1958, n. 195 per il fatto di essere stata approvata in sede deliberante dalla competente Commissione della Camera dei Deputati.

Non sussiste illegittimità costituzionale dello art. 23, primo, terzo e quarto comma della legge 24 marzo 1958, n. 195 in relazione agli artt. 104 e 107 della Costituzione per il fatto che detto art. 23 regola l'elettorato attivo e passivo dei magistrati in relazione alla elezione dei componenti del Consiglio Superiore in maniera differenziata a seconda della diversità delle funzioni svolte.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 11 primo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, in riferimento agli artt. 104, 1° comma, 105 e 110 della Costituzione, in quanto per le materie indicate nel n. 1 dell'art. 10 della legge stessa esclude la iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura attribuendo tale iniziativa in via esclusiva al Ministro di Grazia e Giustizia.

Non sussiste illegittimità costituzionale dello art. 17, 1° comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in quanto stabilisce i provvedimenti del Consiglio Superiore sono adottati con decreto del Capo dello Stato controfirmato dal Ministro di Grazia e Giustizia ovvero in determinati casi preveduti dalla legge con decreto del Ministro stesso.

Trascriviamo la motivazione in diritto della sentenza:

1. Preliminarmente non si ritiene fondato il dubbio cui accenna l'Avvocatura dello Stato (pur rimettendosi al giudizio di questa Corte), circa la non adeguata giustificazione, nelle ordinanze di rinvio, della rilevanza delle questioni sollevate.

In proposito la Corte non può che riferirsi alla sua costante giurisprudenza, secondo la quale è rimesso al giudice del merito accertare se le questioni sollevate costituiscano presupposto necessario per la definizione della lite: accertamento che, quando, come nel caso, sia sufficientemente motivato, si sottrae al controllo di questa Corte.

2. Nel merito si osserva che, nelle ordinanze e nelle difese di parte, come si è accennato, è dedotta, in via principale, l'illegittimità della legge 24 marzo 1958, n. 195 (istitutiva del Consiglio superiore della magistratura) da un punto di vista formale, in quanto detta legge è stata approvata dalla competente Commissione della Camera dei deputati in sede deliberante, e non già dall'Assemblea, con la procedura ordinaria. Il che sarebbe in contrasto con il quarto comma dell'art. 72 della Costituzione, trattandosi, come si sostiene, di legge che, emanata in attuazione delle norme costituzionali concernenti il Consiglio superiore della magistratura, riguarderebbe sostanzialmente materia costituzionale, sia per l'organo cui si riferisce, sia per le disposizioni che formano oggetto della legge stessa, attinenti cioè all'ordinamento giudiziario.

La questione quindi consiste nell'esaminare se, come si sostiene, il citato quarto comma, là dove dispone che la procedura decentrata è esclusa per «i disegni di legge in materia costituzionale» si riferisca a un tipo di leggi che, pur avendo la forma ordinaria, tuttavia, per la sostanza, siano da considerare comprese nella materia anzidetta: leggi perciò differenziate dalle leggi di revisione della Costituzione e dalle altre leggi costituzionali menzionate nell'art. 138.

Tale opinione, a favore della quale non risultano elementi di chiarificazione dai lavori preparatori, non può essere accolta.

Ad avviso della Corte, invero, la disposizione del citato 4° comma, deve intendersi riferita al successivo art. 138 e, con esso, logicamente coordinata nell'armonia del sistema.

L'argomento che si adduce in contrario, nelle ordinanze e nelle difese di parte, oltre che sulla diversa dizione usata nei due testi legislativi (rispettivamente, « disegni di legge in materia costituzionale » e « leggi costituzionali »), si fonda specialmente sul rilievo che, se ai detti due testi legislativi si attribuisse lo stesso contenuto, si giungerebbe alla conseguenza che la disposizione del 4° comma dell'art. 72 resterebbe priva di qualsiasi portata pratica, costituendo un'inutile ripetizione. Ciò per il motivo che l'esclusione della procedura decentrata per l'approvazione delle leggi costituzionali, risulterebbe implicitamente dallo stesso art. 138; il quale, prevedendo, per tali leggi, la seconda lettura con una speciale maggioranza, presupporrebbe la sussistenza di una prima lettura in Assemblea, con la maggioranza ordinaria.

A parte peraltro la scarsa importanza della diversità di formulazione, il rilievo anzidetto non appare risolutivo del problema, nel senso prospettato.

Pur ammettendo, infatti, che le disposizioni si riferiscano, come la Corte ritiene, allo stesso oggetto, ciò non toglie che ad esso, nell'ambito del sistema, debba attribuirsi una propria funzione: alla prima (cioè quella dell'art. 72), perchè compresa nelle norme dettate, in via generale, per la formazione di tutte le leggi, mediante l'approvazione con la procedura ordinaria, abbreviata o decentrata, salvo, riguardo a quest'ultima, le eccezioni espressivamente previste, alle altre (quelle dell'art. 138), perchè concernenti, in particolare, le garanzie che circondano le leggi costituzionali, mediante la seconda lettura, con l'intervallo non minore di tre mesi, l'approvazione con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e la possibilità del *referendum*.

Nè, che alla formula « disegni di legge in materia costituzionale » siano da attribuire significato e portata diversi da quelli ora precisati può indurre, come si assume, il solo fatto che, nel testo legislativo, è menzionata insieme alla materia elettorale: materia disciplinata peraltro con leggi ordinarie concernenti anche le elezioni amministrative, sulla natura della quale, nella incertezza della dottrina, nessun chiarimento, nel senso sostenuto negli scritti difensivi, si può desumere dai lavori preparatori.

Data l'interpretazione seguita dalla Corte, pertanto, la disposizione del 4° comma, più volte ricordata, in base al coordinamento con l'art. 138, cui si è accennato, viene, in definitiva, a costituire un'espressa limitazione, che opera nel senso di escludere la procedura decentrata riguardo a quelle norme, alle quali il Parlamento, per finalità di carattere politico, intenda attribuire efficacia di legge costituzionale. Non opera invece per le leggi ordinarie, per le quali può avvalersi anche della procedura decentrata, ovviamente con quelle cautele rispondenti all'esigenza che l'atto legislativo sia, per quanto possibile, sottoposto all'esame della Assemblea, con la pubblicità che il regolamento stabilisce; come, del resto, è già previsto dall'art. 40 del regolamento della Camera dei deputati, che esclude la procedura decentrata per le leggi tributarie.

Deriva da quanto si è esposto che l'anzidetta legge del 24 marzo 1958 non può ritenersi illegittima, perchè approvata dalla Commissione di giustizia in sede deliberante.

3. Circa le questioni concernenti alcune disposizioni della legge ora ricordata, è da osservare che, negli scritti difensivi di parte, si è preliminarmente sostenuto che il sistema, adottato dalla legge anzidetta, non garantirebbe la indipendenza della magistratura, la quale sarebbe anzi, inconseguenza di quel sistema, soggetta alle ingerenze del potere esecutivo.

Ora, la Corte non può non rilevare che l'indipendenza della magistratura trova la prima e fondamentale garanzia nel senso del dovere dei magistrati e nella loro obbedienza alla legge morale, che è propria dell'altissimo ufficio e che consiste nel rendere imparzialmente giustizia: principi questi ai quali si è costantemente uniformata la magistratura italiana. Ma, a prescindere da ciò, la Corte osserva che il sistema legislativo attualmente in vigore, considerato nel suo complesso e nelle linee generali, non appare inidoneo al fine assegnatogli di garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

4. Venendo all'esame delle sollevate questioni di incostituzionalità, è da premettere che, nelle ordinanze, è stato prospettato il dubbio circa la incostituzionalità dell'art. 23, 1°, 3° e 4° comma, relativi all'elezione dei componenti il Consiglio superiore; dell'art. 11, 1° comma, riguardante la richiesta del Ministro per la giustizia; e dell'art. 17, il quale, nella prima parte del 1° comma, stabilisce che i provvedimenti del Consiglio superiore concernenti i magistrati sono adottati con decreto del Capo dello Stato, o, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Ministro per la giustizia.

Non sono state invece ritenute rilevanti dal Pretore le eccezioni di incostituzionalità, dedotte dalle parti nel giudizio di merito e riproposte avanti a questa Corte, relative alle altre disposizioni dell'art. 11, degli artt. 12 e 13 e del 2° comma dell'art. 17; questioni quindi che, in questa sede, non possono essere esaminate, non essendo comprese nelle ordinanze di rimessione.

5. L'impugnazione del 1° comma dell'art. 23 si riferisce, come si è in precedenza accennato, al numero maggiore dei componenti il Consiglio superiore (sei), da eleggere fra i magistrati di Corte di cassazione, in confronto dei quattro da eleggere rispettivamente, fra i magistrati delle Corti di appello e dei Tribunali. Si violerebbe, in tal maniera, il principio (contenuto negli artt. 104, 1° comma, e 107 della Costituzione), circa la parità, nella composizione dell'organo, della rappresentanza di tutte le categorie dei magistrati, attribuendo una posizione di superiorità ad una delle categorie stesse.

La questione non è fondata.

È da premettere che, nel sistema adottato dalla Costituzione, eccetto alcune disposizioni fondamentali, come ad esempio quelle sancite dall'art. 48,

la disciplina della materia elettorale, date le modificazioni eventualmente determinate dalle mutate esigenze, resta deferita al legislatore ordinario (in proposito, da ultimo la sentenza n. 111 del 1963, relativamente all'elezione dei giudici costituzionali).

Il principio deve essere applicato anche per quanto attiene al Consiglio superiore della magistratura, per la formazione del quale, dal punto di vista dell'elettorato passivo, il precetto costituzionale esige soltanto che i componenti siano scelti fra i magistrati appartenenti alle varie categorie (art. 104, 4° comma).

Ora, né questo precetto, né l'altro contenuto nell'art. 107, 3° comma (secondo il quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni) possono ritenersi elusi, come si assume, per il fatto che la disposizione impugnata attribuisce un maggior numero di rappresentanti alla categoria dei magistrati di cassazione (compresi due con ufficio direttivo), in confronto alle altre due categorie.

Se è vero, infatti, che, secondo la Costituzione, a coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario, non si applicano le disposizioni relative all'ordinamento gerarchico statale, ciò non significa che, a tutti i magistrati ordinari, sia riconosciuta, sotto altro aspetto, una posizione di assoluta parificazione. Questa sussiste, invero, in relazione all'art. 101, 2° comma, della Costituzione (i giudici sono soggetti soltanto alla legge) per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni istituzionali e gli atti che ad esse si ricollegano, i quali devono essere emanati in base alla legge e sono sottratti a qualsiasi sindacato, che non sia quello espressamente previsto dalle leggi processuali. Non sussiste invece relativamente alla posizione soggettiva che, al di fuori delle predette funzioni, i magistrati assumono nell'ordinamento giudiziario; poichè anche l'art. 107, 3° comma della Costituzione, sopra citato, postula una differenziazione, che si riconnette ai tre gradi della giurisdizione previsti dall'ordinamento processuale. E, in attuazione appunto del precetto costituzionale, la legge del 24 maggio 1951, n. 392, stabilisce, nell'art. 1, che i componenti dell'ordine giudiziario, fatta eccezione per gli uditori, si distinguono in magistrati di tribunale, di corte di appello e di cassazione, comparsi il primo presidente, il procuratore generale e i magistrati con ufficio direttivo.

Ora, la disposizione impugnata ha preveduto una rappresentanza numerica più elevata per la categoria dei magistrati di cassazione, ispirandosi, non tanto al numero dei componenti delle varie categorie, quanto alla qualificazione di coloro che compongono l'anzidetta categoria dei magistrati di cassazione. E ciò, non soltanto in relazione alle esigenze del funzionamento del Consiglio superiore, dato il numero dei componenti e i compiti che gli sono assegnati, ma tenuto conto, in particolare, della maggiore esperienza dei magistrati di cassazione, derivante dalle funzioni alle quali essi pervengono a seguito delle selezioni previste dalla legge, e dal prestigio che coerentemente spetta ai magistrati stessi. Se quindi, nella disposizione impugnata, si riscontra una disparità di trattamento

fra le varie categorie dei magistrati, essa non può ritenersi in contrasto con la Costituzione, essendo consentito al legislatore ordinario, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, di disciplinare diversamente situazioni differenziate, quando, come nel caso, per le ragioni accennate, trovino logica giustificazione.

Né, d'altra parte, appare fondato il dubbio che l'accennata composizione dell'organo possa esercitare una qualche influenza sulle sue deliberazioni. Giacchè ad un tale inconveniente, se mai sussistesse, ovvierebbe la funzione equilibratrice, che, in seno al collegio, viene esercitata dai componenti, non magistrati, eletti dal Parlamento, fra i quali è scelto il vice-presidente (art. 104, 5° comma, della Costituzione).

6. Nella legge del 1958, (art. 23, 3° comma) alla distinzione fra le varie categorie dei magistrati, si fa riferimento, pure per ciò che riguarda l'elettorato attivo.

Anche questa disposizione è impugnata, perchè lederebbe il precetto dell'eguaglianza del voto, sancito dall'art. 48 della Costituzione e i principi che si desumono dagli artt. 104, 105 e 107, secondo i quali, nel Consiglio superiore, la magistratura dovrebbe essere rappresentata con carattere unitario ed omogeneo, e non già in relazione alle singole categorie dei magistrati.

La questione non può ritenersi fondata.

Il principio dell'eguaglianza del voto (che si assume violato), come ha precisato questa Corte nella sentenza n. 43 del 1962, deve intendersi nel senso del divieto del voto multiplo o plurimo e della pari efficacia potenziale del medesimo. Questo principio peraltro non appare vulnerato dalla disposizione denunciata. Con essa il legislatore ordinario attribuisce a tutti indistintamente i magistrati il diritto di partecipare alla formazione elettiva del Consiglio superiore, ma, per quanto attiene alla modalità dell'elezione, ha adottato il sistema della votazione per categorie, in corrispondenza con la eleggibilità, pure per categorie, stabilita dallo stesso art. 104 della Costituzione. Tale sistema, peraltro, dettato da apprezzabili ragioni di opportunità inerenti alla scelta del candidato, non impedisce che i magistrati siano posti in grado di esprimere il voto in condizioni di perfetta parità fra loro; e, rispetto all'eletto, con pari efficacia. Onde la composizione dell'organo resta omogenea, nel senso che i componenti, pur provenienti da categorie differenziate, si trovano tutti in posizione giuridica, sotto ogni aspetto, parificata.

D'altra parte, se è vero che la Costituzione prevede la distinzione per categorie, con riferimento soltanto all'elettorato passivo, da ciò non può derivare come si assume, la illegittimità delle norme di attuazione, per il fatto che, agli stessi criteri di ripartizione, si è attenuto per la formazione dei collegi elettorali. Giacchè la rispondenza fra questi e le condizioni di eleggibilità (come si è del resto già rilevato nella ricordata sentenza n. 111 del 1963) non può ritenersi ingiustificata, anche in questo caso, dato lo speciale carattere dell'organo elettivo, preposto dalla

Costituzione al governo della magistratura e per garantirne l'indipendenza.

Non è infine esatto il rilievo che, con il sistema della votazione per categorie, si riprodurrebbe nel Consiglio superiore, anche dal punto di vista formale, una rappresentanza di interessi non consentanea con il carattere unitario dell'organo, perchè una tale differenziazione deriverebbe, se mai sussistesse, non già dalla disposizione impugnata, bensì direttamente dallo stesso precetto costituzionale, che, per la scelta dei magistrati, alle varie categorie espressamente si riferisce.

7. Non è neppure fondata la questione relativa al 4° comma dell'art. 23, che esclude gli uditori giudiziari dall'elettorato attivo. È vero che questi, superate le prove del concorso, entrano a far parte della magistratura, ma non conseguono, perciò solo, la stabilità, né sono investiti per legge delle funzioni giudiziarie.

Essi infatti sono dispensati dal servizio se, entro quattro anni dalla nomina, non si presentano all'esame per la promozione ad aggiunto giudiziario, o se, nel detto periodo, non superano, per due volte, tale prova (art. 136 dell'ordinamento approvato con decreto del 20 gennaio 1941, n. 12, per questa parte tuttora in vigore e che riproduce disposizioni contenute nelle leggi precedenti). Ed inoltre, il conferimento delle funzioni giurisdizionali, in base all'ordinamento del 1941 (art. 129) e alle leggi successivamente emanate (11 ottobre 1942, n. 1352, art. 6; 14 febbraio 1948, n. 113, art. 1, e 15 febbraio 1956, n. 59), non spetta ad essi di diritto, come per gli altri magistrati, ma deriva da un provvedimento facoltativo, demandato, prima al Ministro per la giustizia, ed ora al Consiglio superiore della magistratura; provvedimento che può essere revocato. Ed è perciò che la già ricordata legge del 24 maggio 1951, n. 392, nella tabella allegata, non comprende gli uditori nelle tre categorie dei magistrati, ma li considera separatamente, e che la disposizione impugnata li esclude dal partecipare all'elezione dei componenti il Consiglio superiore.

La disposizione stessa quindi non può ritenersi in contrasto con l'esigenza costituzionale che tutti i magistrati partecipino alle elezioni dei componenti il Consiglio superiore, poichè gli uditori, per le ragioni accennate, non possono considerarsi magistrati compiutamente per tutti gli effetti preveduti dall'ordinamento. A questi soltanto, dato il delicato compito loro affidato nell'elezione, deve intendersi riferito il precetto della Costituzione; al quale si adeguano le norme di attuazione, assicurando il diritto di voto a tutti indistintamente i magistrati, compresi quelli fuori ruolo o con incarichi speciali, anche non giudiziari (art. 5 del decreto legislativo del 16 settembre 1958, n. 916, contenente disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195).

8. Dell'art. 11 è impugnato, come si è accennato, soltanto il 1° comma, circa il quale, nelle ordinanze, si pone in rilievo come la necessità della richiesta, da parte del Ministro, per promuovere le deliberazioni riguardanti i magistrati, sarebbe in con-

trasto con le disposizioni, fra loro coordinate, degli artt. 104, 1° comma, 105 e 110 della Costituzione. La richiesta, infatti, lederebbe l'autonomia del Consiglio superiore e quindi indirettamente dell'ordine giudiziario, limitando, o addirittura escludendo, l'attività dell'organo nelle materie indicate nell'art. 105, e mantenendo un'indebita ingerenza del potere esecutivo sullo stato giuridico dei magistrati.

Questa opinione si ricollega, come si accenna anche negli scritti difensivi, ad un'interpretazione restrittiva dell'art. 110 della Costituzione; nel senso che i servizi, l'organizzazione e il funzionamento dei quali spetta al Ministro, sarebbero soltanto quelli inerenti al personale delle cancellerie e segreterie, agli ufficiali giudiziari, alle circoscrizioni giudiziarie, ai locali, all'arredamento dei medesimi, ed, in genere, a tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Tale interpretazione non può essere accolta.

Dall'autonomia riconosciuta al Consiglio superiore, nelle materie indicate nell'art. 105 della Costituzione, non deriva, secondo che si sostiene, una netta separazione di compiti fra il Ministro guardasigilli e l'Organo preposto al governo della magistratura; come si verificherebbe se, a questo ultimo, fosse riconosciuta (il che non è, come risulta chiaro dai lavori preparatori) una autonomia integrale, compresa quella finanziaria, riguardante l'ordine giudiziario. Se quindi tale autonomia esclude (come pure si desume dai lavori preparatori) ogni intervento del potere esecutivo nelle deliberazioni concernenti lo *status* dei magistrati, non esclude peraltro, che, fra i due organi, nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite, possa sussistere un rapporto di collaborazione: il quale importa che i servizi, affidati al guardasigilli dall'art. 110 della Costituzione, non sono limitati a quelli sopra accennati, ma, vi si comprendono altresì, sia l'organizzazione degli uffici nella loro efficienza numerica, con l'assegnazione dei magistrati in base alle piante organiche, sia il funzionamento dei medesimi in relazione all'attività e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti.

Che in questo senso restrittivo debba intendersi l'art. 110 risulta anche dalla considerazione che al Ministro l'art. 107, 2° comma, della Costituzione attribuisce la facoltà di promuovere l'azione disciplinare, ed è confermato dal fatto che le attribuzioni anzidette e gli oneri finanziari che necessariamente vi si ricollegano, impegnano la responsabilità politica del guardasigilli, come esponente del Governo, verso il Parlamento, per l'esercizio dei poteri che istituzionalmente a questo competono.

Dalle osservazioni finora esposte discende che la richiesta, cui si riferisce la disposizione impugnata (richiamando espressamente l'art. 10, n. 1), considerata quale espressione della collaborazione, di cui si è fatto cenno, e volta a segnalare all'organo competente le esigenze sopra indicate, per i necessari provvedimenti, non può ritenersi, di per sé, lesiva dell'autonomia del Consiglio superiore, che ovviamente resta libero nelle sue determinazioni. Onde, sotto questo aspetto, la disposizione anzidetta, non può ravvisarsi in contrasto con i richiamati precetti costituzionali.

9. Tuttavia la disposizione stessa non sfugge al vizio di illegittimità se considerata in relazione alla portata che viene ad assumere nel sistema della legge del 1958, come mezzo esclusivo stabilito per promuovere l'attività del Consiglio su periere.

È da ricordare, in proposito, che, nel progetto ministeriale, la disposizione non era isolata, ma era seguita da un'altra, che attribuiva al predetto Consiglio, la facoltà di deliberare anche di ufficio, sentito il Ministro, il quale poteva fare osservazioni e proposte nel termine stabilito dallo stesso Consiglio. E, nella relazione, si chiariva che la disposizione era dettata dal concetto che l'autonomia dell'organo non poteva subire limitazioni, e dalla necessità di evitare che, un'eventuale inerzia del Ministro, potesse recar pregiudizio al funzionamento dei servizi.

Si trattava quindi di due disposizioni, dal necessario coordinamento delle quali, risultava chiarito che, alla richiesta del Ministro, non si poteva attribuire carattere determinante rispetto all'attività del Consiglio superiore, nelle materie di sua competenza: carattere che ha assunto invece, data la soppressione della seconda disposizione, nell'ulteriore elaborazione legislativa. Di guisa che il fatto che la disposizione impugnata sia rimasta isolata nel testo definitivo, sta a dimostrare che ad essa si è inteso attribuire carattere tassativo, nel senso di esclusività del potere attribuito al Ministro: condizionando, in tal maniera, come si rileva nelle ordinanze, l'attività dell'organo collegiale. Si verifica quindi la dedotta lesione dell'autonomia del medesimo in contrasto perciò con i precetti della Costituzione.

10. L'art. 17 della legge in esame, nella prima parte del 1° comma, come si è accennato, è impugnato, in quanto stabilisce che i provvedimenti del Consiglio superiore sono adottati con decreto del Capo dello Stato controfirmato dal Ministro, ovvero con decreto di quest'ultimo nei casi preveduti dalla legge, in contrasto con l'art. 105 della Costituzione.

La questione non è fondata.

È vero che, in base al precetto che distingue i magistrati secondo le funzioni, essi come si è già accennato, non possono ritenersi inquadrati nell'ordinamento gerarchico dell'amministrazione statale. Ma da ciò non deriva che la magistratura sia avulsa dall'ordinamento generale dello Stato, dato il carattere unitario del medesimo, in relazione al precetto dell'art. 5 della Costituzione. Ne consegue che ai magistrati, salve le garanzie per l'indipendenza, sono applicabili i principi fondamentali dell'ordinamento medesimo. A tali principi non ha inteso derogare il legislatore costituente, essendosi affermato, nella relazione al progetto, che, con le norme intese a garantire l'indipendenza della magistratura, non si intendeva stabilire una forma piena di autogoverno.

Ne deriva pertanto che i provvedimenti emanati dal Consiglio superiore, ai sensi dell'art. 105 della Costituzione e della disposizione dell'art. 17 della legge in esame, debbono assumere, dato il carat-

tere sostanzialmente amministrativo dei provvedimenti stessi, anche per quanto attiene al controllo finanziario, la forma che, sulla base dei principi fondamentali del sistema, è prescritta per i provvedimenti del genere: la forma cioè del decreto del Capo dello Stato controfirmato dal Ministro; ovvero di questo nei casi stabiliti dalla legge.

La disposizione impugnata pertanto non può ritenersi in contrasto con i precetti costituzionali richiamati, donde l'infondatezza della questione.

1) *Ancora un esempio di sapienza e di illuminata giustizia che ci viene dalla Corte Costituzionale.*

Sulla posizione costituzionale della Magistratura, sulla legittimità del suo organo di autogoverno, sui rapporti di quest'ultimo con l'esecutivo, si erano levate — e non sempre dal terreno della pura speculazione giuridica — brume di dubbi e di incertezze. Era necessario che la luce tornasse a diffondersi. E questo ha fatto la Corte Costituzionale, in quattro proposizioni.

2) *Prima proposizione: « i disegni di legge in materia costituzionale » di cui all'art. 72 della Costituzione non sono altro che i disegni di « leggi di revisione della Costituzione e (di) altre leggi costituzionali » di cui al successivo art. 138.*

La riserva della procedura di approvazione in aula vige solo per questo tipo di leggi. Per tutte le altre è pienamente legittima la procedura decentrata in Commissioni. Spetta all'apprezzamento politico del Parlamento attribuire efficacia di leggi costituzionali a determinati atti normativi, determinando così per i relativi progetti, l'operatività della riserva in questione.

Per le leggi ordinarie non c'è normalmente riserva, ma apprezzamento discrezionale, e la procedura decentrata è del tutto legittima.

Conclusione: l'isolamento di una categoria dogmatica di « leggi in materia costituzionale », altra da quella delle leggi costituzionali vere e proprie non è consentita. Il Consiglio Superiore della Magistratura, è stato legittimamente istituito dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, approvata in Commissione in sede deliberante dalla Camera dei Deputati.

3) *Seconda proposizione: esatto che i Magistrati non sono inseriti in un ordinamento di carattere gerarchico, ed altrettanto vero che essi, tutti, sono egualmente soggetti soltanto alla legge. Ma questo principio (non fosse altro, per la differenziazione insita nell'esistenza di gradi di giurisdizione) non impone di tener conto unicamente del dato numerico ai fini dell'elettorato passivo e non postula che non abbia affatto peso quanto ha tratto all'esperienza ed al prestigio derivanti e dall'anzianità e dalla selezione. Inesistenza di una gerarchia e pari soggezione alla legge non comporta di necessità l'implicazione dall'eguaglianza assoluta e l'abolizione di ogni considerazione di peso specifico.*

Tale argomento dà la chiave per risolvere, in senso positivo, la questione dell'elettorato attivo differenziato e della formazione dei collegi, dove è chiaro che non possa ravvisarsi voto multiplo. Appropria-

tamente qui viene ricordata la sentenza n. 111 del 1963, ed in genere la giurisprudenza della Corte, secondo la quale è consentito al legislatore ordinario di disciplinare diversamente situazioni differenti, quando ciò abbia adeguata giustificazione.

4) Terza proposizione: non si dice che ogni intervento del Ministro di Grazia e Giustizia nel funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura sia illegittimo. E non lo si può dire senza ignorare la realtà, dato che il Consiglio Superiore non dispone di un apparato burocratico, che, quanto meno, gli segnali l'esistenza di una materia del deliberare, compia le istruttorie, ecc.

Si dice, invece, che l'iniziativa del Ministro non è esclusiva; e si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge, in quanto stabilisce non potere deliberare il Consiglio senza l'impulso dell'esecutivo.

Giustissimo. Ma, ove si consideri l'impossibilità di una sanzione alla delibera del Consiglio Superiore, adottata in vigenza dell'art. 11, delibera che sia stata emessa senza richiesta ministeriale, ove si considerino, ancora, come dovuti gli atti amministrativi di esecuzione di siffatta delibera, dovuti — ripetiamo — in ogni caso, anche se il Ministro sia convinto dell'illegittimità di essa, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale assume — quanto meno in pratica — senso e valore di un Schlag in die Lehre, per altro altamente apprezzabile e di indubbia esattezza.

5) Quarta proposizione: i Magistrati non fanno parte dell'ordinamento amministrativo. Gli atti che li concernono non sono, quindi, atti (soggettivamente) amministrativi. Ma la Magistratura non è avulsa dall'ordinamento dello Stato, e ne segue quindi, in mancanza di una deroga espressa, le regole. Abbiamo quindi: a) delibere del Consiglio Superiore, che sono atti « di tipo » amministrativo; b) decreti del Ministro o del Capo dello Stato, che sono atti di mera esecuzione. Le delibere non possono essere sindacate se non in quella Sede di gravame che è il plenum del Consiglio Superiore; i decreti solo per vizio proprio, o per difformità dalla delibera che li determina, in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità. Ciò — naturalmente — restando salvo il controllo finanziario.

6) La nobiltà della sentenza che si è venuti riassumendo, rifulge allorché essa — trattando dell'indipendenza della Magistratura — istituzionalizza in una formula giuridica, l'esigenza morale della sua indipendenza.

« la Corte non può non rilevare — osserva la sentenza — che l'indipendenza della Magistratura trova la prima e fondamentale garanzia nel senso del dovere dei Magistrati e nella loro obbedienza alla legge morale, che è propria all'altissimo ufficio e che consiste nel rendere imparzialmente giustizia; principi questi ai quali si è costantemente uniformata la Magistratura italiana ». Non si poteva dire meglio: e la Corte in queste brevi frasi si è veramente resa interprete dello stato d'animo di tutto il Paese.

CORTE COSTITUZIONALE - Questione di legittimità costituzionale pormossa da Consiglio comunale - Inammissibilità. (Corte Costituzionale, 13 dicembre 1963, n. 157 - Pres.: Ambrosini; Rel.: Bianca).

Il Consiglio comunale, nel corso d'un procedimento relativo alla decadenza di componenti la commissione amministrativa di aziende municipalizzate, non può sollevare questioni di costituzionalità.

Con questa sentenza la Corte ha confermato la natura eccezionale della funzione giurisdizionale attribuita ai Consigli comunali (e provinciali) limitatamente alla materia elettorale, escludendo ancora una volta che il Consiglio comunale possa, in occasione di procedimenti amministrativi, sollevare questioni di costituzionalità.

La sentenza così motiva:

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre innanzi tutto esaminare l'eccezione d'inammissibilità fondata sugli artt. 1 leggi costituzionali 1948, n. 1 e 1953, n. 1, nonchè sull'art. 23 legge 1953, n. 87: infatti l'Avvocatura dello Stato assume che il procedimento, attraverso cui il Consiglio comunale dichiara la decadenza d'un componente della commissione amministrativa di una azienda municipalizzata, non è giurisdizionale; perciò, nel corso di tale procedimento non potrebbe essere proposta una questione di legittimità costituzionale.

L'eccezione è fondata.

Il Consiglio comunale non ha di regola funzioni giurisdizionali; ma le svolge eccezionalmente quando decide delle controversie in materia elettorale: e questa singolare potestà, com'è noto, ha la sua origine in un'antica tradizione di autonomia cittadina, alla quale si richiama il principio che primo giudice della composizione d'un organo eletto dal popolo debba essere lo stesso organo su cui è confluito il voto popolare. Poichè invece la commissione amministratrice dell'azienda municipalizzata si compone di persone non elette col voto cittadino, ma nominate dal Consiglio comunale, le deliberazioni consiliari che le riguardano non toccano la materia del contenzioso elettorale e in conseguenza non sono atti giurisdizionali. Il Consiglio comunale, avendo la potestà di nomina e di controllo delle commissioni amministratrici, quando dichiara la decadenza d'un loro componente, esercita nient'altro che questa potestà e pertanto svolge attività amministrativa.

Il relativo procedimento è analogo a quello, ritenuto da alcuni giurisdizionale, che conduce alla dichiarazione di decadenza d'un consigliere comunale (art. 160 R. D. 12 febbraio 1911, n. 297); ma l'analogia è solo parziale ed esteriore, determinata soprattutto dalla stessa esigenza di interessare i cittadini all'attività delle aziende comunali (onde la facoltà dell'elettore o del contribuente di avanzare una proposta di decadenza) e di mettere gli stessi componenti della commissione ammini-

stratrice in condizione di difendersi. Del resto per escludere la giurisdizionalità del procedimento riguardante le commissioni amministrative, può anche rilevarsi innanzi tutto che la dichiarazione relativa alla decadenza d'un consigliere comunale apre il campo ai vari stadi tipici del c. d. conten- zioso elettorale in virtù dell'art. 160, terzo comma, mentre niente di simile ha disposto il legislatore rispetto alla dichiarazione di decadenza d'un com- ponente della commissione amministratrice di azien- de municipalizzate: per cui è da credere che, in quest'ultimo caso, dopo la dichiarazione del Con- siglio comunale si debba seguire la via della giuri- sdizione amministrativa ordinaria; o può rilevarsi, in secondo luogo, che un semplice regolamento esecutivo, come quello che conferisce al Consiglio comunale la potestà di dichiarare la decadenza dei componenti le commissioni amministrative, non poteva introdurre una nuova giurisdizione ed esten- dere ad altra materia una potestà giurisdizionale avente carattere di eccezionalità e limitata alle controversie elettorali.

Si conclude che il Consiglio comunale, nel corso d'un procedimento relativo alla decadenza di com- ponenti la commissione amministratrice di aziende municipalizzate, non può sollevare questioni di costituzionalità.

CORTE COSTITUZIONALE - Conflitto di attribuzione non attuale - Inammissibilità. (Corte Costituzionale 19 dicembre 1963, n. 164 - Pres.: Ambrosini; Rel.: Ca- stelli Avolio - Regione Autonoma della Sardegna c. Presidente del Consiglio).

Non è ammissibile la richiesta preventiva di rego- lamento di competenza.

Per una più completa cognizione delle questioni, si ritiene opportuno trascrivere integralmente la moti- vazione della sentenza:

1. Superata la fase del procedimento riguardante la domanda di sospensione, viene ora la causa all'esame della Corte per la decisione del merito. Il quale è sostanzialmente prospettato dalle parti in causa sotto tre distinti riflessi: a) illegittimità, in se stesso, del provvedimento impugnato, in quanto, con conseguente invasione della sfera di competenza della Regione, sarebbe errata la attribuzione del carattere demaniale allo stagno Tortoli; b) inva- sione della sfera di attribuzione della Regione, in quanto al provvedimento si attribuisca l'effetto consequenziale della revoca o decadenza della con- cessione di pesca fatta dalla Regione in tempo anteriore alla dichiarazione di demanialità dello stagno; c) se al procedimento non si riconosca tale effetto consequenziale, si richiede dalla Corte una pronuncia preventiva circa l'attribuzione, in base alla norma statutaria (art. 3, lettera i, dello Statuto speciale), del potere della Regione di prov- vedere alle concessioni di pesca anche se si tratti di acque marittime.

2. Sul primo punto — a parte ogni questione sulla competenza della Corte all'accertamento della demanialità dello stagno, quale presupposto del conflitto di attribuzione — la difesa della Regione non ha insistito; si deve ritenere che abbia, anzi, abbandonato ogni richiesta in proposito. Già nel ricorso si adombrava un'interpretazione del prov- vedimento impugnato, indipendente da ogni accer- tamento sulla demanialità e da una possibile con- seguente questione che implicasse un conflitto di attribuzione, quando si affermava che la interpre- tazione del decreto impugnato poteva risolversi in una mera affermazione relativa alla proprietà dema- niale dello stagno, senza incidere sui diritti di pesca che su di esso si esercitano: il che significa completa indipendenza della dichiarazione di demanialità dello stagno dalla concessione di pesca precedentemente accordata alla Regione quando lo stagno era formalmente incluso fra i beni di sua pertinenza a norma dell'art. 14 dello Statuto regionale. Da ultimo poi, nella seconda memoria, conclusiva del procedi- mento, la difesa della Regione, dopo aver rile- vate le affermazioni contenute nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, che un provvedimento di decadenza della concessione assentita dalla Regione « non è stato ancora emanato e, in verità, nep- pure in concreto minacciato », e che un atto di ingerenza diretta dell'Amministrazione statale in tema di diritto di pesca non sarebbe implicito nel decreto ministeriale impugnato, nè dovrebbe essere prospettato come un suo necessario sviluppo, in base a queste affermazioni dichiarava che, se così dovesse ritenersi, il campo della competenza ammi- nistrativa regionale non sarebbe stato invaso, nè i suoi confini risulterebbero contestati. Onde apertamente riconosceva che « conseguentemente il ricorso potrebbe essere considerato come una pre- cauzione inutile ».

Se così è — ed è, come si vedrà — non vi sarebbe luogo ad un giudizio per conflitto di attri- buzione.

3. È vero — e questo riguarda il secondo punto innanzi ricordato — che l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto di potere affermare, in un primo momento, che la nuova qualificazione delle acque, siccome acque salse o salmastre, come tali facenti parte del demanio marittimo ai sensi dell'art. 28 del Codice della navigazione e in relazione all'art. 14 dello Statuto sardo, comporterebbe la illegittimità della concessione precedentemente accordata dalla Regione; e questa spiega che sarebbe stata indotta a proporre il ricorso per conflitto di attribuzione per il caso che l'Amministrazione dello Stato inten- desse, appunto, essendosi modificata la qualifica- zione delle acque dello stagno, non fare una mera questione di proprietà, ma mettere in discussione il potere della Regione di rilasciare concessioni di pesca nelle dette acque. Aggiunge, anzi, la difesa della Regione, che questa ipotesi potrebbe forse trovare un fondamento nell'ordine dato, nella seconda parte del provvedimento impugnato, alla Intendenza di finanza di Nuoro di « provvedere alla formale presa di possesso dello stagno ». Ma, in verità, il provvedimento impugnato non legit-

tima affatto simili illazioni e quella perentoria conclusione. In esso si premette che lo stagno, quale bene di demanio marittimo, come tale riconosciuto a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, doveva rimanere escluso dall'elenco dei beni trasferiti alla Regione sarda, e che pertanto si era reso necessario provvedere alla sua restituzione formale al demanio pubblico dello Stato, e si dispone, con l'art. 1, la revoca del trasferimento alla Regione dello stagno, in primo tempo avvenuta in base all'art. 14 dello Statuto sardo, e, con l'art. 2, si manda all'Intendenza di finanza di Nuoro di provvedere alle conseguenti « variazioni delle scritture ipotecarie o catastali » e di provvedere, con le Amministrazioni interessate, « alla formale presa di possesso della realtà, quale bene del demanio pubblico marittimo ». Ma, provvedere alle variazioni sui registri immobiliari e prendere il formale possesso della « realtà », cioè del bene immobile, da parte dell'autorità marittima non significa far decadere tutti i diritti che siano stati legittimamente costituiti sull'immobile, e quindi anche la concessione di pesca, a suo tempo accordata dalla Regione quando aveva potestà di accordarla in base ad una norma statutaria ed ha ancora potestà di farlo in base alla norma stessa tuttora in vigore. Sembra di tutta evidenza che, in siffatte circostanze, occorre una dichiarazione espressa di decadenza della concessione assentita dalla Regione, e solo di fronte ad un atto simile o ad una sia pure non formale ma chiara, univoca determinazione di volontà dell'Amministrazione nel senso della decadenza della precedente concessione fatta dalla Regione, poteva questa ritenersi legittimata a proporre il conflitto di attribuzione, per non sentir menomato il suo diritto — riconosciuto altresì da questa Corte con le ricordate sentenze, nn. 23 del 1957 e 49 del 1958 — ad accordare le concessioni di pesca anche in acque marittime, sia pure con certe limitazioni, nell'interesse nazionale, e quindi d'intesa con la competente Amministrazione statale.

4. La mancanza di un atto formale o, almeno, di una univoca non formale manifestazione di volontà — come pure è stato ammesso da questa Corte (v. sentenze 18 gennaio 1957, nn. 11 e 12) — con cui si affermi il diritto di esercitare un potere, per competenza propria, in contrasto con l'affermazione di altro ente o amministrazione che pretenda che quel potere a sè competa, non può legittimare, come precedentemente si è visto, l'ammissione del procedimento per conflitto di attribuzione dinanzi a questa Corte. A parte il rilievo — che pure è stato fatto dall'Avvocatura dello Stato in occasione della discussione orale — che agendosi, in materia, in via di ricorso, una richiesta preventiva di regolamento di competenza, cui in definitiva è giunta la difesa della Regione, costituirebbe una domanda nuova e perciò inammissibile, l'istituto del conflitto di attribuzione deve essere mantenuto entro i confini ad esso segnati dalla Costi-

tuzione, per non trasformare la Corte costituzionale in un organo meramente consultivo. Né si vede come la Corte possa preventivamente esaminare un caso che può dar luogo a conflitto di attribuzione, quando, in mancanza di una precisa determinazione dei presupposti, delle ragioni e dei motivi che possano indurre, in concreto, un ente od una amministrazione ad affermare la propria competenza, la Corte dovrebbe decidere in base ad astratte formulazioni di ipotesi, che potrebbero non trovare concreto riscontro nella realtà. E pertanto, rispetto al caso in esame, soltanto quando venisse revocata o dichiarata decaduta la concessione di pesca accordata dalla Regione, o, sia pure non formalmente, ma in modo chiaro, fosse espressa la volontà, in tal senso, dall'Amministrazione, solo allora, palesandone i concreti motivi, la Corte potrebbe giudicare se il caso possa essere inquadrato entro la sfera di un conflitto di attribuzione costituzionalmente rilevante e se, nel merito, competa il potere all'Ente o all'Amministrazione che ha agito.

Sotto tutti i profili il ricorso proposto dalla Regione sarda è pertanto da dichiarare inammissibile.

Con questa sentenza la Corte conferma l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di competenza, che porterebbe ad una pronuncia meramente ipotetica, ma con una motivazione, che, interpretando estensivamente l'art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87, riconduce l'atto, con cui lo Stato e la Regione invadono la sfera di competenza riservata alla Costituzione all'altro ente, ad una qualsiasi non formale purchè univoca manifestazione di volontà, che determini con precisione i presupposti, le ragioni ed i motivi, che inducono uno dei due enti in conflitto ad affermare la propria competenza.

Il conflitto, perchè possa esserne chiesta la risoluzione alla Corte, deve essere, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 39 legge 11 marzo 1953, n. 87, positivo e reale; ma l'atto concreto che lo pone in essere, non è necessario che abbia i requisiti, di forma e di sostanza, del provvedimento amministrativo. Non solo una circolare, che dia istruzioni ad organi periferici, ma qualunque manifestazione univoca di volontà, ancorchè non formale, è sufficiente a porre in essere il conflitto ed a legittimare la proposizione del ricorso per regolamento di competenza.

La sentenza, perciò, non pregiudica, a nostro avviso, la questione relativa all'ammissibilità del ricorso prima che sia emanato un provvedimento con efficacia esterna quando fra Stato e Regione non si sia potuto raggiungere una intesa sulla ripartizione di competenza, essendo, peraltro, ben precisi e determinati i presupposti, le ragioni e i motivi, per cui entrambi gli enti ritengono di affermare la propria competenza. In tal caso, infatti, il ricorso non potrebbe dirsi proposto per il regolamento preventivo di competenza, perchè il conflitto sarebbe in atto; reale, preciso e determinato nei suoi presupposti e nel suo contenuto.

CORTE DI CASSAZIONE

DEMANIO - Aerodromi militari - Suolo - Esclusione.

(Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 1710/63 - Pres.: Stella Richter; Est.: Rossano; P. M.: Mac-carone (conf.) - Amministrazione Difesa Aeronautica c. Comune Catania).

Gli aerodromi, se destinati alla difesa nazionale, appartengono al demanio statale.

La natura demaniale si riferisce alle sole opere che sono il risultato dell'attività dell'uomo e non al suolo che è da esse separabile, secondo quanto risulta dal titolo o dalla legge.

La sentenza è pubblicata in « Giust. Civ. », 1963, I, 1811.

L'argomento centrale della Corte può riassumersi in questa proposizione: « gli aerodromi, se destinati alla funzione della difesa nazionale, in quanto sono opere con immediata destinazione alla funzione, non possono che appartenere allo Stato »; la parola « opere » comprende, secondo il significato suo proprio, i beni che siano il risultato dell'attività dell'uomo, non le cose naturalmente esistenti, quindi le costruzioni, non anche il suolo ».

Il salto logico dal quale è viziata la sentenza risulta evidente sol che si rifletta che il concetto di « opera » nei riguardi di un aerodromo non ha la stessa portata che ha nei riguardi di altre parti del demanio militare classico ad esempio le fortezze.

In un aerodromo è da escludere che le « opere » possono limitarsi solo alle costruzioni vere e proprie (aviorimesse, edifici per la truppa, per il comando, ecc.), esse comprendono certamente anche le piste che non è agevole distinguere dal suolo, tanto più che, per certi aerodromi (e particolarmente per quelli militari) sono costituite proprio solo dal suolo appena spianato e ripulito dalle piantagioni.

Il vizio è tanto più grave in quanto, col progresso e la trasformazione della organizzazione della difesa nazionale e dei suoi strumenti, appare ormai inadeguato l'uso dei criteri tradizionali per identificare le cose appartenenti al demanio militare, non potendo più la categoria delle opere destinate alla difesa nazionale limitarsi a comprendere solo le costruzioni intese nel senso classico di opere eseguite sopra il suolo ma dovendo sempre più comprendere le opere eseguite sotto il suolo stesso.

La verità è che come dice giustamente il GUICCIARDI (Il demanio); « Cedam », 1934, pag. 114) « nel demanio militare non rientrano diritti reali parziari » e se una porzione del suolo viene trasformata in un bene che sia suscettibile di utilizzazione diretta per la difesa nazionale (aerodromo) questo bene diventa integralmente demaniale non appena la trasformazione è completata dato che con questa trasformazione si verifica la combinazione dei due mondi, oggettivo e soggettivo, essenziali per l'inizio della demanialità (v. GUICCIARDI, op. cit., pag. 164).

E, secondo noi, il pensiero del Guicciardi dev'essere chiarito e integrato nel senso che, con questa trasfor-

mazione, si determina il trasferimento dell'immobile al demanio militare dello Stato, sia che esso già appartenesse al patrimonio dello Stato (o ad altra categoria di demanio), sia che esso appartenesse a privato proprietario.

In altri termini, il fatto amministrativo « esecuzione di opera destinata alla difesa nazionale » costituisce modo di acquisto della proprietà demaniale, fermo restando, beninteso, il diritto del precedente privato proprietario all'indennizzo dovuto a tutti coloro che subiscono espropriazioni a causa di pubblica utilità. Che di questo, in sostanza si tratta: di una espropriazione per pubblica utilità effettuata in forme diverse da quella ordinaria, ma non per ciò solo lesiva delle situazioni di interesse legittimo e di diritto subiettivo che si presentano a fronte di qualsiasi ordine di espropriazione che anzi l'effettiva esecuzione dell'opera destinata alla difesa nazionale da parte dell'autorità pubblica cui spetta la competenza di eseguirla elimina in radice ogni dubbio per eventuali vizi di sviamento di potere o di cattivo uso di esso.

Probabilmente, ed è questo uno spunto suscettibile di proficuo approfondimento, bisognerà convincersi che la categoria dell'acquisto per accessione nello istituto della proprietà demaniale funziona in senso inverso a quello regolato in relazione all'istituto della proprietà privata.

Dobbiamo convenire che la giurisprudenza della Corte Suprema è finora orientata in senso nettamente contrario, in quanto esclude recisamente che la proprietà dell'immobile che sia stato trasformato mediante esecuzione di opera pubblica, si trasferisca nella Amministrazione senza che si faccia luogo alla regolare procedura di espropriazione (v. per tutte sent. n. 2087/60 delle Sezioni Unite in questa « Rassegna », 1960, pag. 78), ma è anche vero che la stessa giurisprudenza riconosce esplicitamente che il diritto del privato proprietario si limita al risarcimento del danno essendo « inconcepibile la restituzione del bene occupato, stante la radicale trasformazione da questo subito per effetto della attuazione dell'opera pubblica ».

Sulla particolare natura degli aerodromi e sulla loro connessione essenziale con la difesa nazionale v. infra, pag. 194.

IMPOSTA DI REGISTRO - Sentenze - Imposta di registro sulle sentenze - Limiti di applicazione.

(Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 2495/62 - Pres.: Celentano; Est.: Del Conte; P. M.: Tavolaro (conf.) - Frascaro c. Amministrazione Finanze dello Stato).

A norma dell'art. 93 n. 1 della legge di registro, l'imposta sulle convenzioni si applica a tutte le parti contraenti; viceversa, l'imposta sulle sentenze, prevista dal n. 2 dello stesso art. 93, prescinde dalla partecipazione all'atto o al contratto

enunciato ed ha riguardo unicamente alla posizione formale di parti istanti o che fanno uso della sentenza. Pertanto essa comprende anche coloro che siano del tutto estranei all'atto o al contratto medesimo.

La motivazione della sentenza, che ha accolto la tesi dell'Amministrazione, è sostanzialmente riprodotta sulla massima.

IMPOSTA DI REGISTRO - Transazione dichiarativa - Transazione novativa - Contratto d'appalto stipulato in occasione di transazione novativa. (Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 2526/62 - Pres.: Celentano; Est.: Bartolomei; P. M.: Pedace (conf.) - Soc. Fabbrica Accumulatori Partenope (F.A.P.) c. Amministrazione delle Finanze).

Ai sensi dell'art. 60 della legge di Registro, mentre l'atto contenente una transazione dichiarativa è soggetto a tassa fissa, quello contenente una transazione novativa è invece soggetto alla tassa dovuta secondo la natura del negozio attraverso il quale le parti hanno novato la preesistente situazione giuridica.

Pertanto, se in occasione di una transazione novativa, è stato stipulato un contratto di appalto, l'atto contenente l'appalto e la transazione è soggetto alla tassa di registrazione dovuta per l'intero ammontare del prezzo di appalto, anche se, ai fini specifici della transazione sia, stata utilizzata solo una parte del predetto prezzo.

Le conclusioni, cui è pervenuta la sentenza che si annota, non possono non essere condivise. Gravi perplessità suscita, invece, l'iter logico della decisione.

In sostanza il ragionamento della Cassazione è il seguente: premesso che la transazione ha normalmente natura dichiarativa, nel senso che essa tenderebbe non già a modificare la preesistente situazione giuridica, ma solo ad accertarla con efficacia tra le parti, si afferma che unicamente a tale situazione sarebbe applicabile la prima parte dell'art. 60 della legge del Registro relativa alla tassa fissa di registrazione. Ove le parti eliminando la insorta controversia dessero, invece, vita ad un nuovo rapporto negoziale, la transazione assumerebbe carattere novativo; in tal caso, dovendosi considerare come effettivamente conclusi due distinti negozi (il negozio nuovo, i cui effetti vengono utilizzati ai fini della transazione, nonché la transazione stessa), l'art. 60 sopracitato, ai fini della registrazione dell'atto, darebbe la prevalenza al nuovo negozio con la conseguenza che questo ultimo andrebbe tassato secondo la natura sua propria.

Appare evidente che tale ordine di idee si inserisce in quell'orientamento che afferma la natura dichiarativa della transazione (così, in dottrina, POLACCO: Del contratto di transazione, Roma 1921; GROPALLO: La natura giuridica della transazione, in « Riv. Dir. Civ. », 1931, 320; BUTERA: Delle transazioni, Torino, 1933; STOLFI: La transazione, Napoli, 1931; COVIELLO: Trascrizione, in « Nuovo Dig. it. », XII, 2, 290; più di recente, cfr. CARRESI, La transazione, in « Trattato dir. civ. it. », Torino,

1954); orientamento che, pur potendosi considerare tradizionale in senso eminentemente storico (si riallaccia, infatti, al diritto intermedio ed alla letteratura francese formatasi intorno al Code Napoléon), deve considerarsi — nel vigore del nuovo Codice ed alla luce dei più recenti studi (cfr. VALSECCHI: La transazione, in « Trattato dir. civ. it. », a cura di CICU e MESSINEO, Milano, 1954; PUGLIATTI: La transazione, in « Comm. cod. civ. », Firenze, 1949; SANTORO PASSARELLI: La transazione, Napoli, 1958. Ancora sotto l'impero del vecchio codice si esprimevano per la costitutività della transazione: NICOLÒ: Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell'obbligazione, in Annali Università di Messina, vol. VII, 1932-33, 377; GUICCIARDI, La transazione degli enti pubblici, in « Arch. Dir. Pen. », 1936, I, 64; VITERBO: L'assicurazione della responsabilità civile, Milano, 1936; GIORGIANNI: Il negozio di accertamento, Milano, 1939), definitivamente superato.

Se questo è vero, la decisione della Cassazione appare manchevole nel suo stesso presupposto.

È, però, da ritenere che al fondo di siffatta impostazione della sentenza in esame sia quel particolare atteggiamento della dottrina tributaria, che (in ciò divergendo dalla soluzione civilistica) ripete ancor oggi il dogma della dichiaratività della transazione (così, tra i maggiori, UBERTAZZI: La legge del registro, Casale Monferrato, 1924, 241; CAPPELLOTTI: Le tasse di registro, Venezia, 1932, 551; JARACH: Principi per l'applicazione delle tasse di registro, Padova, 1937, 46 sgg.; e, più di recente, UCKMAR: La legge del registro, Padova, 1953, I, 185 e II, 405; JAMMARINO: Commento alla legge sulle imposte di registro, Torino, 1959, I, 566; così anche BERLIRI: Le leggi di registro, Milano, 1960, 391, il quale, però, con maggior consapevolezza, precisa che, ove non vi fosse la regola enunciata nel 1° comma dell'art. 60, la transazione non andrebbe soggetta alla semplice tassa fissa, ma ad una tassa graduale o proporzionale).

La decisione annotata sembra, tuttavia, andare oltre queste affermazioni (che, valide su di un piano unicamente tributario, non possono essere estese oltre l'ambito del 1° comma dell'art. 60: nè può in questa sede affrontarsi il raffronto tra detta norma e i principi del Codice civile), affermando genericamente un preteso carattere dichiarativo della transazione, con un riferimento (non si sa bene quanto consapevole) a funzioni di accertamento, che parrebbe riecheggiare la vecchia tesi dottrinale della qualificazione dell'atto di transazione come negozio di accertamento.

In questo senso la sentenza non fa che inserirsi in un insegnamento ormai tradizionale. Tuttavia, ai fini della presente decisione, sarebbe stato preferibile procedere in un diverso ordine concettuale, che — evitando di prendere posizione sul problema della natura dichiarativa o costitutiva della transazione — avrebbe consentito alla Cassazione di sottrarsi alla esigenza di certe affermazioni, quanto meno discutibili.

Come s'è visto in precedenza, infatti, la sentenza, premessa la affermazione circa la natura normalmente dichiarativa dell'atto transattivo, ha poi fatto

leva, per giungere alle conclusioni accolte, sul concetto di transazione novativa, tale ritenendo tipicamente l'ipotesi in discussione. Ed allora, il richiamo alla normale dichiaratività della transazione appare inconferente, ben potendosi risolvere la questione in esame nell'ambito esclusivo del concetto di transazione novativa. Si trattava, infatti, di una pluralità di controversie, insorte tra le parti in dipendenza dell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, controversie che erano state transatte mediante posizione di un nuovo (e complesso) regolamento negoziale. Discutendosi dell'applicazione della tassa di registro, la Cassazione ha ritenuto trattarsi di una transazione con effetti novativi stabilendo conseguentemente l'applicabilità alla specie della seconda parte dello art. 60 della legge del registro.

Giova soffermarsi brevemente su questi concetti.

* * *

Non par dubbio che, ai fini dell'imposta di registro, debba farsi distinzione tra transazione novativa e non novativa, dovendosi applicare soltanto nella seconda ipotesi la tassa fissa. In questo senso è esplicito l'art. 60 della legge sul registro, con una norma che — considerata in relazione all'epoca in cui fu posta — appare retrospettivamente come un esempio notevole di anticipazione sulla futura legislazione. Vigente l'art. 1772, I comma Codice civile 1865, infatti, era opinione assolutamente dominante che la transazione non potesse produrre effetti novativi sui rapporti preesistenti (in tal senso tutti gli autori meno recenti: unica voce in contrario quella del NICOLÒ, op. cit., il quale, partendo dal presupposto che può aversi novazione sia quando il secondo rapporto costituito dalla dichiarazione novativa si viene a trovare in una situazione di obiettiva incompatibilità con il rapporto al quale si è sostituito, sia quando la incompatibilità fra i due rapporti non attiene alla loro natura ma deriva da uno speciale atteggiamento della volontà delle parti (animus novandi), deduceva essere ben concepibile una transazione la quale, realizzando una situazione di diritto obiettivamente incompatibile con quella precedente, ne determinasse l'estinzione per una forza che è nella natura delle cose prima ancora che nella volontà degli uomini. Sulle orme di NICOLÒ cfr. anche GIORGIANNI, op. cit. Una impostazione originale del problema, sotto il profilo della rinnovazione del negozio, era in CARNELUTTI, Documento e negozio giuridico, in « Riv. dir. proc. civ. », 1926, 181 sgg.).

Il nuovo Codice, affermando all'art. 1976 che la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, ha riaperto la disputa. Facendo leva sulla dizione letterale dell'art. 1976 (senza peraltro approfondire ulteriormente il problema) ammettono l'idoneità della transazione a produrre effetti novativi il VALSECCHI ed il CARRESI. Anche il BETTI: Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1955, 263 sgg., pur ritenendo che si tratti di istituti sostanzialmente differenti, ammette che la transazione possa avere effetti novativi. Gravi e sostanziali critiche, dalle quali non può prescindersi, sono state però autorevolmente mosse a tale

concezione (PUGLIATTI: Della transazione, in « Comm. cod. civ. », Firenze, 1949, 448 sgg.; SANTORO PASSARELLI, op. cit.). Si è, così, detto che il termine di novazione in riferimento alla transazione sarebbe usato dalla legge in senso improprio, per indicare ogni ipotesi di sostituzione di una precedente situazione con altra successiva, posta in essere appunto con il negozio transattivo. Ma la inidoneità della transazione a produrre effetti novativi in senso tecnico si dovrebbe desumere dalla struttura diversa e reciprocamente incompatibile dei due istituti (così SANTORO PASSARELLI, op. cit., 83).

Il problema merita una ulteriore considerazione.

* * *

Precisiamo immediatamente che non si tratta di vedere se l'effetto novativo sia tipico e costante della transazione. Su questo punto non si fa questione. Lo stesso art. 1976 Codice civile., ammettendo la possibilità che il rapporto preesistente sia estinto per novazione, fa intendere che si tratta di una mera eventualità. Occorre invece indagare se la produzione di effetti novativi sia compatibile con lo schema negoziale della transazione, in rapporto alla struttura dei due istituti.

Per esprimere il concetto della funzione della novazione si parla spesso di causa novandi. L'espressione è impropria, se si accetta la tesi secondo la quale la novazione non è (o almeno non è necessariamente) un negozio tipico, individuato e distinto dagli altri previsti dal nostro ordinamento, ma è invece un evento in rapporto di effetto a causa con un precedente atto. Tale tesi è confortata dal testo legislativo, il quale ricollega l'effetto estintivo ad ogni ipotesi in cui si abbia sostituzione della obbligazione originaria con quella successiva, richiedendo solamente l'aliud novi e l'animus novandi. Non v'è dubbio che il concorso di questi due requisiti non è di per sé sufficiente ad individuare un contratto tipico. È vero piuttosto che l'art. 1234 Codice civile, introduce un elemento causale che potrebbe indurre a conclusioni diverse; ma di tale articolo vedremo in seguito la portata e il valore. Quindi, anziché di novazione dovrà più correttamente parlarsi di effetti novativi, collegati ad un atto negoziale che può assumere una qualunque delle forme previste dall'ordinamento, esclusi — ben s'intende — quei negozi che per loro struttura sono inidonei a tali effetti.

Quanto si è detto finora non esclude che le parti possano dare vita a un distinto negozio innominato, che sia rivolto unicamente al fine di novare. In questo caso legittimamente potrà dirsi che si è posto in essere un negozio individuato dalla specifica causa novandi, cioè dalla funzione di estinguere una precedente obbligazione per creazione di altra successiva, che alla prima si sovrappone. Qui acquista il suo pieno rilievo la norma dell'art. 1234 Codice civile la quale, stabilendo che la novazione è senza effetto nel caso di inesistenza (o di nullità) dell'obbligazione originaria, fa in sostanza riferimento a una ipotesi di mancanza di causa, che determina secondo i principi il venir meno del negozio di novazione. In questo caso veramente può parlarsi con piena consapevo-

lezza tecnica di causa novandi, giacchè si è presenza in di un elemento essenziale del contratto, che proprio da tale elemento è individuato e scolpito nella sua struttura tipica. Ma fuori di questa ipotesi, che è concettualmente l'eccezione, la regola rimane pur sempre che l'effetto novativo può nascere da un qualsiasi contratto, il quale — inquadrandosi nella propria struttura causale — produrrà, oltre i suoi effetti tipici, anche ulteriori effetti novativi, perchè la volontà delle parti si è a ciò specialmente indirizzata. Pertanto non è necessario che gli effetti novativi siano individuati da una causa tipica.

In altri termini, quel che la legge costantemente richiede è l'*animus*, cioè la volontà delle parti di novare; ciò, però, non significa che l'*animus* non possa essere inserito in un negozio individuato da una causa tipica diversa da quella novandi, di modo che il negozio oltre i suoi effetti normali produca anche effetti novativi. Una tale coesistenza sarebbe impossibile solo quando la causa tipica del negozio fosse concettualmente incompatibile con la novazione. Così non potrebbero le parti fare ricorso a un negozio di accertamento (ove si ammetta tale figura negoziale) al fine di novare, giacchè la funzione di accertamento importa per definizione la conservazione del rapporto accertato. Ma questo non è il caso della transazione rispetto alla quale, dopo gli ampi risultati ottenuti dalla dottrina più recente (SANTORO PASSARELLI, op. cit.), sarebbe veramente un fuor d'opera insistere sul punto che essa non può inquadrarsi nella figura dell'accertamento.

* * *

Richiamati i suesposti principi in materia di novazione, sembra agevole dedurre che non si potrebbe per la transazione invocare contro l'ammissibilità di effetti novativi l'impossibilità concettuale di ammettere la simultanea presenza di due distinte cause negoziali (e « novandi » e « transigendi »), Il riferimento alla causa novandi, infatti, è legittimo solo nell'ipotesi in cui la novazione sia attuata mediante uno specifico negozio individuato dalla unica funzione di estinguere una precedente obbligazione mediante l'assunzione di un'altra. Ma in tutte le altre ipotesi (che costituiscono, come si è visto in precedenza, la normalità) l'effetto novativo non discende da una specifica causa dello stesso genere, qualificandosi, al contrario, come conseguenza ulteriore di un distinto schema negoziale.

Sotto questo profilo, per affermare l'inidoneità della transazione a novare i precedenti rapporti sui quali essa opera, dovrebbe affermarsi l'impossibilità concettuale di apporre alla tipica causa transigendi un ulteriore atteggiamento della volontà delle parti, indirizzata all'estinzione per novazione dei precedenti rapporti obbligatori. Nulla, però, consente una simile affermazione. Al contrario ci sembra che l'estinzione del rapporto litigioso possa essere, in un certo senso, normale alla composizione della lite, in quanto mezzo ed, a un tempo, effetto della composizione: mezzo, in quanto inquadrabile nell'ambito delle concessioni che le parti reciprocamente si fanno; effetto, in quanto dal nuovo assetto di interessi realizzato con la transazione discenderà normalmente il

superamento integrale della situazione precedente. Deve, quindi, concludersi che la funzione di comporre la lite mediante reciproche concessioni, non essendo incompatibile con l'estinzione del rapporto (o dei rapporti) precedente, ben consente l'apposizione allo schema negoziale, mediante il quale tale funzione si realizza, di quell'elemento volontaristico che tradizionalmente si designa come « *animus novandi* ».

* * *

L'obbiezione fondamentale che si muove alla tesi della compatibilità di effetti novativi con la transazione è che gli eventuali vizi dell'obbligazione novata reagiscono su quella successiva diversamente da quel che avviene nella transazione per i vizi afferenti al titolo, relativamente al quale la transazione è stata fatta.

A tale obbiezione, per quanto ci risulta, non è stata ancora data una valida risposta. Nè sembra sufficiente il puro e semplice richiamo al testo dello art. 1976 Codice civile., il quale in realtà non dà alcuna ragione dell'eccezione mossa. Qui occorre precisare che, quando la legge parla di titolo, si riferisce indubbiamente al fatto da cui sorge il rapporto obbligatorio, in ordine al quale è insorta la lite. Parlare di invalidità del titolo equivale, quindi, a parlare di invalidità dell'obbligazione che ne deriva.

Trazionalmente si dice che la inesistenza (cui è parificata la nullità) dell'obbligazione novata determina nullità della novazione, indipendentemente da ogni considerazione sull'atteggiamento psicologico delle parti. Per la transazione, invece, in virtù dello art. 1972, II comma, Codice civile, la eventuale nullità dell'obbligazione dedotta in lite opera sul negozio transattivo solo per il tramite del vizio della volontà delle parti. Si dovrebbe da ciò desumere che la transazione, essendo nel suo meccanismo causale svincolata dall'eventuale invalidità dell'obbligazione precedente, non è compatibile con la novazione, la quale è per definizione individuata dal collegamento delle due obbligazioni.

Osserviamo anzitutto che la disciplina dell'art. 1972 Codice civile non si applica a tutte le ipotesi di transazione. Ci riferiamo a quei casi che una autorevole dottrina ha di recente assunto sotto il concetto di transazione non innovativa, quella transazione cioè in cui « la situazione preesistente non è interamente dedotta in lite, e quindi non è interamente sostituita, ma integrata da quella creata con la transazione » (così SANTORO PASSARELLI, op. cit., 79). Concretebbe tale ipotesi la transazione che, lasciando immutato il titolo del rapporto litigioso, ne modificasse l'oggetto, come chi transigesse sul quantum della prestazione, ovvero sostituisse la prestazione con altra qualitativamente diversa (ad esempio una somma di denaro in luogo di una cosa determinata). In tal caso il rapporto, anche dopo la transazione, è sempre sorretto dal fatto costitutivo originario, onde l'eventuale nullità (o inesistenza) di tal fatto importerà il venir meno di tutta la situazione successiva, anche per quegli effetti che dipendevano dalla transazione. La nullità (o inesistenza) del titolo originario opera di per sé, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, a nulla rilevando se esse conoscessero o meno il vizio quando si indussero alla transazione.

Ecco dunque che nel caso di transazione in esame si applicano, quanto agli effetti che sulla transazione possono operare gli eventuali vizi del titolo in riferimento al quale si è transatto, le stesse norme della novazione.

Ora, può dubitarsi che una transazione siffatta abbia tutti i requisiti occorrenti per novare? Non ci sembra. Circa l'*animus novandi*, di cui abbiamo in precedenza dimostrato la compatibilità con lo schema negoziale transattivo, esso ricorre per ipotesi se assumiamo che le parti transigendo vogliano ottenere il risultato di novare i precedenti rapporti obbligatori. Quanto all'*aliquid novi*, la diversità dell'oggetto è sufficiente a concretare il mutamento richiesto dalla legge. Se poi la diversità dell'oggetto debba essere qualitativa, o possa anche essere meramente quantitativa, è problema che qui non interessa. Basti dire che, almeno nel caso in cui le parti abbiano sostituito la prestazione originaria con altra qualitativamente diversa, esprimendo a un tempo la loro volontà di novare, si sono verificate tutte le condizioni necessarie perchè si abbia novazione.

Ben può dunque una transazione che lascia inalterato il titolo, relativamente al quale si transige, realizzare la novazione dell'obbligazione precedente, e, poichè s'è già visto che in tale ipotesi l'efficacia novativa non può essere contestata neppure sotto il profilo dell'art. 1972 C.c., dovrà concludersi, contrariamente alla dottrina prevalente, che vi sono casi in cui la transazione può certamente novare.

* * *

La conclusione apparentemente paradossale che, almeno per quanto attiene alla transazione c. d. non innovativa, non sia lecito invece dubitare della possibilità che si producano effetti novativi, è di per sé sufficiente a dimostrare il nostro assunto. Ma ci sembra sia possibile ampliare tale conclusione anche alla ipotesi in cui la situazione preesistente sia interamente dedotta in lite.

In tal caso non v'è dubbio che trovi applicazione la disciplina dell'art. 1972, 2° comma, Codice civile. Se ne deduce che la situazione creata con la transazione è, rispetto alla situazione precedente, ad un grado di indifferenza molto più elevato di quanto accade nella novazione. Qui la seconda obbligazione è funzionalmente collegata con quella precedente, sicchè gli eventuali vizi di quest'ultima reagiscono necessariamente sull'altra. Il meccanismo è obiettivo e riposa sulla struttura dell'istituto. Nella transazione, invece, il vizio del precedente rapporto può diventare rilevante solo quando si risolve in un vizio della volontà delle parti (SANTORO PASSARELLI, op. cit., 142).

La differenza del dettato legislativo va riportata al fatto che funzione tipica del negozio di transazione non è di novare ma di comporre la lite. Rispetto alla causa transattiva (di composizione) l'eventuale effetto novativo sarà necessariamente indifferente. Così si comprende che il collegamento fra le due obbligazioni non può essere obiettivo. Per chiarire tale situazione occorre riflettere che, mentre l'art. 1234 Codice civile ha presente l'ipotesi di novazione per così dire pura, nel caso in cui si novi mediante transazione inter-

viene una causa tipica (quella transattiva), che è diretta a produrre effetti ai quali quello novativo è indifferente. Sicchè è naturale che l'eventuale vizio del titolo dell'obbligazione novata urti contro il diaframma di una causa diversa da quella novativa. Non potrebbe infatti l'invalidità del negozio, che ha una sua struttura e una sua funzione tipica, essere determinata dal vizio di una obbligazione che è collegata solo con un effetto eventuale, non tipico, del negozio stesso. Se così non fosse, si dovrebbe ammettere che l'effetto novativo è necessariamente tipico di un contratto individuato da una speciale causa novandi. Si dovrebbe cioè escludere che novazione possa essere determinata genericamente da un qualsiasi schema negoziale, giacchè è evidente che non solo rispetto alla transazione, ma in genere rispetto a qualsiasi contratto la reazione del vizio dell'obbligazione precedente sarebbe paralizzata dalla causa tipica del contratto, cui l'effetto novativo inerte.

Deve, quindi, concludersi che l'ipotesi dell'art. 1234 Codice civile va limitata al caso in cui la novazione sia operata attraverso un contratto innominato, costruito esclusivamente al fine di novare, e quindi individuato da una autonoma causa novandi. Qui veramente l'estinzione dell'obbligazione mediante creazione di un'altra non è più un semplice effetto di un negozio individuato da una propria e diversa causa, ma è essa stessa causa di un nuovo negozio individuato al fine di produrre quell'effetto. Come si è detto in precedenza, in questa ipotesi può esattamente parlarsi di causa novandi. È ovvio quindi che la nullità dell'obbligazione novata, risolvendosi in mancanza della causa del negozio di novazione, importi nullità di quest'ultimo e della obbligazione che ne deriva.

Ciò non potrebbe dirsi nel caso della transazione.

Nell'ipotesi dell'art. 1234 Codice civile la nuova obbligazione è nulla per forza obbiettiva di cose, giacchè non può essere novato quello che non esiste. E poichè, d'altra parte, la stipulazione novativa non aveva altro senso che quello di novare, essa non ha più ragione d'essere, e cade interamente. Nella transazione, invece, pur se l'effetto novativo non si potrà produrre per mancanza del rapporto da novare, ci sono ben altri effetti (i più importanti, i tipici) da far salvi. È logico, quindi, e coerente ai principi che il contratto sia salvo nei limiti di cui all'art. 1972 Codice civile.

* * *

Se si accettano le conclusioni che precedono circa la compatibilità di effetti novativi con l'atto di transazione (ciò che, del resto, la giurisprudenza — pur senza adeguato approfondimento — ha sempre ammesso: così, sotto l'impero del vecchio Codice, Cassazione, 14 gennaio 1933, n. 115, in « Foro it. Rep. », 1933, voce: Transazione, n. 17, e, di recente, Appello, Firenze 31 gennaio 1962, in « Giur. Tosc. », 1962, 352), la sentenza annotata appare aver fatto buon governo della legge, non potendosi seriamente dubitare che nella specie si trattasse di una transazione ad effetti novativi.

Va piuttosto rilevato — per compiutezza d'indagine — che, ferma rimanendo su di un piano teorico l'esattezza delle massime affermate dalla sentenza annotata, ai fini della decisione di specie si sarebbe

potuto addirittura prescindere dall'affrontare la vexata quaestio, dei rapporti fra transazione e novazione. Trattandosi, infatti, senza alcun dubbio di una transazione c. d. mista (di una transazione, cioè in cui la causa transattiva concorre con altro schema negoziale: nella specie, di appalto), si sarebbe potuto senz'altro ritenere applicabile l'ultimo inciso della seconda parte dell'art. 60 della legge di registro, che si riferisce appunto a siffatta specie di transazione (così, implicitamente, BERLIRI: *Le leggi di registro*, Milano, 1960, 392). Anche in tal caso, comunque, la soluzione non sarebbe mutata in virtù del principio di cui all'art. 8 della legge di registro.

È, pertanto, sotto ogni profilo — pur con le riserve esposte in ordine alla motivazione — non può che concordarsi nelle conclusioni assunte dalla sentenza in esame.

T. ALIBRANDI

IMPOSTA DI REGISTRO - Errori in procedendo - Poteri del Giudice di Diritto - Impugnativa di sentenza - Riesame della controversia - Società di fatto fra società di capitali e società di persone o persone fisiche - Inammissibilità - Tassazione conferimenti - Presupposti - Società ed associazione in partecipazione - Imponibile - Appalto conferito contestualmente a più imprese - Associazione per l'esecuzione.
(Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 342/63 - Pres.: Farallo; Est.: Di Maio - Finanze c. Ferrobeton).

1) La denuncia di errore in procedendo (preclusione da giudicato nello stesso processo) abilita il Giudice di diritto a conoscere delle questioni relative anche attraverso indagini al merito.

2) Il giudicato parziale si forma solo su capi distinti ed autonomi di una sentenza e non su capi necessariamente legati ad altro capo impugnato, perchè l'accoglimento della impugnazione relativa a quest'ultimo fa venir meno anche la decisione sul capo esplicitamente non impugnato collegato a quello riformato o annullato. Nel caso, pertanto, di appello che, per effetto dell'impugnativa di un punto fondamentale della causa, investa tutta la sentenza, il giudice di secondo grado ha il dovere di esaminare la intera controversia con conseguente possibilità di dare al rapporto giuridico controverso, anche di sua iniziativa, una configurazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti o ritenuta dal primo giudice.

3) Non è configurabile nell'ordinamento positivo vigente, cui partecipa la legge organica di registro, un rapporto di società di fatto fra una società di capitali, con personalità giuridica, ed una persona fisica o una società di persone.

4) L'imposizione disciplinata dall'art. 81 della T.A. annessa alla Legge organica di registro colpisce il fenomeno della produzione associata ed a tal fine si ha, ai fini del tributo di registro, una equiparazione fra Società ed Associazione in partecipazione.

5) La realizzazione del conferimento, oggetto della imposizione predetta, esige elementi soggettivi ed oggettivi: gli uni sono dati dalla Società, Associazione o altro organismo che, in via di analogia, a norma dell'art. 8 della Legge organica di registro, consegue il raggiungimento, sul piano giuridico economico, degli stessi effetti tipici, che operi il trapasso di un bene o valore di cui è titolare ad altro soggetto od organismo; gli altri sono dati dal bene o valore effettivamente trasferito per la sua utilizzazione nella produzione associata.

6) La base imponibile in tali casi è rappresentata dalle somme dei valori apportati.

7) Il conferimento di un appalto ad « imprese riunite » non integra l'ipotesi contemplata nell'art. 81 della T. A. annessa alla L. O. R. escludendo tale fatto la possibilità di configurare l'associazione in partecipazione quale è caratterizzata dal fatto che la titolarità dell'impresa è nel solo associante e la partecipazione dell'associato è limitata ai risultati della impresa medesima.

La sentenza è così motivata:

Con il primo mezzo di denuncia la violazione art. 2909 C.c., 99, 112, 329, 342 C.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 4 stesso Codice.

Si assume che la corte di merito abbia violato il giudicato (parziale) che si sarebbe formato con la sentenza del tribunale sul punto (non impugnato in appello) in cui i primi giudici avevano ritenuto che il rapporto attuato in concreto con la scrittura del 5 giugno 1951 costituiva una società in nome collettivo irregolare in luogo della dichiarata associazione in partecipazione.

Si spiega infatti al riguardo che avendo la Ferrobeton contestato nei suoi motivi di appello non l'esistenza del rapporto, nè la sua qualificazione, bensì solo gli estremi in concreto del conferimento, l'esame di detto punto non impugnato si risolveva nella violazione del principio dispositivo sancito nell'art. 112 C.p.c., relativo alla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

La censura non ha consistenza. Trattandosi di denunciato errore in procedendo (pretesa preclusione da giudicato nello stesso processo) al supremo collegio è consentito conoscere delle questioni relative anche attraverso indagini di merito (cfr. sent. 348 e 31.36/60).

Ora, in proposito è decisivo rilevare che la Ferrobeton aveva chiesto in appello, in riforma della sentenza dei primi giudici, la declaratoria di illegittimità della imposizione tributaria controversa con la conseguente domanda di rimborso delle somme pagate, censurando in particolare sotto molteplici profili (nel primo, secondo, terzo e quinto motivo del relativo atto di impugnativa) il ritenuto « conferimento » di beni, che secondo l'avviso del tribunale era costituito dall'appalto; sicchè risulta manifesto che la pronuncia di primo grado veniva impugnata in toto, e l'accertamento essenziale della controversia (conferimento) implicava ovviamente l'indagine sulla qualificazione giuridica del rapporto societario configurato (soc.

collettiva irregolare) che del conferimento rappresentava il necessario presupposto.

È ben noto che il principio secondo cui il giudice di appello non ha il potere di riesaminare i punti della sentenza di primo grado non investiti mediante appositi motivi di gravame non opera allorchè per effetto della impugnativa di un punto fondamentale della causa l'appello investa tutta la sentenza del primo giudice, in quanto in tale ipotesi il giudice di secondo grado ha il dovere di esaminare l'intera controversia con la conseguente possibilità di dare al rapporto giuridico controverso, anche di sua iniziativa, una configurazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti ritenuta dal primo giudice (cfr. sent. n. 2251 e 2773/60). Il che vale quanto dire che il giudicato (parziale) può formarsi solo su capi distinti ed autonomi di una sentenza e non già su capi che siano necessariamente legati ad altro capo impugnato giacchè l'accoglimento della impugnazione relativa a questo ultimo fa venir meno anche la decisione sul capo non esplicitamente impugnato, collegato a quello riformato o annullato (cfr. sent. 3512/58-1032/59-3265/60).

Come appunto è avvenuto nel caso concreto, in cui i giudici di appello, per giudicare delle condizioni di legittimazione della pretesa tributaria (contestata in radice), hanno dovuto indirizzare la loro prima indagine su uno degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia sulla qualificazione del rapporto (societario o associativo) che solo avrebbe potuto legittimare in concreto l'oggetto dell'imposizione conferimento ai sensi dell'art. 81 della tariffa allegata alla legge del registro.

Il primo mezzo del ricorso è quindi da respingere.

Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 8, 11, 12, 14 e art. 81 tariffa allegato A del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 112 C.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5 C.p.c.

Spiega la ricorrente Amministrazione delle Finanze che la corte del merito, allorchè è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità dell'imposizione tributaria controversa, ha errato perchè non ha esaminato in concreto la natura giuridico-economica del contratto 5 giugno 1951. Di fronte al fatto della costituzione di un vincolo, non bastava limitarsi a dichiarare la impossibilità giuridica di tale vincolo, ma se ne dovevano specificamente esaminare natura giuridica ed effetti economici (art. 8 legge registro).

Nè poteva rilevare il vizio dell'atto, dato che la domanda della Ferrobeton non era fondata sulla nullità dell'atto ma sulla intassabilità del conferimento.

Si aggiunge infine che la corte di appello ha anche omesso l'esame di un punto decisivo relativo al contenuto concreto dell'atto, quanto meno in ragione dell'analogia esistente fra tale atto e quello preveduto dalla norma dell'art. 81 applicato da essa Amministrazione Finanziaria.

Anche questa censura deve essere disattesa.

La corte del merito a sostegno del *decisum* ha considerato che:

a) una soc. di fatto o irregolare fra soc. di capitali e soc. di persone ovvero fra soc. di capitali e

imprese individuali, non era nel caso ipotizzabile per l'impossibilità giuridica di una coesistenza, in un rapporto associativo a carattere personale di enti o persone caratterizzate *intuitu personae* e enti caratterizzati *intuitu rei*;

b) una associazione in partecipazione era poi stata già esclusa dal tribunale e il relativo capo della sentenza non era stato impugnato da alcuna delle parti;

c) il rapporto convenuto con la scrittura privata 5 giugno 1951 partecipava dei contratti innominati, nella nozione datane dall'art. 1322 C.c. perchè, non rientrando in alcuno dei tipi forniti di una disciplina particolare, era diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela;

d) la natura del contratto, in concreto attuato, data la inosservanza dei requisiti richiesti dal diritto comune per un rapporto associativo tipico, escludeva la configurazione di un conferimento di beni, che solo è preso in considerazione dall'art. 81 della tariffa della legge di registro.

Orbene, questo ragionamento sfugge, dal punto di vista logico e giuridico, alle critiche che ad esso vengono rivolte dalla ricorrente. In primo luogo può subito dirsi che tali critiche si muovono su di un piano del tutto astratto, perchè non dicono esse stesse, contro le argomentazioni dei giudici di appello, quale sarebbe stato nel caso concreto, nell'ambito di applicazione della legge tributaria, il rapporto (associativo o societario o comunque a questo analogo) cui le parti vollero dar vita con la scrittura del 5 giugno 1951. E ciò, se non è detto dalla parte interessata, non può certo esser detto dalla cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.

Sul piano poi strettamente giuridico non è certamente contestabile l'esattezza del principio richiamato nell'impugnata decisione secondo cui non è configurabile nel nostro ordinamento positivo (cui partecipava ovviamente la legge di registro) un rapporto di società di fatto fra una società di capitali con personalità giuridica e una persona fisica o una società di persone. Tale principio è conforme all'indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza del supremo collegio e non vi sono ragioni per discostarsene (cfr. sent. 2024 e 3035 del 1958).

Se perciò nella fattispecie in esame si trattava unicamente di stabilire l'applicabilità o meno dell'art. 81 della tariffa allegato A della legge di registro, occorreva tener presente che questa norma, in collegamento con l'art. 8 della legge organica di registro, indica l'aliquota e quindi la misura della imposta sugli atti che implicano, nella costituzione di società di qualunque specie o di associazione in partecipazione, conferimenti di beni o valori che il conferente intende trasferire, ancorchè in semplice uso o godimento, alla soc. o alla associazione cui il bene o il valore è destinato (cfr. sent. 2016 del 1955, 2727 del 1958).

Occorrono quindi, per la realizzazione piena della fattispecie prevista (conferimento) estremi soggettivi ed oggettivi, vale a dire da un lato un soggetto (società, associazione o altro organismo che in via analoga, ex art. 8 legge registro, possa della società o associazione conseguire il raggiungimento sul

piano giuridico economico degli stessi effetti tipici), il quale, essendo titolare di un certo bene o valore, lo conferisca ad altro soggetto od organismo, e quindi altro soggetto od organismo destinatario del conferimento, e dall'altro un bene o valore oggetto del conferimento medesimo; sicchè, nel complesso svolgimento della sequenza prevista, a tacer d'altro, ciò che è necessario è appunto la sussistenza di un soggetto od organismo destinatario dello apporto o conferimento che trapassa a detto soggetto od organismo dal suo titolare originario.

E, al riguardo, la sentenza impugnata ha escluso per la già detta impossibilità giuridica di un nesso sociale tra soc. di capitali e soc. di persone, la configurazione di ente collettivo irregolare, ed ha del pari escluso (alla stregua di quanto ritenuto dal tribunale e non impugnato) la configurazione di un'associazione in partecipazione.

Questa invero si sarebbe potuta configurare solo nell'ipotesi in cui l'appalto fosse stato conferito ad uno dei due soggetti contraenti. In tal caso infatti, giusta un vecchio e consolidato indirizzo di questo supremo collegio, atteso che il legislatore fiscale ha voluto equiparare ai fini dell'imposta di registro i due istituti (soc. e associazione in partecipazione) si è ritenuto che la specifica imposizione qui viene a colpire il fenomeno di produzione associata, alla stessa guisa di quanto accade nell'ambito societario (cfr. sent. 2465 del 1935, 174 del 1947).

Ma, una volta accertato in fatto — come del resto era pacifico, che l'appalto venne conferito congiuntamente « alle imprese riunite » (Ferrobeton-De Lieto) esulava completamente la possibilità di configurare l'associazione in partecipazione, la quale è caratterizzata dal fatto che la titolarità della impresa è nel solo associante e la partecipazione dell'associato limitata ai risultati dell'impresa medesima (cfr. sent. 2292 del 1958, 2791 del 1959).

Tutto ciò ha detto e bene la corte del merito, alla quale non può poi essere addebitata indagine monca o deficiente; perchè i giudici di appello hanno avuto cura di aggiungere che nella scrittura del giugno 1951 (su cui l'ufficio applicò l'imposta in questione in base all'art. 81 della indicata tariffa) non vi era nemmeno menzione di conferimenti nel senso tecnico-giuridico e specialmente di « conferimento » del contratto di appalto, ma solamente si poteva ritenere che i contraenti vollero consacrare nello scritto di unire i loro mezzi e le loro attività « per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione dell'opera ». Mera quindi unione delle attività e dei mezzi dei singoli contraenti (ognuno dei quali rimaneva titolare della propria posizione originaria) con esclusione perciò nel negozio documentato della capacità di attivare quel movimento di ricchezza (ossia il conferimento) che è a base della specifica tassazione.

E questo è d'altra parte giudizio di mero fatto congruamente motivato sull'interpretazione dei negozi giuridici, che sfugge come tale al controllo di legittimità del supremo collegio.

A) *Le affermazioni contenute nella 1^a e 2^a massima costituiscono giurisprudenza consolidata (cfr. sent. 348 e 3146/60; 2051 e 2773/60; 3512/58; 1032/59;*

3265/60) anche se nella economia della sentenza il principio relativo non risulta integralmente osservato.

In ordine, infatti, alla configurazione giuridica del rapporto, per la quale era mancata una specifica impugnativa, il principio di cui alla massima ha operato per ritenere erronea la configurazione riconosciuta e non anche per quella dagli stessi primi giudici esclusa. A tale riguardo è stato sottolineato nella sentenza quella mancata specifica impugnativa che, prima, era stata dichiarata non necessaria.

B) *Le affermazioni contenute nelle massime 3, 4, 5 e 6 costituiscono anche esse giurisprudenza consolidata: per la 3^a cfr. sent. 2024 e 3035 del 1958; per la 4, 5 e 6 cfr. sent. 2016 del 1955, 2727 del 1958 e 391 del 1963 in « Rassegna Mensile dell'Avvocatura dello Stato », 1963, pag. 85 e segg. con nota di richiamo.*

C) *L'affermazione contenuta nella 7^a massima è frutto di un accertamento di fatto che la sentenza ha dato per acquisito e che, al pari di quanto avevano fatto i giudici di appello, è stato utilizzato per negare la configurazione, nel caso di specie, dell'istituto della associazione in partecipazione.*

In ciò la sentenza si rivela lacunosa. Per escludere nel caso concreto l'operatività dell'art. 81 della T. A. annessa alla L. O. R. non basta affermare che il rapporto in concreto attuato non costituiva né società di fatto fra società di capitali e persone fisiche, o società di persone né una associazione in partecipazione, ma un contratto atipico, innominato del genere previsto dall'art. 1332 del Codice civile. Per il principio, infatti, racchiuso nel secondo comma dell'art. 8 della L.O.R. sarebbe stato necessario — e a tale riguardo era stato proposto esplicito motivo di ricorso — accertare se il rapporto in concreto attuato, atipico, innominato, partecipava, in via di analogia, della disciplina fiscale posta dal ricordato art. 81 della T. A.

Nel sistema della legge di registro il fatto giuridico che determina il sorgere del rapporto di imposta — è noto — non è il trasferimento di un bene o l'assunzione di una obbligazione, ma la stipulazione di un atto, capace di provocare un mutamento dello stato giuridico preesistente.

Determinante, perciò, è l'esistenza di un atto che, considerato in sé e per sé, sia capace di produrre la obbligazione o di attuare il mutamento suddetto, indipendentemente da tutte le circostanze che possano impedire la produzione dei suoi effetti (cfr. Cassazione, 10 luglio 1954, Montana c. Finanze in « Riv. Leg. Fiscale », 1954, 1331). E poichè la tassazione è eseguita in relazione al contenuto dell'atto, l'art. 8 della legge organica 30 dicembre 1923, n. 3269, posto a disciplina della ricerca di detto contenuto, stabilisce che le tasse sono applicate secondo la intrinseca natura (giuridica) e gli effetti (economico-giuridici) dello atto, quali sono manifestatati dal documento oggetto della registrazione e della conseguente tassazione (cfr. Cassazione, 14 luglio 1952, III, n. 3166), in relazione alle singole voci della Tariffa e con le aliquote ivi stabilite.

Dato, però, che per il principio relativo alla autonomia contrattuale, gli atti in concreto posti in essere, possono non rientrare negli schemi tipici, che soli

sono stati contemplati nella tariffa, recependoli dal diritto comune, l'art. 8 citato, ad evitare che atti capaci di determinare una modificazione dello stato giuridico preesistente sfuggano alla dovuta loro tassazione, ha stabilito che un atto, il quale per la sua natura e per i suoi effetti risulti, secondo le norme stabilite nello art. 4 della Legge, soggetto a tassa progressiva, proporzionale e graduale, ma non si trovi nominativamente indicato nella tariffa, è soggetto alla tassa stabilita per l'atto con il quale, per la sua natura e per i suoi effetti ha maggiore analogia. Con tale precisazione, mentre resta stabilito che le voci indicate nella tariffa sono esemplificative e non tassative, resta anche confermato che: a) l'imposta di registro incide sugli effetti non soltanto giuridici o soltanto economici dell'atto, bensì sugli effetti economici e giuridici al tempo stesso; b) che in presenza di un atto che rientri nelle categorie poste dall'art. 4 della L. O. R. per la tassazione con la proporzionale, progressiva o la graduale, la individuazione della natura e dei suoi effetti va eseguita in funzione delle singole voci della tariffa che indicano le singole aliquote e che, per gli atti in esso non indicati, pone il ricordato criterio analogico.

In tale stato di cose le indagini che, per la decisione sulla legittimità della imposizione controversa si imponeva ai giudici di appello, era di un duplice ordine: a) quello di stabilire se il rapporto in concreto attuato rientrava nella previsione tipica del rapporto associativo in genere o dell'associazione in partecipazione, espressamente contemplate nell'art. 81 della T. A.; b) in caso negativo, quello di stabilire se il rapporto suddetto, per il suo contenuto concreto quale era dato desumere dalla scrittura privata che ne aveva sanzionata la posizione in applicazione dei principi posti dall'art. 1322 del Codice civile, non risultando nominativamente indicato nella T. A., poteva e doveva, in via analogica, essere tassato a norma dell'art. 81 della T. A. più volte detto, applicato dall'Amministrazione Finanziaria.

I giudici di appello, però, hanno del tutto omessa la seconda indagine e da ciò i Giudici di diritto non pare abbiano tratto le dovute conseguenze, investendone, al riguardo, i giudici di rinvio.

La indagine eseguita, infatti non ha accertato se il rapporto inconcreto attuato aveva la potenzialità e la efficacia strumentale a produrre quei determinati effetti che, secondo l'art. 81 della T. A. importavano per il caso di specie il pagamento della imposta controversa.

La T. A. allegata alla legge organica di registro alla quale si riferisce l'articolo 8 della legge predetta allorchè dispone sulla ricerca del contenuto dell'atto ed al secondo comma rinvia all'istituto dell'analogia, nell'art. 81 ha tratto infatti ai rapporti in cui si verifica il fenomeno della cooperazione di più forze per il compimento di un affare, di una serie di affari o di una determinata attività in comune. L'imposta proporzionale, nella economia di detto articolo, colpisce la entità economica del rapporto ed il termine « conferimento » prescinde sia dalla titolarità del diritto di proprietà del bene conferito sia della necessità di un trasferimento giuridico del bene stesso, ma ha tratto alla destinazione del bene.

Per effetto di tale destinazione, infatti, diviene lo strumento necessario per il compimento dell'affare, della serie di affari, dell'attività comune in vista delle quali cose il negozio giuridico è stato ideato ed attuato dalle parti.

IMPOSTA DI REGISTRO - Bonifica Integrale - Privilegio oggettivo - Estremi e limiti. (Corte di Cassazione, Sezione I, n. 1724/63 - Consorzio di Bonifica del Salto c. Finanze).

L'art. 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134 e l'art. 9 lettera a) del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3256 sono stati abrogati dall'art. 119 del Testo unico 13 febbraio 1933, n. 215 e trasfusi nell'art. 2 di detto Testo unico, il quale, elencando, in modo organico, tutte le opere di bonifica, comprese quelle stradali di cui ai ricordati art. 6 della legge 3134/28 e 9 del Testo unico 3256/23, nettamente distingue le opere stradali predette, considerate nella lettera g dell'art. 2 del Testo unico 215/33 sia dalle opere di bonifica idraulica, considerate nella lettera b) dell'articolo stesso sia dalle opere interessanti la montagna considerate nella lettera a). Conseguentemente le opere stradali esulano dalle agevolazioni previste, ai fini della imposta di registro, dall'art. 88 del Testo unico 215/33, che, per il privilegio oggettivo, limita le agevolazioni stesse alle opere di bonifica idraulica (lettera b) dell'art. 2 citato) o di sistemazione montana (lettera a dello stesso art. 2).

La sentenza è così motivata in diritto:

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte abbia escluso la registrazione con tassa fissa, nella considerazione che l'« opera non rientrava tra quelle di bonifica idraulica in base alla distinzione contenute nella elencazione di cui allo art. 2 del T. U. 13 febbraio 1933, n. 215.

Secondo il ricorrente, invece, per accertare se ricorreva la ipotesi del c. d. privilegio tributario oggettivo, e cioè del privilegio stabilito in relazione alla natura di opera di bonifica idraulica, occorreva far riferimento alle leggi anteriori al menzionato Testo unico, dato il rinvio alle leggi stesse contenuto nell'art. 88.

Inoltre, il ricorrente lamenta che la Corte abbia escluso il privilegio anche in base alla legislazione anteriore e deduce la violazione dell'art. 9 lettera a) del Testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, che prevedeva fra le opere di bonifica idraulica la costruzione delle strade necessarie, per mettere il territorio bonificato in comunicazione con i prossimi centri abitati, nonchè dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, che equiparava alle strade di bonifica idraulica quelle necessarie alla trasformazione fondiaria dei terreni del Mezzogiorno.

La doglianza è infondata.

Invero, come questa Suprema Corte ha osservato, con le sentenze n. 787 del 13 aprile 1961 e 788 del 13 aprile 1961, l'art. 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134 è stato abrogato dall'art. 119 del T. U. 13 febbraio 1933, n. 215 e trasfuso

nell'art. 2 di detto Testo unico il quale, elencando in modo organico tutte le opere di bonifica, comprese quelle stradali di cui al menzionato art. 6 della legge n. 3134 del 1928, nettamente distingue le dette opere stradali considerate nella lettera g) di esso art. 2 sia dalle opere di bonifica idraulica, considerata nella lettera b) dell'articolo stesso, sia dalle opere interessanti la montagna considerate nella lettera a) e induce perciò a ritenere che non possono le ripetute opere stradali essere inquadrate fra le opere di bonifica idraulica o di sistemazione montana, e che conseguentemente non è possibile far rientrare le prime nella previsione dell'art. 88 del Testo unico 215 del 1933, il quale per la applicabilità del privilegio tributario oggettivo in esso contemplato richiede che si tratti di opere di bonifica idraulica o di sistemazione montana.

Quanto poi all'art. 9 lettera a) del Testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256 va ripetuto lo stesso rilievo, giacchè anche tale Testo unico è stato abrogato dall'art. 119 del Testo unico n. 215 del 1933 e trasfuso in quest'ultimo Testo unico.

D'altronde come ha posto in evidenza lo stesso ricorrente, dal contesto della sentenza impugnata si rileva che la Corte d'appello, ha in sostanza, escluso la natura di opere di bonifica idraulica della strada in questione, anche in base alla legislazione anteriore al Testo unico, n. 215 del 1933.

Orbene, al riguardo non sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto la costruzione di una strada di bonifica non rientra di per se stessa nel concetto di bonifica idraulica o di trasformazione fondiaria (equiparata per il Mezzogiorno alla bonifica idraulica) secondo le anzidette leggi, ben potendo invece rientrare nel più ampio regime della bonifica integrale.

Infatti, da un lato l'art. 9 lettera a) del Testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256 richiede che si tratti di strade che siano in connessione con opere di bonificazione di laghi, stagni, paludi e terre paludose (art. 1 di detto Testo unico); dall'altro l'art. 6 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, richiede che le strade siano necessarie alla trasformazione fondiaria dei terreni.

Nella specie, invece, l'esistenza sia dell'uno che dell'altro presupposto non risultava provata e nemmeno dedotta: onde esattamente la Corte ha ritenuto che l'opera non potesse considerarsi di bonifica idraulica neanche in base alle suddette norme.

Il privilegio oggettivo mantenuto in vita, dall'art. 88, 2° comma del Testo unico 215/33, per le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, ha ricevuto, con la sentenza annotata, il suo assetto naturale. La Corte di Cassazione, infatti, nel confermare l'indirizzo assunto al riguardo, con le sentenze 787 e 788 del 1961, fornisce un parametro certo per individuare le opere di bonifica privilegiate, ponendo fine alle incertezze determinate, in passato, dalla difficoltà di stabilire la linea di demarcazione fra il regime della bonifica idraulica e di sistemazione montana da quello della bonifica integrale, per il

quale è posto, in via generale, il principio del normale trattamento fiscale. (Cfr. « Contenzioso dello Stato », 56, 60, vol. II, pag. 630-624). Per effetto dell'abrogazione che l'art. 119 del Testo unico 215/33 ha fatto della legislazione anteriore in materia di bonifica idraulica, di sistemazione montana e di miglioramento fondiario, il rinvio contenuto nel ricordato art. 88, 2° comma del Testo unico 215/33 alla legislazione, predetta resta limitato alla posizione del privilegio per le opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana (art. 33 in relazione all'art. 66 del Testo unico 3256/23) e non anche ai criteri che, nella legislazione abrogata, disciplinavano e classificavano le une e le altre opere (art. 9 del Testo unico 3256/23 e 4 e 6 della legge 3134/1928). I criteri differenziali delle opere più volte dette, dato il carattere oggettivo del privilegio, non possono essere diversi da quelli che, nell'assetto definitivo dato alla bonifica integrale con il Testo unico 215/33, distinguono, attraverso una dichiarata differenziazione, in categorie nettamente separate, distinte e non comunicanti, le opere stesse. Il Testo unico 215/33, infatti, emanato in forza della delegazione dei poteri conferita dalla legge 3134 del 1928, dopo aver nell'art. 1 precisato che la bonifica integrale comprende le opere di bonifica e di miglioramento fondiario e dopo aver definito le une, comprendendovi sia le opere idrauliche che di sistemazione montana, e le altre, all'art. 2 elenca le opere necessarie ai fini generali di bonifica e distingue: 1) le opere di sistemazione montana alla lettera a); 2) le opere di bonifica idraulica alla lettera b); 3) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento alla lettera c); 4) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali alla lettera d); 5) le opere di difesa delle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse alla lettera e); 6) le opere afferenti la distribuzione della energia elettrica per gli usi agricoli alla lettera f); 7) le opere stradali alla lettera g); 8) le costituzioni di unità fondiaria alla lettera h).

In tale classificazione e distinzione le opere di bonifica idraulica, alla lettera b), sono state limitate alle « opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo » e le opere di sistemazione montana, alla lettera a), sono state limitate alle « opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani di corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulica agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici ».

In tale delimitazione sono state assorbite le opere già enunciate negli artt. 9 del Testo unico 3256/23 e 4 e 6 della legge 3134/28, dichiaratamente abrogati, e la ulteriore precisazione e caratterizzazione dalle stesse subite, attraverso l'assorbimento predetto, valendo ai fini generali della legislazione della bonifica non possono non valere, per ragioni di ermeneutica letterale, logica e finalistica ai fini del trattamento tributario, che la stessa legislazione ha ritenuto nell'ambito della bonifica integrale, di dover affrontare e differenziare per determinati rami della stessa.

IMPOSTE E TASSE - Terzo acquirente di immobile gravato da privilegio speciale per debito di imposta - Pagamento dell'imposta garantita - Sgravio totale - Parziale - Conseguenze nei confronti del terzo.
(Corte di Cassazione, Sezione I, 14 marzo 1963 - Finanze c. Berselli, Masini e Sutti).

L'acquirente, terzo possessore dell'immobile gravato da privilegio speciale per debito di imposta, non è obbligato personalmente al pagamento della imposta garantita, ma è tenuto al mero comportamento passivo di subire l'espropriazione forzata dell'immobile nel caso che il debitore non assolva il suo debito. Esso, peraltro, ha la facoltà, concessa a qualsiasi terzo, di pagare l'imposta stessa (art. 66 del Testo unico n. 1401 del 1922 e 204 del Testo unico n. 645 del 1958) con conseguente estinzione del processo di esecuzione e cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione Finanziaria in ordine al debito di imposta.

Lo accertamento successivo della insussistenza totale o parziale del debito fra i soggetti del rapporto, non esplica, pertanto, nei confronti del terzo acquirente, alcuna influenza sull'eseguito pagamento.

La Corte ha così motivato:

Omissis.

La sentenza impugnata ha ritenuto che gli oppositori Berselli, avendo pagato l'imposta di lire 3.416.855 per sottrarre l'immobile da essi acquistato dal debitore dell'imposta di contingenza Sutti alla esecuzione immobiliare, fossero divenuti proprietari della somma di lire 2.088.000, che il decreto di sgravio aveva messo a disposizione del Sutti, dopo l'accoglimento del suo reclamo. Essa ha giustificato tale convincimento considerando che, sebbene per il pagamento del debito di imposta di contingenza l'Amministrazione avesse privilegio reale sull'immobile e quindi diritto a subastarla, tuttavia gli acquirenti, quali condebitori o responsabili d'imposta avevano pagato l'intero debito, e la loro posizione, se doveva valere ai fini della riscossione, non poteva non valere anche ai fini del rimborso, di tal che era del tutto identica a quella dello originario contribuente Sutti.

I Berselli invece non erano condebitori del debito di imposta nè, comunque, responsabili del debito di imposta.

In vero l'acquirente, terzo possessore dell'immobile sul quale è accordato il privilegio reale di imposta, non è, in quanto tale e fuori di ogni previsione legislativa, obbligato personalmente al pagamento dell'imposta.

Non vale opporre, per dedurre una generica figura di condebitore di imposta, applicabile nei confronti del terzo possessore di immobile soggetto

a privilegio reale, che questi, secondo l'opinione di parte della dottrina, è surrogato all'Amministrazione per conseguirne il rimborso dell'imposta pagata quale condebitore, nei confronti del debitore d'imposta a norma dell'art. 98 della legge di registro R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 69 della legge sulla successione R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270.

Le norme su indicate non fanno alcun riferimento alla figura del condebitore di imposta, qualificabile tale soltanto perchè paga un debito di imposta di altri, ma a colui che paghi il debito d'imposta di altri « a termini delle rispettive leggi per conto di altri »: l'art. 98 della legge di registro, invero, riguarda « gli ufficiali pubblici e tutti coloro i quali, a termini della legge di registro » hanno pagato la tassa di registro per conto delle parti obbligate e l'art. 64 legge sulle successioni, sebbene più genericamente, concerne tutti coloro i quali, a termini della legge medesima, hanno pagato l'imposta di successione. Nè la questione è stata dalla dottrina esaminata sotto l'aspetto generico, sostenuto dai resistenti nei confronti dell'Amministrazione e l'opinione della stessa dottrina, nemmeno nei limiti della surrogazione nei confronti del debitore di imposta, è stata accolta da questo supremo Collegio, il quale (sentenza 16 gennaio 1942, n. 140 « Foro it. », Rep. 1942, voce Registro, n. 136-138) ha affermato che occorre applicare nei confronti del terzo possessore i principi di diritto comune sulla surrogazione e non la citata norma della legge di registro.

L'opinione non può ritenersi confermata dall'articolo 15 D. P. 29 gennaio 1958, n. 645, come sostengono i resistenti. Tale articolo dispone che colui il quale, in forza di particolare disposizione di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatto o situazione esclusivamente riferibile a questi, ha diritto a rivalsa. Occorre pertanto una disposizione di legge che stabilisca l'obbligo di pagare l'imposta e riconosca con ciò rilevanza a particolari circostanze o rapporti, come nei casi di coloro che sono obbligati a richiedere la registrazione di atti e a provvedere al pagamento della imposta (notai, cancellieri, tutori, esecutori testamentari, eredi: art. 80, 84, 93, n. 6, legge del registro), e di tutti coloro che sono solidalmente tenuti al pagamento della imposta di successione (art. 66 legge di successione).

Nè il terzo possessore dell'immobile soggetto a privilegio è obbligato al pagamento dell'imposta, come sostituto di imposta. Tale figura, quale è stata precisata, conformemente alla legislazione anteriore, dall'art. 127 T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, ha riferimento ai casi in cui la legge sostituisce al soggetto, che dovrebbe pagare l'imposta, altri in considerazione di un rapporto tra il bene, presupposto del tributo, e la persona che è sostituita nel debito. Nessuna previsione di legge sostituisce invece il terzo possessore dell'immobile soggetto a privilegio reale al debitore.

Egli è tenuto soltanto al comportamento meramente passivo di subire l'espropriazione forzata

dell'immobile nel caso che il debitore non paghi. È questo un effetto sia dell'atto di accertamento della imposta che ha natura di atto amministrativo autoritativo con efficacia esecutoria nei limiti previsti dalla legge che autorizza l'esecuzione, sia della natura del credito accertato, il quale, per essere privilegiato con efficacia reale, implica un diritto di seguito dell'Amministrazione (art. 2741, capv., 2746, 2770 segg. Cod. civ.).

Il terzo possessore, peraltro, se non ha l'obbligo di pagare il debito come condebitore o sostituto di imposta può avvalersi della facoltà, concessa a qualunque terzo, di pagarlo con gli accessori (art. 66 T. U. 17 ottobre 1922, n. 1401 ed ora 204 T. U. 29 gennaio 1958, n. 645), con l'effetto della estinzione del processo di esecuzione. E se di tale facoltà si avvale, con l'estinzione del processo, cessa ogni rapporto con l'Amministrazione, relativamente al debito d'imposta accertato, per il quale l'Amministrazione ha proceduto, e conseguentemente nessuna influenza può avere sull'eseguito pagamento un accertamento successivo dell'insussistenza totale o parziale del debito fra i soggetti del rapporto di imposta.

La posizione giuridica del terzo acquirente di immobile gravato da privilegio speciale per debito di imposta è stata, nella riportata sentenza, definita dalla Corte di Cassazione con nettezza di contorni, in stretta aderenza ai principi che disciplinano il rapporto giuridico d'imposta dal suo nascere alla estinzione.

Esclusa per il terzo possessore un'obbligazione personale al soddisfacimento del credito di imposta sia perchè manca al riguardo una espressa previsione normativa sia perchè il diritto alla rivalsa al terzo escusso riconosciuto è in attuazione dell'istituto della surrogazione civilistica (cfr. Cassaz., Sentenza 140/42), la soluzione adottata è consequenziale alla necessità obiettiva di escludere, nel terzo, sia la figura di responsabile che di sostituto di imposta. L'una perchè, estranea alla discussa distinzione fra debito e responsabilità, importa l'estensione dell'obbligazione tributaria a persone che non si trovano con il presupposto del tributo nella prevista relazione (cfr. GIANNINI: Istituz. Diritto Tributario, Ediz. 1960, pag. 105); l'altra perchè, nella sua struttura tecnico-giuridica, importa non l'aggiunta, ma la sostituzione, in luogo del soggetto passivo, di altra persona nello intero rapporto di imposta e non soltanto nella fase relativa alla riscossione.

La facoltà, indubbiamente riservata al terzo, di pagare il debito di imposta è diretto ad evitare, nel suo esclusivo interesse, l'esecuzione sull'immobile gravato da privilegio speciale e una volta esercitata, comportando la estinzione del processo esecutivo, comporta la cessazione di ogni rapporto diretto nei confronti dell'Amministrazione.

Il terzo, resta pertanto, titolare di un diritto di credito, di natura civilistica, nei confronti del debitore d'imposta, anche nel caso di eventuali sgravi del tributo assolto nell'esercizio della facoltà predetta.

PRESCRIZIONE - Prescrizione e decadenza - Differente fondamento dei due istituti.

APPALTO - Pubblica Amministrazione - Forniture - Condizioni generali d'onere dello Stato - Norme regolamentari - Forza vincolante per il privato - Termini di decadenza posti in dette condizioni generali d'onere - Liceità e legittimità. (Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 1568/63 - Pres.: Naso; Est.: Laporta; P. M. Trotta - Soc. Unione Manifatture c. Amministrazione Difesa-Esercito).

Tanto per la legislazione anteriore (Cod. civ. del 1865) quanto per quella attuale (Cod. civ. del 1942) il fondamento della prescrizione è la presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, mentre fondamento della decadenza è la esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio, stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati, indipendentemente dalle circostanze subiettive ed obiettive dalle quali dipende l'inutile decorso del tempo.

Le disposizioni contenute nelle condizioni generali d'onere dello Stato hanno carattere di norme regolamentari (regolamenti di organizzazione), sempre che si tratti di contratti interessanti lo Stato, nei cui confronti il privato contraente è in un rapporto di subordinazione, che giustifica la sua sottoposizione a norme regolamentari obbligatorie. Al carattere normativo delle dette disposizioni consegue la loro forza vincolante, che è ribadita dal richiamo, di solito espresso, fatto ad esse nel contratto. Non può, pertanto, dubitarsi della liceità e legittimità della determinazione di termini di decadenza con le disposizioni delle Condizioni generali d'onere: invero; l'art. 2966 C. c. che ammette che il termine di decadenza possa essere stabilito dal contratto o da una norma di legge, va correttamente inteso nel senso dell'ammissibilità di termini di decadenza per determinazione pattizia o normativa (legislativa o regolamentare).

Trascriviamo la motivazione in diritto della sentenza nella quale è riaffermata la natura regolamentare dei capitoli generali di onere.

Il primo mezzo del ricorso principale denuncia la impugnata sentenza per violazione dell'art. 2936 C. c., in relazione all'art. 83 del Capitolato generale approvato con D. M. 20 giugno 1930, per avere ritenuto che il termine di sei mesi stabilito nel detto art. 83 è di decadenza e non già di prescrizione, nonostante che la norma parli espressamente di prescrizione. La censura è priva di fondamento. Il giudice, nell'interpretare la norma, deve attribuirle il senso che è fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, sempre che tale significato (lettera della legge) appaia chiara e sicura la volontà del legislatore.

Quando la lettera dà luogo a dubbi, il giudice deve ricercare quale sia stata la precisa intenzione del legislatore. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi di ermeneutica, in riferimento alla norma citata dell'art. 83 delle

Condizioni generali d'oneri per le forniture alle forze armate. Essa, infatti, ha rilevato che l'espressione « s'intendono prescritti ed estinti », che nella detta norma si legge, è ambigua, perchè riferita sia alle azioni, diritti e ragioni per restituzione di multe inflitte in dipendenza dei patti contrattuali, sia alle azioni, ai diritti ed alle ragioni per pagamento di interessi che fossero dovuti, essendo indiscutibile la proprietà della terminologia soltanto con riguardo all'azione per il pagamento degli interessi, rispetto alla quale può parlarsi tecnicamente di prescrizione. Invero, con riguardo alla azione per restituzione di multe, il termine fissato per l'esercizio va logicamente ricollegato alla esigenza di pronta definizione dei rapporti nascenti dal capitolato (esigenza che costituisce il fondamento dello istituto della decadenza) e non già alla presunzione di abbandono dei diritti non esercitati dal titolare (che costituisce il fondamento logico-giuridico dell'istituto della prescrizione). Siffatto ragionamento va condiviso. Infatti, tanto per la legislazione anteriore (Cod. civ. del 1865) quanto per quella vigente (Cod. civ. del 1942), il fondamento della prescrizione è la presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, mentre fondamento della decadenza è la esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio, stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati, indipendentemente dalle circostanze subietive od obiettive dalle quali dipende l'inutile decorso del tempo.

Col secondo motivo si denuncia l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 2936 e 2966 C. c., e 113 della Costituzione, assumendosi che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore nel ritenere opponibile il termine di mesi sei, ciò sia nella ipotesi che si tratti di termine di decadenza, sia in quella che si tratti di termine di prescrizione; perchè la decadenza può essere stabilita soltanto da legge formale o da convenzione e non da un atto normativo di carattere regolamentare, quale il

Capitolato, e perchè, per il principio della inderogabilità delle norme sulla prescrizione, il termine di questa non poteva essere abbreviato se non con legge formale, ed, infine, perchè, per l'art. 113 della Costituzione deve ritenersi abrogata ogni limitazione alle impugnazioni giudiziali contenuta nei Capitolati d'oneri. Anche tale censura è infondata. È costante l'insegnamento di questa Suprema Corte (v. sent. 23 giugno 1958, n. 2219; 21 maggio 1959, n. 1523; e 9 giugno 1960, n. 1524) secondo cui le disposizioni contenute nelle condizioni generali d'oneri dello Stato hanno carattere di norme regolamentari (regolamenti di organizzazione), sempre che si tratti di contratti interessanti lo Stato, nei cui confronti il privato contraente è in un rapporto di subordinazione, che giustifica la sua sottoposizione a norme regolamentari obbligatorie. Al carattere normativo delle dette disposizioni consegue la loro forza vincolante, che è ribadita dal richiamo, di solito espresso (come nel caso), fatto nel contratto, ad esse. Non è, pertanto, a dubitare della liceità e legittimità della determinazione di termini di decadenza con le disposizioni delle Condizioni generali d'oneri; invero, l'art. 2966 C. c. che ammette che il termine di decadenza possa essere stabilito dal contratto o da una norma di legge, va correttamente inteso nel senso dell'ammissibilità di termini di decadenza per determinazione pattizia o normativa (legislativa o regolamentare).

Il richiamo, fatto nel motivo di ricorso, al principio della inderogabilità delle norme sulla prescrizione, di cui all'art. 2936 C. c., è fuori di luogo, posto che, come si è innanzi precisato, nel caso si verte in tema di decadenza.

Non pertinente è, altresì, il richiamo all'art. 113 della Costituzione, essendo chiaro che la fissazione di un termine di decadenza non importa violazione del principio della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione, in quanto lo presuppone.

CONSIGLIO DI STATO

SERVITÙ - Servitù militari - Opere a cui vantaggio la servitù è imposta - Natura militare - Estensione ad opere, anche non militari, interessanti la difesa dello Stato - Aeroporti civili. (Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione 30 ottobre 1963, n. 667 - Pres.: De Marco; Est.: Santaniello - Consiglio dei Orfanotrofi e Pio A. Trivoglio c. Ministero Difesa Aeronautica).

Le servitù militari possono essere imposte sul diritto di proprietà sia in relazione ad opere esclusivamente militari (ad esempio: fortificazioni, depositi di munizioni, polveriere, ecc.), sia in relazione ad altri beni che ricevono la stessa tutela non per la loro natura (che può essere anche non militare), bensì in ragione della loro funzione che può interessare, anche non attualmente, la difesa dello Stato. In tale seconda categoria rientrano appunto

gli aeroporti (quale sia sia la loro natura, militare o civile, pubblica o privata), giacchè la navigazione aerea di per sé stessa costituisce un'attività che, direttamente o di riflesso, può sempre essere connessa o comunque incidere su esigenze di difesa militare. (Art. 1, legge 20 dicembre 1932, n. 1849; articolo unico, legge 10 ottobre 1935, n. 1998; art. 15, D. P. R. 28 giugno 1950, n. 1106; legge 27 gennaio 1936, n. 245).

Trascriviamo la motivazione in diritto della decisione.

Il primo mezzo si scinde in varie censure, nessuna delle quali è assistita da fondamento. Fratelli doglianze va esaminata per prima, in ordine logico, quella relativa al difetto di motivazione; ed, in proposito, osserva il Collegio che non sussiste

il denunciato vizio, giacchè ciascuno dei quattro atti impugnati contiene l'enunciazione sommaria, ma sufficiente — in relazione al tipo e alla natura dei provvedimenti — delle ragioni su cui si fonda la determinazione adottata dall'Amministrazione. Gli atti medesimi sono stati emessi dall'Autorità militare nell'esercizio di un'attività caratterizzata da una netta discrezionalità, quale potere di imporre la servitù nei casi di urgenza (art. 4, 5° comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849): sicchè le ordinanze in parola, con la indicazione delle ragioni essenziali che hanno indotto l'Autorità ad emanarle (necessità di garantire il regolare funzionamento degli impianti aeronautici installati nel territorio del Comune di Peschiera, quanto ai provvedimenti 3 maggio e 24 maggio 1960; necessità di assicurare il funzionamento del servizio radar, quanto al provvedimento 17 dicembre 1960; necessità di garantire la sicurezza del volo sulla pista aeroportuale, quanto al provvedimento 16 febbraio 1961) contengono elementi di per sè bastevoli ad individuare la presenza di una motivazione concisa, ma sufficiente, entro i limiti imposti dalla speciale natura dell'atto.

Nè ha pregio l'altra censura, con cui si assume la falsa applicazione degli artt. 1 e segg. della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 e, comunque, l'eccesso di potere sul riflesso che i provvedimenti impugnati non parlano di opere militari, ma fanno riferimento ad impianti genericamente aeronautici o al servizio radar o alla pista aeroportuale, senza specificare la loro destinazione a scopi militari: e che, nella specie, il carattere militare delle opere sarebbe anzi da escludere, proprio in relazione alla circostanza che il sistema aeroportuale in questione è adibito al traffico aereo civile. Siffatta tesi non può essere condivisa dal Collegio, per il seguente ordine di considerazioni: a) l'opinione del ricorrente poggia sull'erroneo presupposto che le servitù militari siano imponibili solo in presenza di un'opera esclusivamente militare: senonchè l'art. 1 della ridetta legge n. 1849 del 1932 ricomprende nella sua previsione normativa non solo le « opere militari di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato » e gli stabilimenti militari », ma altresì gli « aeroporti » e i « campi di fortuna », senza alcuna differenziazione — per tali due ultime categorie di beni — fra quelli militari e quelli civili, fra quelli pubblici e quelli privati; b) la *ratio* della norma sembra palese; mentre alcuni beni sono suscettibili di essere tutelati nelle forme e nei modi previsti dalla ridetta legge n. 1849 del 1932, solo in quanto abbiano struttura di opera direttamente ed esclusivamente militare (ad esempio fortificazioni; depositi di munizioni; polveriere ecc.) altri beni, invece, ricevono la stessa tutela non più in relazione alla loro natura (che può essere anche non militare), ma in ragione della loro funzione, che può interessare — anche a prescindere dalla specifica destinazione in atto — la difesa dello Stato. In tale secondo nõvero rientrano per l'appunto gli aeroporti (quale che sia la loro natura, militare o civile; pubblica o privata): giacchè la navigazione aerea di per sè stessa costituisce una attività che, direttamente o di riflesso, può sempre

essere connessa o comunque incidere su esigenze di difesa militare. Onde anche l'aeroporto destinato al traffico aereo civile può acquistare rilevanza, di guisa che si faccia luogo alla imposizione dei vincoli previsti dalla legge del 1932 sulle servitù militari. E che si fidi della tutela predisposta dall'ordine citato complesso di norme, gli aeroporti prescindano dalla qualificazione militari o civili, desume altresì — oltre che dalla dizione letterale del già menzionato art. 1 — dell'esame dei lavori preparatori della legge stessa: dai quali risulta esplicito l'intento legislativo di ricomprendere nella nuova disciplina normativa non solo le opere fortilizie e i depositi e stabilimenti militari (già previsti dal Testo unico approvato con R. D. 16 maggio 1900, n. 401, e del relativo Regolamento approvato con R. D. 2 gennaio 1901, n. 32), ma di estendere i vincoli stessi agli aeroporti e ai campi di fortuna in genere, con astrazione dalla loro specifica qualificazione.

DANNI DI GUERRA - Requisiti per la concessione dell'indennizzo - Necessità della loro esistenza alla data del decreto di concessione. (Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione 30 ottobre 1963, n. 655 - Pres.: D'Avino; Est.: Trotta - Fiorino Gostino c. Ministero del Tesoro).

Ai fini della concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, il requisito della cittadinanza italiana deve sussistere alla data del decreto di concessione, e non anche al tempo dell'erogazione essendo irrilevante, ai fini della legittimità della concessione, ogni mutamento nella cittadinanza che abbia luogo successivamente alla data di quel decreto (art. 1, legge 27 dicembre 1953, n. 968).

Trascriviamo la motivazione in diritto della decisione.

Nel merito il ricorso si appalesa fondato, essendo ininfluente ai fini dell'indennizzo che l'avente diritto abbia in tempo successivo al decreto di concessione acquistato una cittadinanza straniera.

L'Amministrazione resistente oppone che il requisito della cittadinanza deve sussistere anche al momento dell'erogazione, poichè è in tale momento che viene soddisfatta la pretesa del cittadino al risarcimento del danno di guerra, che ha natura e consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. L'annullamento operato dovrebbe pertanto ritenersi regolare, essendo stato eliminato un atto emanato sulla base di un presupposto che in seguito è venuto a mancare.

Pur convenendo, secondo la ben nota giurisprudenza di questo Consiglio e della Corte di Cassazione che la pretesa alla reintegrazione dei danni di guerra si concreta in un interesse legittimo, la tesi dell'Amministrazione resistente non può tuttavia essere condivisa poichè è irrilevante ai fini di detta reintegrazione, ogni mutamento sullo stato di cittadinanza che si verifichi posteriormente allo atto che costituisce il titolo per la concessione.

Tale atto infatti, appena emanato compie ed esaurisce la sua funzione ponendo l'interessato nella teorica condizione di poterne subito realizzare il contenuto con l'effetto che ogni mutamento intervenuto in tempo successivo all'emanazione del decreto non può produrre alcuna conseguenza ai fini dell'avvenuta concessione.

PORTI - Opere portuali - Spese di manutenzione e riparazione - Provvedimenti di ripartizione - Impugnativa - Competenza dell'A.G.O. (Consiglio di Stato, Sezione IV, decisione 30 ottobre 1963, n. 665 - Pres.: Meregazzi; Est.: Santaniello - Comune di Capanori c. Ministero Lavori Pubblici).

Esula dalla giurisdizione del Consiglio di Stato il provvedimento ministeriale con il quale sono ripartite fra gli enti interessati, in base ai criteri fissi stabiliti dal R. D. 12 luglio 1912, n. 974 e con esclusione di ogni discrezionalità amministrativa, le spese occorse per opere portuali. (Cfr. IV Sezione, 29 maggio 1963, n. 383, « Il Consiglio di Stato », 1963, 716, con note di richiamo).

Trascriviamo la motivazione in diritto della decisione.

Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, opposta dalla Amministrazione resistente, sul profilo che esula dalla presente controversia ogni posizione di interessi legittimi o di diritti affievoliti, data la natura della obbligazione pecuniaria di cui si discute l'assenza di ogni discrezionalità della determinazione dell'obbligazione stessa.

Come è stato già affermato da questa Sezione in una fattispecie del tutto analoga (v. dec. 29 maggio 1963, n. 383), esula dalla giurisdizione del Consiglio di Stato il provvedimento ministeriale con il quale sono ripartite fra gli enti interessati, in base a criteri fissi stabiliti dal R. D. 12 luglio 1912, n. 974, e con esclusione di ogni discrezionalità amministrativa, le spese occorrenti per opere portuali.

Ed, invero, va considerato che l'attività della P. A. nella determinazione delle spese occorrenti per opere relative ai porti e nella ripartizione delle spese stesse fra le varie amministrazioni centrali e locali interessate, è strettamente vincolata alla legge fondamentale (R. D. 2 aprile 1885, n. 3092

che approva il Testo unico delle leggi sulla dedotta materia) stabilisce, in primo luogo, in base a criteri del tutto obbiettivi, come debba procedersi alla classificazione dei porti in categorie e classi; stabilisce, poi, sempre in base a criteri obbiettivi quale quota delle spese per i porti di seconda categoria sia posta a carico dello Stato e quale parte faccia carico alle provincie ed ai comuni. Anche il riparto tra le provincie e comuni si effettua sulla base di percentuali fissate dalla legge. E quest'ultima determina anche i criteri in base ai quali si deve accertare quali provincie e quali comuni debbano considerarsi come « interessati » alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione del porto, qualificando come tali le provincie e i comuni che si servono del porto per la esportazione dei loro prodotti agricoli e industriali e l'importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti.

Nel regolamento approvato con R. D. 26 settembre 1904, n. 713 si precisa, sempre in base a criteri oggettivi, quali siano le opere nuove straordinarie e quali quelle di manutenzione e di miglioramento quali siano le opere che riguardano i porti, le spiagge ed i fari soggetti alle disposizioni del regolamento stesso.

Il procedimento di ripartizione delle spese fra più comuni interessati ad un medesimo porto, regolato dal R. D. 12 luglio 1912, n. 974, che ha sostituito l'art. 18 del R. D. n. 713 del 1904 sopra richiamato, prevede l'attribuzione a ciascuno dei comuni iscritti negli elenchi di un coefficiente variabile, a seconda che si tratti di comune sede di porto o luogo di residenza delle agenzie e dei commercianti o di comune per il quale non ricorrono dette condizioni. La quota di concorso è la risultante della combinazione di tre quote, determinate rispettivamente in ragione del principale dei contributi diretti, in ragione della popolazione e in ragione inversa della distanza dal porto.

Come risulta da questa particolareggiata regolamentazione, il potere che l'Amministrazione è chiamata ad esercitare nella determinazione e nella ripartizione della spesa di che trattasi è regolarmente vincolato, esulando da esso ogni margine di discrezionalità. *Nè può dirsi ancora che la norma sia dettata nel prevalente pubblico interesse.* giacchè essa discrimina l'onere in base alle prestazioni di cui possono fruire gli enti interessati:

Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Consiglio.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

GIURISDIZIONE E COMPETENZA - Controversie agrarie - Sezioni Specializzate per le controversie agrarie - Concessioni di pertinenze idrauliche e di bonifica - Proroga legale - Competenza funzionale del Foro dello Stato. (Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata per le controversie agrarie) 13 marzo - 17 aprile 1962 - Pieraccini e Coop. Ponti di Badia c. Amministrazione Finanziaria dello Stato e Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale).

La competenza funzionale affidata dall'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 alle Sezioni Specializzate per le controversie agrarie, traendo origine dal modo di costituzione dell'organo giudiziario, prevale su quella funzionale del foro dello Stato prevista dall'art. 25 del C. p. c. e 6 e 7 del Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il Tribunale di Firenze ha così motivato:

Fin dal 1° maggio 1959, con memoria depositata in Cancelleria, il ricorrente Pieraccini aveva prospettato l'incompetenza territoriale di questa Sezione e correlativamente la competenza territoriale della Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie presso il Tribunale di Grosseto. A sostegno di tale eccezione così sollevata il Pieraccini produceva copia della sentenza 17 marzo 1958, n. 3016 della Corte di Cassazione in causa Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Cooperativa Agricola « Unità e Lavoro » di Macchiascadona ed altri. Si legge, in tale sentenza, fra l'altro e senza specifica ulteriore motivazione, che « va... dichiarata la competenza della Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie presso il Tribunale di Grosseto, dove sono situati i fondi in controversia ». In memoria di replica il Pieraccini si è poi richiamato alla sentenza del 27 gennaio 1962, n. 52 in causa La Castiglione c. Amministrazione Finanziaria dello Stato, con la quale sentenza la Corte di Appello di Firenze, per essere il terreno in contestazione in quella causa ubicato nel Comune di Grosseto, dichiara l'incompetenza territoriale di questa Sezione e la competenza della Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie presso il Tribunale di Grosseto. Questa ultima sentenza, ampiamente motivata, induce il Collegio a riesaminare la prospettata questione alla luce di nuovi argomenti che si dimostrano fondati.

Infatti, l'art. 6 R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611 che, per le cause nelle quali è parte l'Amministra-

zione dello Stato, radica la competenza territoriale presso l'Ufficio Giudiziario dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, viene derogato per espressa disposizione del successivo art. 7 nelle varie ipotesi in questo previste, ipotesi che rendono nuovamente applicabili i principi generali in materia di competenza, salvo per quanto attiene al giudizio di appello. Ora l'intenzione del legislatore (cfr. articolo 12 delle Preleggi), nel costituire con l'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 un organo specializzato della Magistratura Ordinaria, ha avuto di mira la creazione di una competenza funzionale, e come tale inderogabile, non soltanto per ragione di materia, ma altresì per ragione di territorio. Lo si desume dal fatto che i quattro esperti, chiamati a far parte della Sezione, debbono essere designati dalle organizzazioni provinciali di categoria, con un riferimento, perciò, all'ambito della provincia ossia ad un territorio rispetto al quale gli esperti sono in grado di integrare sul piano tecnico, economico e sociale le cognizioni del giudice collegiale. Il nome stesso di « esperto » indica come questo componente debba conferire al Collegio non un puro e semplice apprezzamento in materia di contrapposizione sindacale di contrastanti interessi economici, bensì una esperienza di usi, consuetudini, terreni, culture, sistemi di conduzioni ed in genere di situazioni legate a quel particolare territorio nel cui ambito l'organo giudiziario è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione.

Pertanto, il principio della inderogabilità della competenza funzionale delle Sezioni Specializzate è destinato a prevalere anche rispetto alla competenza territoriale del foro erariale il quale tutela un interesse secondario rispetto a quello che determina il modo di costituzione dell'organo giudiziario. E poichè i rapporti sui quali si controverte nel presente giudizio hanno per oggetto terreni posti nel Comune di Grosseto, la competenza a giudicare di tali rapporti appartiene alla sezione Specializzata per le Controversie Agrarie presso quel Tribunale. La novità e la difficoltà della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio ».

A) *A seguito di tale pronuncia, nell'interesse dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato è stato proposto Ricorso per Regolamento di Giurisdizione ed istanza per Regolamento di Competenza.*

B) Rilevato il carattere assolutamente pregiudiziale della questione di giurisdizione, espressamente proposta dall'Amministrazione Finanziaria sotto il profilo della improponibilità assoluta della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello istituto della proroga legale delle affittanze agrarie per le Concessioni Amministrative di pertinenze idrauliche e di bonifica, la giurisdizione dell'A. G. O. è stata contestata con richiamo al fatto che il rapporto che, in concreto, ha caratterizzato la utilizzazione dei beni oggetto di concessione, costituisce, sia nella forma che nella sostanza, un rapporto tipico di diritto pubblico e precisamente una concessione amministrativa, attraverso la quale gli artt. 822 e 825 del Codice civile consentono appunto la utilizzazione da parte di privati di beni, che, natura rerum o destinationis causa, fanno parte del demanio dello Stato o del patrimonio indisponibile (Cfr. Cassaz. Sez. Unite, n. 1067 del 1949).

C) La esclusione, per le controversie agrarie, della operatività del Foro dello Stato è stata censurata con il motivo che integralmente si trascrive:

Violazione delle norme sulla competenza - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094; 4 della legge 18 agosto 1948, n. 1140; 2 e 5 della legge 26 giugno 1949, n. 359 con norme sulla competenza per le controversie relative alla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici in relazione all'art. 25 del C. p. c., 6 e 7 del Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 con norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato. Art. 42 C. p. c.

1) Il Tribunale di Firenze, con la sentenza denunciata, ha dichiarato che esso, adito, a suo tempo, sia dal Pieraccini che dalla Coop. Agricola Ponti di Badia in osservanza delle norme sul Foro dello Stato, è sfornito di competenza territoriale ed ha affermato quella del Tribunale di Grosseto. Ha ritenuto il Tribunale suddetto che la competenza funzionale ed inderogabile del Foro dello Stato dovesse cedere di fronte a quella, parimenti funzionale e inderogabile, delle Sezioni Specializzate per la risoluzione delle controversie agrarie operanti presso i singoli Tribunali. Ciò in considerazione del fatto che, per queste ultime, il carattere funzionale è stato determinato dalla partecipazione di esperti designati dalle Associazioni di categoria, i quali sono forniti sia di particolare conoscenza della situazione agricola sia di particolare esperienza sui problemi economici del luogo. Ha tratto conforto, al riguardo dal fatto, posto in rilievo dalla giurisprudenza formatasi sull'argomento, che la partecipazione degli esperti suddetti conferisce al Collegio « non un puro e semplice apprezzamento in materia di contrapposizione sindacale di contrastanti interessi economici, bensì una esperienza di usi, consuetudini, terreni, culture, sistemi di conduzione ed in genere di situazioni legate a quel particolare territorio nel cui ambito l'organo giudiziario è chiamato ad esercitare la propria funzione ».

Nessun dubbio che la competenza delle Sezioni Specializzate è funzionale. Nessun dubbio del pari

che le ragioni le quali hanno determinato il rilevato carattere funzionale sono quelle precisate dal Tribunale di Firenze. Né l'uno né l'altro argomento, però, è decisivo per affermare che la competenza territoriale delle Sezioni Specializzate prevalga su quella, funzionale anche essa, del Foro dello Stato e che quest'ultima tuteli un interesse secondario rispetto a quella suddetta, che si ripercuote sul modo di costituzione dell'organo giudiziario.

2) La ricorrente Amministrazione finanziaria non si nasconde la delicatezza della questione, ma ritiene necessario sottoporre all'esame della Ecc.ma Corte un duplice ordine di motivi che, trovando riscontro in norme positive, dovrebbero escludere la affermata prevalenza.

Il primo ordine di motivi è dato dal fatto che le norme sul Foro dello Stato, nella loro interpretazione letterale logica e finalistica, istituiscono un Foro speciale per un oggetto determinato nel quale si compongono, in unità di intenti, gli elementi del territorio e della materia e richiedono, in vista di ciò, una norma derogativa espressa. Orientative a riguardo sono le eccezioni tassativamente poste dall'art. 7 del Testo unico n. 1611 del 1933 ed il carattere di ordine pubblico attribuito alla disciplina così sancita dall'art. 9 successivo.

Rispetto a tale situazione, la natura di organi di giurisdizione ordinaria serbata dalle Sezioni (vedasi in « Giurisprudenza », Cassazione, 11 dicembre 1950, n. 2711; id. 23 dicembre 1950, n. 28130 13 gennaio 1951, n. 80; in « Dottrina » TORRENTE, in « Giurisprudenza sui Contratti Agrari », pagina 12-13; CARRARA, « Contratti Agrari », pag. 317 in nota) posta in relazione al fatto che le leggi istitutive delle Sezioni Specializzate per la proroga legale (art. 7 della legge 1094 del 1948 e 2 e 5 della legge 353 del 1949) hanno disciplinato la competenza delle stesse soltanto *ratione materiae*, senza nulla statuire *ratione loci*, porta a ritenere che, territorialmente, valgono le norme ordinarie di competenza con la inderogabilità sancita dalle norme comuni, rispetto alle quali il Foro speciale dello Stato risulta prevalente. L'art. 28, infatti, del C. p. c. oltre i casi espressi di inderogabilità, richiede, per eventuali altri casi, un'apposita disposizione di legge.

Il secondo ordine di motivi è dato dal fatto che, mentre per le Sezioni Specializzate per la proroga legale, il legislatore ha disciplinato la competenza soltanto *ratione materiae*, per le Sezioni Specializzate per l'equo canone il legislatore ha disciplinato la competenza sia *ratione materiae* che *ratione loci*. Le prime trovano la loro disciplina nelle leggi 1094 del 1948 e 392 del 1950; le seconde nella legge 1140 del 1948 con la quale fu disposta la sostituzione delle Commissioni Arbitrali istituite dal D. L. C. P. S. n. 277 del 1947. Di diversa composizione nella scelta degli esperti, le prime hanno, ai fini della competenza, la determinazione della materia; le seconde non solo della materia, ma anche del luogo, richiedendosi espressamente dall'art. 10 della legge 277 del 1947, che la domanda introduttiva sia presentata « presso il Tribunale nella cui giurisdizione è posto il fondo oggetto della controversia ».

La diversa intensità con la quale il legislatore è intervenuto nella particolare materia consente di ritenere che, se un rapporto di prevalenza fra il Foro dello Stato e la competenza delle Sezioni debba affrontarsi, le ragioni addotte dal Tribunale di Firenze sono pertinenti per l'equo canone più di quanto non lo siano per la proroga legale: per il primo, infatti, è di particolare rilievo la produttività del fondo, la situazione agricola contingente ed i problemi tecnici del luogo nel quale risiedono gli esperti; per la seconda, gli aspetti determinanti sono la natura giuridica del rapporto e la qualifica di coltivatore diretto del conduttore. La conferma di una diversa disciplina fra le due specie di Sezioni si può rinvenire anche nel fatto che le rispettive decisioni sono soggette a distinti mezzi di impugnazione: quelle della Sezione per la proroga ai mezzi consueti e quelle per l'equo canone al solo ricorso per Cassazione.

IMPOSTA DI REGISTRO - Mutuo contratto dai Comuni con Istituto di credito - Delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo in gestione diretta, emesse dal Comune ad estinzione del mutuo ed accettate con obbligo del non riscosso per riscosso dalla Tesoreria Comunale - Tassazione autonoma dei due rapporti - Esclusione. (Corte di Appello di Torino, Sentenza 25 ottobre - 11 novembre 1963 - Pres.: Prati; Est.: Marigardi - Amministrazione Finanziaria c. Città di Torino.

Le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo rilasciate dai Comuni per la estinzione di un mutuo da essi contratto, in mancanza di altri cespiti delegabili, costituiscono mandati di pagamento non soggetti ad autonoma tassazione di registro in aggiunta e distintamente dalla tassazione del mutuo, cui si riferiscono.

A) *La Corte di Torino ha così motivato:*

Il problema che si propone alla Corte è inteso a stabilire se il mutuo e le delegazioni di pagamento contemplati nel medesimo atto debbano considerarsi negozi distinti e singolarmente tassabili oppure costituiscano disposizioni « necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre » in modo da consentire l'applicazione dell'art. 9 Cpv. Legge di Registro che, nella seconda ipotesi, considera l'atto quanto all'imposta come « se comprendesse la sola disposizione che da luogo all'imposta più grave ».

L'unicità del negozio giuridico di mutuo e delegazioni è contestata dall'Amministrazione delle Finanze sul rilievo che mediante la delegazione il delegante ed il delegato assumono precisi obblighi che non possono considerarsi come elementi costitutivi di un unico negozio di mutuo: che la delegazione integra una obbligazione autonoma — non necessariamente connessa con quella di mutuo — con la quale le parti stabiliscono l'assunzione di obblighi da parte del delegato e le modalità di pagamento, così stipulando una vera e propria

garanzia indipendente ed autonoma rispetto al contratto di mutuo.

Trattasi di interpretare la norma dell'art. 9 Legge di Registro e di stabilire la sfera di applicazione della stessa. Non ritiene questa Corte che sia accettabile il criterio dell'Amministrazione appellante secondo cui la lettera della norma ed il criterio informatore della stessa precisano che l'ambito di applicazione della norma abbraccia unicamente la concatenazione strutturale, oggettiva, concettuale delle disposizioni secondo lo schema tipico del negozio e con una causa giuridica che assolva la stessa funzione economica e sociale. In sostanza l'Amministrazione Finanziaria con criterio restrittivo limita la connessione agli obblighi che in un determinato tipo di contratto assumono la natura di elementi strutturali, come le obbligazioni che costituiscono il corrispettivo della prestazione principale oppure i corollari giuridici delle contrapposte obbligazioni.

Premesso che quella prevista dall'articolo citato deve essere connessione oggettiva, non rimessa cioè alla determinazione dei contraenti, agli effetti di stabilire il collegamento tra più disposizioni di un medesimo atto per l'applicazione della sola imposta relativa alla disposizione che dà luogo all'imposta più grave, ritiene questa doversi adeguare Corte alla interpretazione che della norma ha fatto il Supremo Collegio (Cass., 4 ottobre 1958, n. 3106): « agli effetti dell'art. 9 della Legge di Registro secondo cui se un atto contiene più disposizioni indipendenti ognuna di queste è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto, la nozione di disposizione indipendente va intesa nel senso di negozio giuridico autonomamente previsto dalla tariffa e la necessaria connessione tra più disposizioni derivanti le une dalle altre, si verifica solo allorché tra le varie disposizioni esiste per forza di legge e non per semplice volontà delle parti una concatenazione tale da poter avere riassunta in un unico rapporto tassabile ».

È da ritenersi cioè che la formulazione dell'art. 9 Legge di Registro non fa riferimento ad un legame necessario tra le varie disposizioni derivante dal sinallagma tipico contrattuale nel senso di escludere da tassazioni distinte ed autonome soltanto le obbligazioni che siano corrispettive di quella principale ovvero siano corollari giuridici delle contrapposte obbligazioni: il testo della norma ha portata più vasta considerando e comprendendo tutte le ipotesi in cui la pluralità delle disposizioni e la loro concatenazione sono cagionate da forza di legge e non dalla discredibilità dei contraenti.

La connessione deve ritenersi ricorrente anche quando dipende da norme che pur non incidendo direttamente sulla disciplina del contratto tipico, debbono, necessariamente, essere osservate nella stipulazione di un particolare contratto. Il legame si ha così tutte le volte che una disposizione viene ad aggiungersi a quelle tipiche strutturali del contratto tipo per virtù di una norma legislativa che la impone in relazione anche a finalità non proprie del negozio ma di carattere pubblico.

Ciò premesso occorre considerare se il Comune di Torino abbia rilasciato le delegazioni di paga-

mento di cui trattasi perchè costrettovi dalla legge e se la Cassa di Risparmio le abbia accettate con la clausola del non riscosso a sua volta costrettovi per forza cogente.

La risposta al quesito non è dubbia ove si considerino le norme legislative che regolano la materia. La Legge Comunale e Provinciale (T. U. 3 marzo 1934, n. 383) stabilisce all'art. 299 n. 3 l'obbligo per il Comune di garantire l'ammortamento del mutuo determinando i mezzi per provvedervi nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi.

A sua volta l'art. 94 del Testo unico sulla Finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 dispone che se non sussistono altri cespiti comunali delegabili per legge (e questo è il caso di specie) il Comune è tenuto a rilasciare delegazioni sull'imposta di consumo. Del che consegue che rilasciando le delegazioni sull'imposta di consumo il Comune di Torino non ha scelto liberamente un mezzo, ma ha ottemperato ad una modalità di pagamento del mutuo alla cui osservanza era tenuto per forza di legge. Il che svuota di ogni contenuto l'argomentazione dell'Amministrazione Finanziaria secondo la quale l'aver il Comune di Torino esaurito gli altri cespiti e l'essere stato costretto a ricorrere ai proventi futuri delle imposte di consumo non deriva da norme cogenti ma dalla situazione patrimoniale contingente che riconosciuta nella competente sede gerarchica, abilita all'esercizio della facoltà ipotizzata dall'art. 94 del Testo unico sulla Finanza locale. Non vi è dubbio infatti — si sostiene — che se il Comune di Torino avesse in concreto potuto ricorrere ad altre fonti patrimoniali per fronteggiare gli oneri del prestito il ricorso ai proventi delle imposte di consumo sarebbe mancato senza che, per tale fatto, venisse a mancare anche il mutuo. Pare facile l'obiezione che se è indubbio che la situazione patrimoniale del Comune ha rilevanza, la stessa va però rapportata al sistema della legge che è, ripetesi, nel senso che nel difetto di altri cespiti comunali delegabili il Comune, sempre per garantire l'ammortamento del mutuo, deve rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo a norma dell'art. 94 del citato Testo unico, in ottemperanza cioè ad una facoltà.

Le difese dell'Amministrazione appellante postulano un particolare esame della clausola del « non riscosso per riscosso ». È canone fondamentale prescritto all'esattore dalla legge per riscossione delle imposte dirette quello del « non riscosso per riscosso » (art. 5 legge 17 ottobre 1922, n. 1401). Sull'assunto che tale obbligo è posto a carico dell'Esattore per i tributi comunali esigibili mediante ruoli si sostiene che per le imposte di consumo in gestione diretta, per le quali il Comune provvede direttamente all'accertamento ed alla riscossione affidandone il solo esercizio di cassa ad un ente distinto, Tesoriere Comunale, l'obbligo predetto non è posto dalla legge nè dal contratto esattoriale che nel particolare sistema non entra affatto in gioco: con la conseguenza che se, non potendo parlarsi d'obbligo imposto dalla legge, il Tesoriere lo assume, ciò va riportato alla sua volontà con la conseguenza ulteriore della costituzione di

un negozio di garanzia distinto da quello di mutuo, non legato a questo da alcuna correlazione di necessità e quindi autonomamente tassabile.

L'argomentazione con è fondata. L'art. 94 del Testo unico sulla Finanza locale pone come specifica, imprescindibile condizione per le delegazioni sull'imposte di consumo che la riscossione sia data in carico all'appaltatore delle dette imposte e, nel caso di gestione diretta, all'esattore delle imposte dirette e al Tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. Ne consegue che la Cassa di Risparmio — tesoriere Comunale, alla quale i ricevitori delle imposte di consumo versano gli importi di dette imposte con correlativo obbligo di ricevimento, è tenuto nell'esercizio del suo servizio all'osservanza delle condizioni di legge per la riscossione delle imposte dirette.

Si è detto che canone fondamentale della riscossione delle imposte dirette è quello del « non riscosso per riscosso ». I capitoli normali esattoriali (D. M. Finanze 18 settembre 1823) che hanno natura di norme integrative delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di riscossione dispongono che l'esattore ed il ricevitore provinciale sono tenuti a firmare le delegazioni emesse dai Comuni e dalla provincia, ed a versarne l'importo alle scadenze con l'obbligo del « non riscosso per riscosso ». Lo stesso obbligo è applicabile per le delegazioni sui proventi del dazio consumo e delle tasse comunali affidati in riscossione agli esattori emesse in garanzia di mutui fatti dalla Cassa Depositi e Prestiti o da altro Istituto (art. 9).

Pare evidente, e lo ha già rilevato il Tribunale, che dal complesso delle disposizioni summenzionate risulta che il presupposto per emettere delegazioni sulle imposte di consumo è appunto che la riscossione nel caso di gestione diretta sia affidata allo esattore o al Tesoriere con l'obbligo del « non riscosso per riscosso », e che il tesoriere, nel caso di gestione diretta è posto dalla legge nelle condizioni stesse dell'esattore o in quella dell'appaltatore nel caso di gestione appaltata.

Non può pertanto parlarsi di obbligo liberamente assunto dalle parti, ma trattasi dell'osservanza di un precetto legislativo che vincola il comportamento del mutuante.

Solo per la compiutezza di motivazione va rilevato che dal contesto del rogito Burlando nulla appare che consenta di ritenere l'assunzione di un obbligo diretto tra la Cassa di Risparmio e l'Istituto mutuante: la sottoscrizione del rappresentante della Cassa vale unicamente come accettazione passiva delle pattuizioni intervenute tra mutuante e mutuatario, ma non implica l'assunzione di una qualche particolare specifica obbligazione diretta della stessa verso l'Istituto San Paolo.

Ritiene pertanto questa Corte, ribadendo quanto già affermato in sentenza 20 aprile che le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo, rilasciate in mancanza di altri cespiti delegabili, siano da considerarsi mandati da pagamento non soggetti ad autonoma tassazione di registro in aggiunta e distintamente dalla tassazione del mutuo cui si riferiscono. Onde l'appello va respinto.

B) *La sentenza della Corte di Torino è stata gravata di Ricorso in Cassazione sulla base dei due seguenti motivi:*

I — *Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269 nonché dell'art. 30 della tariffa A annessa alla legge di Registro predetta — Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 nn. 3 e 5 del C. p. c.*

A) L'imposta di registro, della cui legittimità i giudici di appello erano stati investiti, concerneva, fra l'altro, la tassazione a norma dell'art. 30 della tariffa A della L. O. R. di 12 delegazioni semestrali di pagamento, emesse dalla Città di Torino sui proventi delle imposte di consumo, sottoscritte dal Sindaco, accettate dalla Cassa di Risparmio di Torino, alla quale è affidato il servizio di Tesoreria Comunale, e consegnate all'Istituto Bancario San Paolo di Torino per l'importo complessivo di L. 116.071.272, a fronte del mutuo da detto Istituto concesso alla Città di Torino con il rogito Burlando 17 aprile 1958, n. 4232 di rep. per il maggior importo di L. 217.000.000, da restituirsi con versamenti semestrali in 25 anni.

La tassazione predetta, contestata in sede giudiziaria dalla Città di Torino, era stata operata, in via suppletiva, in occasione della verifica delle percezioni eseguite dall'Ufficio sul rogito Burlando, con la iscrizione dell'art. 19010 A. C. Chieri nell'importo di L. 2.437.507.

I Giudici di appello, al pari dei primi giudici, hanno affermato l'illegittimità della eseguita tassazione, giacché il mutuo concesso alla Città di Torino e le delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo accettate dalla Cassa di Risparmio, incaricata del servizio di Tesoreria Comunale, integrando delle disposizioni necessariamente connesse e derivanti le une dalle altre, vanno disciplinati, ai fini del tributo di registro, dal secondo comma dell'art. 9 della L. O. R.: tassazione dell'unica disposizione che dà luogo alla tassa maggiore.

Hanno, infatti, affermato i giudici di appello che:

«... la formulazione dell'art. 9 Legge di Registro non fa riferimento ad un legame necessario tra le varie disposizioni derivanti dal sinallagma tipico contrattuale nel senso di escludere da tassazioni distinte ed autonome soltanto le obbligazioni che siano corrispettive di quella principale ovvero siano corollari giuridici delle contrapposte obbligazioni: il testo della norma ha portata più vasta considerando e comprendendo tutte le ipotesi in cui la pluralità delle disposizioni e la loro concatenazione sono cagionate da forza di legge e non dalla discrezionalità dei contraenti.

La concessione deve ritenersi ricorrente anche quanto dipenda da norma che pur non incidendo direttamente sulla disciplina del contratto tipico, debbono, necessariamente, essere osservate nella stipulazione di un particolare contratto. Il legame — proseguono i giudici di appello — si ha tutte le volte che una disposizione viene ad aggiungersi a quelle tipiche strutturali del contratto tipo per

virtù di una norma legislativa che la impone in relazione anche a finalità *non proprie del negozio, ma di carattere pubblico.*».

L'obbligo posto ai Comuni dall'art. 299 n. 3 della Legge Comunale e Provinciale del 3 marzo 1934, n. 383 di garantire l'ammortamento dei mutui da essi contratti determinando i mezzi per provvedervi; la mancanza per la Città di Torino di cespiti delegabili per legge, con conseguente esercizio da parte dello stesso della facoltà prevista dall'art. 94 del Testo unico sulla Finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175; e l'obbligo posto dall'art. 9 del D. M. 18 settembre 1923 con i Capitoli Normali Esattoriali per gli Esattori Comunali di accettare le delegazioni con l'assunzione dell'onere del « non riscosso per riscosso », sono stati assunti, nell'economia della sentenza impugnata, in conseguenza della adottata interpretazione dell'art. 9 della L. O. R., ad elementi determinanti la « connessione necessaria », presupposto della unicità della tassazione.

In tali statuizioni le violazioni denunciate sono certe.

B) L'art. 9 della L. O. R., al secondo comma stabilisce che « un atto » che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per *l'intrinseca loro natura*, le une dalle altre, è considerato, quanto alla tassa di registro, come comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave ».

La lettera della norma — disposizioni necessariamente connesse e derivanti, *per la intrinseca loro natura*, le une dalle altre — ed il criterio ispiratore della stessa — evitare il carattere vessatorio delle distinte tassazioni nei casi in cui le disposizioni, anche se distinte, sono caratterizzate da una concatenazione logica sì da essere riassorbite nell'unico rapporto oggetto di tassazione — precisano, a chiare note, che l'ambito di sua applicazione abbraccia unicamente e soltanto la concatenazione strutturale, oggettiva, concettuale delle disposizioni, secondo lo schema tipico del negozio e con una causa giuridica che assolva la stessa funzione economica e sociale.

Ne restano escluse le concatenazioni occasionali soggettive, non concettuali, quale che sia la finalità che le concatenazioni stesse vogliono attuare.

In tali casi, infatti, delle singole disposizioni è dato concepirne l'esistenza anche senza la concatenazione predetta.

L'insegnamento della Corte di Cassazione è tassativo al riguardo. Nella sentenza 3 ottobre 1958, n. 3087 e 4 ottobre 1958, n. 3106 (la motivazione di quest'ultima è riportata nella « Riv. Leg. Fisc. », 1959 col. 214 e segg.) è detto che, « ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge sull'imposta di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269, se in un atto sono comprese più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna di esse è sottoposta ad imposta come se formasse un atto distinto; nella quale norma di legge la nozione di *disposizione indipendente* va intesa nel senso di *negozio giuridico autonomamente previsto dalle tariffe allegate alla legge di registro* mentre quella di *disposizioni necessariamente deri-*

vanti le une dalle altre si *delimita* nel senso che essa si verifica solo allorché esista fra esse *in forza di legge* e non per mera volontà delle parti, una *concatenazione logica necessaria*, così da essere *tutte riassorbite, per la loro natura, quali elementi indispensabili, nell'unico rapporto giuridico tassabile ai fini del registro.*

Nella sentenza 4 agosto 1941 Finanze contro Banca Trentino Alto Adige, è detto che: «... ove uno o più disposizioni siano necessariamente connesse, cioè *interceda fra loro un rapporto tale che l'una genera l'altra per la sua stessa indole*, e soggetta a tassazione solo la disposizione che dà luogo alla tassa più grave».

Nella sentenza 29 maggio 1942, n. 1498 Banco Bertolli contro Finanze è affermato lo stesso principio: «perché si abbiano due disposizioni connesse, a norma dell'art. 9, è necessario che fra le due disposizioni vi sia una connessione informata a ragioni di *compenetrazione obiettiva*, in guisa che non si possa concepire la *sussistenza giuridica dell'una senza quella dell'altra*».

Sempre lo stesso principio è affermato nella sentenza 13 febbraio 1951 Soc. Selt-Valdarno contro Finanze in « Riv. Fiscale », 1951, 279; 9 maggio 1956, n. 1520 in « G. Civ. Mass. », 1956, 513.

In applicazione di tale principio è stata esclusa la connessione necessaria (cfr. Cassaz. 7 giugno 1947, n. 864 Istituto Romano Beni Stabili contro Finanze in « Foro Ital. », 1947, 268) persino nel caso dell'obbligo del pagamento del prezzo nella compravendita qualora detto obbligo viene disciplinato dalle parti in modo particolare, con una speciale rateazione, col pagamento di interessi corrispettivi ad un tasso superiore a quello legale, con rimborso dell'imposta di ricchezza mobile, rilascio di cambiali e garanzia ipotecaria consensuale, perché l'obbligo stesso viene ad assumere una fisionomia che, per sua natura, non deriva dal negozio di vendita.

Lettera, pertanto, spirito informatore della norma ed applicazione giurisprudenziale portano, necessariamente, a ritenere che:

a) disposizione indipendente è quella di rapporto o negozio giuridico autonomamente previsto dalle Tariffe allegate alla legge di registro;

b) tale disposizione è tassata in via separata e distinta sempre che non costituisca un elemento integratore del negozio giuridico posto in essere, secondo lo schema tipico del negozio, quale è fissato dalla legge;

c) l'intervento della legge, dovendo soddisfare all'esigenza di una connessione obiettiva ed inscindibile fra le varie disposizioni, che assolve alla medesima causa giuridica — « per l'intrinseca loro natura » richiede lo art. 9 citato — deve determinare una situazione non di accessoria della disposizione, ma di connaturale compenetrazione, con esclusione di quei casi in cui la stessa impone delle cautele richieste da esigenze di opportunità amministrativa, che non influiscono sulla possibilità di concepire il negozio giuridico anche senza le cautele predette.

C) I tre ordini di ragioni, pertanto, nei quali i giudici di appello hanno riscontrato gli estremi della connessione necessaria sono in violazione della

dovuta interpretazione delle norme e sono frutto di un vizio logico di motivazione. Essi, infatti, integrano cautele indicate dalla legge per finalità non proprie del negozio, ma per esigenze di buona amministrazione.

L'art. 299 n. 3 del Testo unico della legge Comunale e Provinciale del 1934 disciplina le condizioni che abilitano i Comuni e le provincie a contrarre mutui, ma tale disciplina non risponde alla causa giuridica del negozio generale di mutuo ed a questo risultino legati da un vincolo di accessoria e non di connaturalezza, nel senso voluto dalle norme, di compenetrazione strutturale, oggettiva, concettuale. La disciplina predetta, prevedendo per i Comuni l'obbligo della garanzia e della indicazione dei mezzi di pagamento, assolve ad esigenze di buona amministrazione, di necessità di bilancio e tali cose hanno una causa giuridica che assolve una funzione economica e sociale diversa da quella propria del mutuo, nello schema tipico previsto dalla legge civile.

La mancanza per la Città di Torino di cespiti delegabili per legge con il conseguente esercizio della facoltà prevista dall'art. 94 del Testo unico, della Finanza Locale e l'assunzione da parte del Tesoriere Comunale, incaricato dei servizi di riscossione delle imposte di consumo dell'onere del non riscosso per riscosso, sono estrinsecazioni concrete della disciplina posta dal ricordato articolo 299 n. 3 della legge Comunale e Provinciale e rispondono alla causa giuridica della disciplina suddetta, con esclusione assoluta della compenetrazione strutturale e concettuale con il negozio di mutuo. Le disposizioni relative alle delegazioni di pagamento costituiscono, infatti una voce separata e distinta dalla tariffa A della legge di Registro — art. 30 — e, per la loro natura, la loro funzione, la loro causa giuridica nei contratti di mutuo stipulati dai Comuni, sono richieste da norme diverse, separate e distinte da quelle regolatrici del contratto. Il mutuo dei Comuni, peraltro può essere garantito e soddisfatto anche con mezzi diversi senza che per tale fatto perda la sua fisionomia e la sua vitalità.

Le delegazioni sui proventi delle imposte di consumo richiamano, pertanto, il concetto della accessoria e non della connaturalezza con il negozio di mutuo garantito a norma dell'art. 299, terzo comma della Legge Comunale e Provinciale.

II — *Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge di Registro 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 5 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401 sulla riscossione delle Imposte Dirette, dell'art. 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 18 settembre 1923 con norme esecutive ed interpretative della legge sulle riscossioni (Capitoli Normali esattoriali) — Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo. — Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, nn. 3 e 5 del C. p. c.*

A) I giudici di appello nel presupposto che la connessione necessaria derivante da norme di legge, non è soltanto quella strutturale propria fra le varie obbligazioni a seconda del tipo del contratto, ma anche quella resa necessaria da norme cogenti

diverse da quelle regolatrici del contratto, hanno poggiate la loro decisione su tre ordini di motivi: a) sull'obbligo posto ai Comuni dall'art. 299, n. 3 della legge Comunale e Provinciale del 1934 di garantire l'ammortamento dei mutui determinando i mezzi per provvedervi; b) sulla mancanza per la Città di Torino di cespiti delegabili per legge con conseguente esercizio della facoltà prevista dall'art. 94 del Testo unico sulla finanza locale del 1931; c) sull'obbligo del non riscosso per riscosso posto dall'art. 9 dei Capitoli Normali per Esattori Comunali di accettare le delegazioni di pagamento tratte dai Comuni.

La erroneità del presupposto dal quale i giudici di appello hanno preso le mosse, illustrata nel primo motivo, travolge, la sentenza da Essi pronunciata.

Pari erroneità, però inficia, sia sotto il profilo di violazione di legge che di vizio logico di motivazione, con omesso esame di punto decisivo, le affermazioni che, nel presupposto predetto, sono state fatte in particolare.

B) sub a) L'art. 299, terzo comma della legge Comunale e Provinciale del 1934 impone ai Comuni l'obbligo di garantire l'ammortamento dei mutui determinando i mezzi per provvedervi.

Le delegazioni sono in estrinsecazione dell'obbligo generale suddetto e sono frutto della libera scelta della parte che alle stesse fa ricorso per assolvere non le esigenze causali e funzionali del mutuo, ma quelle della buona amministrazione e della situazione contingente dei bilanci.

sub b) L'aver la Città di Torino esaurito gli altri cespiti e l'essere stata costretta a ricorrere ai proventi futuri delle imposte di consumo, non deriva da norme cogenti, ma dalla situazione patrimoniale contingente che, riconosciuta nella competente sede gerarchica, abilita all'esercizio della facoltà ipotizzata nell'art. 94 del Testo unico della Finanza locale del 1931. Non vi è dubbio, infatti che se la Città di Torino avesse in concreto potuto ricorrere ad altre fonti patrimoniali per fronteggiare gli oneri del prestito, il ricorso ai proventi delle imposte di consumo sarebbe mancato, senza che, per tale fatto, sarebbe mancato anche il mutuo. Nell'ambito stesso delle delegazioni di pagamento vi è distinzione fra *facoltative* ed *obbligatorie*: le une, v. « Nuovissimo Digesto Italiano », voce *Delegazioni di pagamento - Diritto Finanziario*, 5, pag. 358, sono quelle che i Comuni e gli altri Enti in veste di mandatari si obbligano a rilasciare in base ad un accordo con gli Enti mutuanti liberamente stipulato, facendo ricorso alla facoltà prevista dal ricordato art. 94 del Testo unico della Finanza locale; le altre sono quelle che i Comuni sono obbligati a rilasciare a favore degli Enti Comunali di assistenza, delle Amministrazioni degli Ospedali e delle Istituzioni di Beneficenza, quando sono debitori verso questi Enti per le spese di spedalità da essi anticipate.

sub c) L'obbligo del non riscosso per riscosso è posto a carico dell'Esattore per i tributi comunali esigibili mediante Ruoli, in quanto tale obbligo sorga per legge o per contratto Esattoriale. L'art. 5 ultima parte della legge di Riscossione del 1922 è

tassativa al riguardo. Per le imposte di consumo in gestione diretta per le quali il Comune provvede direttamente all'accertamento ed alla riscossione, affidandone il solo esercizio di cassa ad un Ente distinto, Tesoriere Comunale, l'obbligo predetto non è posto nè dalla legge nè dal contratto Esattoriale che, nel particolare sistema, non entra affatto in gioco. E questo è il caso della città di Torino. Essa infatti provvede alla gestione *diretta* del servizio delle imposte di consumo e la Cassa di Risparmio in quella sede, in funzione di Tesoriere, ha solo il servizio di cassa.

Il richiamo all'art. 94 del Testo unico sulla Finanza Locale non è affatto risolutivo in contrario. Detto articolo precisa soltanto che, nel concorso di varie altre condizioni, sono delegabili le imposte di consumo la cui riscossione sia data in carico all'appaltatore delle imposte stesse e, nel caso di gestione diretta, all'Esattore delle imposte dirette o al Tesoriere Comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In mancanza le imposte più volte dette non sono delegabili. Esso, pertanto, non pone affatto l'obbligo per l'Esattore o il Tesoriere dell'assunzione della riscossione con la clausola del non riscosso per riscosso, nè avrebbe potuto farlo non essendo l'art. 94 la sede che regola i rapporti di Esattoria e di Tesoreria. L'assunzione predetta resta una mera facoltà della Tesoreria e se ricorre, ciò avviene per libera determinazione contrattuale.

In mancanza di tale assunzione volontaria il Tesoriere, diversamente per quanto avviene per i tributi riscuotibili mediante Ruoli e per i quali agisce in funzione di Esattore Comunale, non ha affatto, per le imposte di consumo, l'obbligo di versare l'importo accertato, del quale, però non sia stato possibile l'esazione.

Il Tesoriere Comunale estingue i mandati nei limiti dei fondi stanziati in bilancio e se non sono conformi alle disposizioni di legge può rifiutarsi di pagarli (T. U. 3 marzo 1934, n. 383 art. 325).

Egli ha dunque nei confronti dell'ordine di pagamento fattogli dalla Amministrazione una certa facoltà discrezionale di apprezzamento circa le circostanze in cui avviene o deve avvenire il pagamento.

Per le delegazioni, pertanto, sui proventi delle imposte di consumo in gestione diretta l'obbligo giuridico per il Tesoriere di firmare le delegazioni stesse e di versarne alla scadenza l'importo relativo con l'onere del non riscosso per riscosso, non ricorre affatto. L'art. 9 dei Capitoli Normali Esattoriali, approvato con D. M. 18 settembre 1923, infatti, tale obbligo giuridico pone per le delegazioni sui proventi delle imposte di consumo, che siano state « affidate in riscossione agli Esattori », e ciò ovviamente, in appalto o con altro sistema. In mancanza — è il caso della Città di Torino — il Tesoriere Comunale che esplicando il solo servizio di cassa, sottoscrive le delegazioni ed accetti in maniera espressa l'obbligo di versarne alla scadenza l'importo con l'onere del non riscosso per riscosso, assume una obbligazione autonoma che esula dal normale rapporto di Tesoreria, quale è regolato dalla legge e dal Contratto Esattoriale e di Tesoreria.

Chiarito, pertanto, che per i Tesorieri Comunali non ricorre affatto l'obbligo di legge, per i proventi delle imposte di consumo in gestione diretta dei Comuni, di accettare le delegazioni di pagamento e di versarne alla scadenza l'importo *ultra vires*, l'obbligazione in concreto assunta, dà luogo ad un negozio che, distinto da quello di mutuo, è chiamato a spiegare una vera e propria funzione di garanzia che si affianca, per volontà delle parti, al sinallagma proprio dei rapporti Città di Torino - Istituto Bancario di San Paolo a quella sede. *L'Ingresso*, in « Foro Ital. », 1938, 546, parla, infatti, di *accollo cumulativo*.

Non a caso, d'altra parte, nel rogito Burlando: a) l'obbligazione più volte detta del versamento con l'onere del non riscosso per riscosso è stata espressamente sancita, con la partecipazione del Tesoriere Comunale, attraverso una precisa manifestazione di volontà dello stesso; b) il Comune ha assunto l'obbligo di far sottoscrivere le future delegazioni con l'onere del « non riscosso per riscosso » dal futuro Tesoriere ovvero dell'appaltatore, nel caso di gestione in appalto.

Il carattere convenzionale dell'obbligazione da detta manifestazione di volontà non poteva prescindere e, con i rilevati caratteri, non risulta affatto legata da connessione necessaria, per forza di legge, con il negozio di mutuo.

IMPOSTA DI REGISTRO - Decisione delle Commissioni Amministrative in tema di valutazione - Ricorso all'A.G.O. a norma dell'art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 - Decisione Definitiva - Nozione - Estremi. (Tribunale L'Aquila, 24 aprile-10 giugno 1963 - Pizzoferrato ed altri c. Finanze).

La decisione pronunciata dalla Commissione Distrettuale delle Imposte in sede di determinazione del valore nei trasferimenti della ricchezza, non impugnata nei termini e nei modi prescritti alla Commissione Provinciale delle Imposte, è definitiva ed avverso la stessa è ammissibile l'azione giudiziaria prevista dall'art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 per mancanza ed insufficienza di calcolo e per grave ed evidente errore di apprezzamento. Proposto, però, il ricorso alla Commissione Provinciale l'azione giudiziaria è ammissibile solo dopo la decisione che dalla stessa sarà emessa.

La sentenza è così motivata:

Come è noto, anche in materia di imposte indirette — senza alcuna limitazione — l'Autorità Giudiziaria ordinaria può essere adita per questioni di diritto e per questioni di fatto connesse a questioni di diritto (estimazione complessa).

Vale, quindi, anche per dette imposte il principio ipotizzato nell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ribadito, peraltro, in successive disposizioni di legge in base al quale dalla competenza dell'Autorità giudiziaria sono escluse le questioni di estimazione semplice. E ciò anche se l'art. 29

del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 che suddivide le controversie relative alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza in due categorie, attinente la prima alla determinazione del valore (terzo comma) e la seconda all'applicazione della legge (quarto comma) abbia, con la prima di dette categorie, introdotto una eccezione a tale principio (sia pure limitata, come si chiarirà in seguito) permettendo, a maggiore tutela degli interessi del contribuente, che l'Autorità giudiziaria ordinaria possa esercitare, per grave ed evidente errore di apprezzamento o insufficienza di calcolo, un controllo sulle questioni di determinazione del valore (quindi, di estimazione semplice) ed anche se, per tale controllo, ed in specie per il potere di annullamento della decisione viziata, non possa escludersi che, in deroga al principio dell'autonomia dei due giudizi (e sia pure per il solo controllo dell'errore di apprezzamento o della insufficienza di calcolo), una certa interferenza abbia a verificarsi tra giurisdizione speciale e giurisdizione ordinaria.

Contrariamente a quanto avviene per le imposte dirette riscuotibili col sistema dei ruoli, per le quali l'azione giudiziaria può proporsi soltanto dopo che si sia reclamato alla giurisdizione speciale, e, propriamente, soltanto dopo che sia intervenuta una decisione definitiva anche soltanto della Commissione distrettuale o di quella provinciale, in materia di imposte indirette, invece, l'azione giudiziaria può proporsi indipendentemente da quella amministrativa, ed anche durante, e dopo, la pendenza del giudizio davanti alle Commissioni amministrative.

Nè pare sostenibile che il D. L. del 1936, n. 1639, con gli artt. 28 e 29, quarto comma abbia, in modo diretto o mediato, abrogato alle disposizioni ipotizzate nell'art. 93 della legge tributaria sulle successioni, approvata con R. D. 30 dicembre 1933, n. 3270 e nell'art. 145 della legge di registro R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269; disposizioni che, facoltando il contribuente ad opporsi all'ingiunzione fiscale o in via amministrativa o in via giudiziaria, consentono di dedurre che il debitore possa ricorrere alla Autorità Giudiziaria ordinaria direttamente e cioè senza che prima sia stata adita l'autorità amministrativa.

Invero l'art. 28 dalla citata legge del 1936, in base al quale la risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione delle imposte di registro, di successione ed in surrogazione di manomorta ed ipotecarie, è demandata alle Commissioni amministrative per le imposte dirette, autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso « unificare l'organo giurisdizionale chiamato a decidere in sede amministrativa le controversie tributarie, senza distinzione tra imposte dirette ed indirette » (Cass. 19 novembre 1954, n. 4246), ma non ad estendere alla categoria delle imposte indirette il sistema processuale proprio delle imposte dirette (esercizio dell'azione giudiziaria subordinatamente all'esperimento del ricorso in via amministrativa), essendo una tale estensione completamente estranea alla sua sfera normativa.

A sua volta l'art. 29, quarto ed ultimo comma, della stessa legge del 1936, concernente la determi-

nazione della competenza della Commissione amministrativa in materia di imposte indirette, se è vero che fu salvo il ricorso alla Autorità giudiziaria, avvalorando l'interpretazione che il ricorso stesso non possa che essere successivo al reclamo amministrativo, è altrettanto vero, però, che lo fa salvo nei modi e termini stabiliti dalle vigenti leggi, e cioè richiamando le precedenti norme sul contenzioso delle imposte indirette (cfr. sentenza citata).

Ad avvalorare l'affermazione di principio in esame concorre, poi, anche l'art. 39 R. D. 1937, n. 1516, il quale — e si badi bene con espresso richiamo al quarto ed ultimo comma del più volte citato art. 29 della legge del 1936 — stabilendo il modo in cui debbono essere inviati alla Commissione per la decisione di merito gli atti relativi al ricorso «in sede di procedura coattiva contro la quale sia stata fatta dal contribuente opposizione giudiziale», chiaramente lascia intendere che il debitore possa immediatamente adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, prescindendo dal ricorso amministrativo.

Se il caso specifico previsto dal terzo comma del più volte citato art. 29 della legge del 1936 si estranea — come già innanzi si è detto — in via di limitata eccezione (e di limitata eccezione, perchè l'intervento dell'Autorità giudiziaria ordinaria nella determinazione del valore è limitato soltanto al controllo dell'errore di apprezzamento o della mancanza o insufficienza di calcolo), dal principio sopra riferito, in base al quale, anche in tema di imposte indirette, l'Autorità giudiziaria ordinaria non può essere adita per le questioni di diritto o promiscue e non per le questioni di estimazione semplice, lo stesso caso specifico del terzo comma si estranea pure dall'altro principio pure sopra riferito, in base al quale, sempre in tema di imposte indirette e per questioni di diritto o promiscue, l'azione giurisdizionale amministrativa non è condizione per l'azione giudiziaria.

E si estranea da quest'ultimo principio in primo luogo per il modo letterale in cui lo stesso comma terzo lo esprime.

Invero detto comma, nello stabilire che il giudizio delle Commissioni provinciali sulle questioni che si riferiscono alla determinazione di valore è definitivo, fa salvo «il ricorso all'autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore»; ma non lo fa salvo come nel successivo quarto comma e cioè «nei modi e termini stabiliti dalle vigenti leggi».

Orbene se, per avere il legislatore espressamente richiamato nel comma quarto i «modi e termini stabiliti dalle vigenti leggi», s'è sopra respinta, in tema di controversie per questioni di diritto o complesse, l'interpretazione che il ricorso non possa che essere successivo, e cioè, che l'Autorità giudiziaria non possa che essere adita posteriormente alla decisione amministrativa, il non averli invece, detti modi e termini, espressamente richiamati nel precedente comma terzo, sta per contrario, ad avvalorare la tesi che, in tema di controversie per il controllo dei gravi ed evidenti errori di apprezzamento o della mancanza o insufficienza di calcolo,

il ricorso non possa che essere successivo alla decisione amministrativa. Ed in secondo luogo si estranea per il suo stesso contenuto sostanziale.

Invero il caso previsto dal ripetuto comma terzo non può che presupporre necessariamente una precedente decisione, non apparendo ovviamente possibile sindacare la legittimità di una decisione e per di più annullarla, senza che essa esista.

A maggior ragione, poi, se si considera che — secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, l'art. 29 (terzo comma) in esame va posto in relazione all'art. 42 del R. D. del 1937, n. 1516, che l'esistenza di una decisione espressamente prevede, laddove stabilisce che «le decisioni delle Commissioni distrettuali e di quelle provinciali... debbono contenere una sommaria motivazione...»

Che detta decisione possa dar luogo all'azione giudiziaria ordinaria per grave ed evidente errore di apprezzamento o mancanza o deficienza di calcolo soltanto dopo che sia divenuta definitiva, non pare che possa dubitarsi (cfr. Cass., 23 marzo 1957, n. 988). È lo stesso comma terzo dal citato art. 29 a fare riferimento ad una decisione definitiva. D'altra parte, un sindacato di legittimità nei limiti ristretti del grave ed evidente errore di apprezzamento e della mancanza o deficienza di calcolo potrebbe non risultare utile se dovesse riguardare una decisione che non fosse definitiva.

Che detta decisione, per essere definitiva, debba poi necessariamente essere emessa dalla Commissione provinciale è ipotesi da escludere.

Secondo il costante insegnamento della S. C. (tra altre, citata sentenza n. 988 del 1957) la decisione è, infatti, definitiva, oltre che per il suo contenuto sostanziale, principalmente perchè non è più «soggetta ad impugnazione o ad ulteriore impugnazione in via amministrativa per difetto di gravame nei termini e nei modi prescritti».

Nel caso in esame — e con espresso richiamo a quanto già si è detto in narrativa — può darsi atto che contro la decisione della Commissione distrettuale pende ricorso alla Commissione provinciale.

Ne è prospettabile, in base a quanto risulta dagli atti; l'ipotesi di una rinuncia al ricorso stesso; rinuncia, peraltro, non prospettata neppure dagli interessati, tanto meno in modo circostanziato e formale.

Manca quindi per potersi considerare validamente adita l'autorità giudiziaria ordinaria (e, di conseguenza, questo Tribunale) il presupposto della decisione definitiva prescritto dal citato comma terzo dell'art. 29.

DEL RICORSO ALL'A.G.O. AVVERSO LE DECISIONI EMESSE DALLE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE IN TEMA DI VALUTAZIONE, PER MANCANZA E INSUFFICIENZA DI CALCOLO E PER GRAVE ED EVIDENTE ERRORE DI APPREZZAMENTO.

Il D. L. 7 agosto 1936 (convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1061 che con il D. R. 8 luglio del 1937, n. 1516 ha riformato il preesistente ordinamento) ha disciplinato con procedure diverse, pur provvedendo all'unificazione dell'organo di giurisdizione speciale, la risoluzione delle controversie aventi

per oggetto le imposte dirette e quelle aventi per oggetto le controversie in tema di imposte indirette.

Infatti gli artt. 22 e segg. della legge citata hanno stabilito che la risoluzione di tutte le controversie in tema di imposte dirette è demandata, rispettivamente in primo e secondo grado, alle Commissioni Distrettuali, ed a quelle Provinciali e che contro le decisioni delle Commissioni provinciali, quando si tratti di questioni di diritto (in esse comprese quelle di « estimazione complessa ») è ammesso ricorso alla Commissione centrale.

Lo stesso articolo espressamente ammette il diretto ricorso all'autorità giudiziaria, contro una decisione della Commissione provinciale o distrettuale, purchè si tratti di questione non riguardante semplice estimazione dei redditi (cfr. art. 6 legge 20 marzo del 1865, allegato E). Dalla lettera della legge risulta con evidenza un primo punto e cioè che le controversie di semplice estimazione sfuggono in ogni grado all'esame dell'A.G.O.

Diverso è invece il sistema fissato dal legislatore in materia d'imposte indirette.

L'art. 29 della legge sopra citata dispone infatti che: « la competenza delle Commissioni amministrative in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza è determinata nel modo seguente: le controversie che si riferiscono alla determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle Commissioni distrettuali e in secondo grado da quelle provinciali ».

Il giudizio delle Commissioni provinciali sulle questioni di cui al comma precedente è definitivo, salvo ricorso all'autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore.

Tutte le altre controversie relative all'applicazione della legge sono decise in primo grado dalle Commissioni provinciali e in secondo grado dalla Commissione centrale, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei modi e termini di legge ».

Dalla lettura della norma sopra riportata risulta chiaro che il legislatore ha inteso nettamente distinguere, pur nell'ambito delle controversie in materia di imposte indirette, due distinti procedimenti: 1) quelli aventi ad oggetto questioni relative all'applicazione della legge i quali sono di competenza in prima istanza delle Commissioni provinciali (nella speciale composizione prevista dall'art. 30) ed in seconda istanza della Commissione centrale. Contro quest'ultima decisione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria (alla quale, peraltro, il contribuente o la Finanza possono sempre ricorrere anche senza l'esperimento dell'azione amministrativa quando ciò sia consentito dalle leggi riflettenti il tributo controverso; vedi ad esempio art. 145 legge di registro; 2) quelli aventi ad oggetto la risoluzione di questioni relative alla « determinazione del valore », i quali invece sono devoluti alla competenza delle Commissioni distrettuali in I grado, provinciali in grado di appello. Contro quest'ultima è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria, ma ciò per soli vizi di legittimità della decisione.

La conseguenza immediata di tale distinzione è che mentre le controversie aventi ad oggetto la riso-

luzione di questioni di diritto possono essere portate contemporaneamente all'esame sia della giurisdizione amministrativa sia dell'autorità giudiziaria ordinaria, senza interferenze tra i due giudizi (fatto, questo, che ha portato all'affermazione del principio di perfetta autonomia delle due giurisdizioni: confermo Cassazione Sezioni Unite, 19 gennaio 1957, in « Riv. Leg. Fiscale », 1957, 725; conf. ved. DE MARINI in « Riv. Prat. Trib. », 1949, II, 89; Cassazione 12 aprile 1957 in « Dir. Prat. Trib. », 1959, II, 297; Cassazione 7 luglio 1959 in « Riv. Leg. Fiscale », 1958, 1727; CONTRA ALLORIO, « Diritto Processuale Tributario », Torino 1962, 400 e segg., il quale ritiene invece che tra giudizio avanti la giurisdizione speciale tributaria e l'autorità giudiziaria ordinaria vi sia la stessa dipendenza che esiste nei giudizi di gravame. Per le controversie, invece, aventi ad oggetto la risoluzione di questioni relative alla determinazione del valore, il ricorso all'A.G. dà luogo ad un controllo di legittimità che non si sovrappone nè si sostituisce alla decisione amministrativa; ma che porta o al riconoscimento della validità delle decisioni o al loro annullamento. In quest'ultimo caso l'A.G., la quale accerti l'illegittimità della decisione della Commissione, non può sostituirsi al giudice amministrativo per determinare il giusto apprezzamento o l'esatto calcolo da seguire per stabilire il valore del bene, ma deve limitarsi (ove ne ricorrano, beninteso, gli estremi fissati inderogabilmente dalla legge; grave ed evidente errore di apprezzamento; assenza ed insufficienza di calcolo), ad annullare la decisione impugnata rimettendo quindi la vertenza alla stessa Commissione per riesame (la giurisprudenza è costante sul punto cfr. Cassazione 26 settembre 1956, n. 3265 in « Mass. Foro It. », 1956, 601, Cassazione 11 marzo 1958, n. 828 « Foro It. », 1958, I, 332; Cassazione 29 novembre 1958, n. 3818 « Foro It. Mass. », 1958, n. 792; Cassazione 15 gennaio 1960, n. 24, ivi 1960, 5, e da ultimo Cassazione Sezione Unite, 6 ottobre 1962, n. 2828 in « Giur. It. », 1962; I, 1, 1486 oppure in « Foro Padano », 1962, 1, 1121).

Da ciò discende, come ulteriore conseguenza, che in tema di controversia aventi ad oggetto la congruità del valore, non può parlarsi di autonomia del procedimento contenzioso amministrativo rispetto al giudizio avanti la giurisdizione ordinaria.

Riconosciuto infatti che nelle controversie riflettenti le imposte dirette, nei giudizi di estimazione non è ammesso il sindacato dell'A.G.O. sulle decisioni delle Commissioni; e che in tema di valutazione in materia di imposte indirette ricorre autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello davanti all'A.G. per essere quest'ultimo un controllo di legittimità che ha come necessario presupposto una decisione « Definitiva » delle Commissioni amministrative, l'ammissibilità dell'impugnazione diretta di una decisione della Commissione distrettuale davanti all'A.G. resta radicalmente esclusa. La Cassazione in un suo solo e non recente arresto (sentenza 11 aprile 1951 in « Riv. Leg. Fiscale », 1951, 611) è stata di diverso avviso e nello stesso senso si è pronunciato, in seguito il Tribunale di Milano (sentenza 17 giugno 1957 in « Foro Pad. », 1957, 2, 1019).

Il S. C. ha basato la tesi accolta sugli artt. 148 legge di registro e 39 secondo comma della legge 8 luglio 1937, n. 1516.

Ha ritenuto, in particolare, la Cassazione che, prevedendo gli articoli sopra citati, la possibilità di ricorso all'A.G. anche prima dell'esperimento dell'azione amministrativa, non fosse dubitabile che l'art. 29 della legge 1936, facendo salvo il ricorso all'A.G. abbia altresì escluso che il reclamo alla Commissione Provinciale possa costituire condizione di procedibilità dell'azione stessa. Ma tale argomentazione non può condividersi.

Sia infatti, l'art. 148 sia l'art. 39 sopra citati trovano applicazione solo nelle controversie aventi ad oggetto una questione di diritto « non in quelle in tema di valutazione ».

Il primo comma dell'art. 39 secondo comma, richiama espressamente ed esclusivamente le controversie previste dal quarto comma dell'art. 29; (che prevede appunto le controversie relative all'applicazione della legge). Parimenti per l'art. 148 della legge di registro; gli artt. 34, 35, 36, 37 e 38 della stessa legge (ora abrogati proprio dalla legge n. 1639 del 1936) infatti prevedevano per le contestazioni in tema di valutazione un particolare procedimento in sede giurisdizionale speciale e ne dichiaravano espressamente l'inderogabilità (vedasi soprattutto al riguardo l'art. 36), obbligando l'Amministrazione a promuovere, in seguito alla opposizione del contribuente contro l'accertamento fiscale, gli atti relativi. Al collegio peritale sono state sostituite, con la legge del 1936, le Commissioni amministrative, ma non è perciò venuta meno l'obbligatorietà della proposizione dello speciale preliminare procedimento.

Più gravi, ma superabili, sono i motivi addotti dal Tribunale di Milano nella decisione più sopra citata.

A sostegno della tesi accolta il Tribunale ha richiamato come conforme la giurisprudenza del Supremo Collegio (sentenze 1 febbraio 1947, n. 123 in « Foro It. », 1947, I, 893 con nota di Berliri; 3 aprile 1949, n. 1069 in « Foro It. », 1949, I, 833; Cassazione, 19 novembre 1954, n. 4264 in « Giur. Compl. Cass. », 1956, VI, 3497); ma tale richiamo non è pertinente.

Tutte le decisioni sopra citate prendono in esame il diverso problema della esperibilità dell'azione giudiziaria in tema di controversie di diritto, su cui, come d'altronde è stato già chiarito, non possono sussistere dubbi.

Si afferma inoltre che la parola « definitiva » usata dal terzo comma dell'art. 29 della legge 1639 del 1939 non può avere altro significato se non quello di escludere il ricorso alla Commissione centrale (che è invece la regola in tema di controversie relative all'applicazione della legge) contro le decisioni emesse dalla Commissione provinciale in tema di controversie di valore, mentre la stessa espressione non riguarderebbe l'impugnazione avanti all'Autorità Giudiziaria delle stesse decisioni; che anzi avendo il legislatore usato le stesse parole adoperate nel comma seguente dello stesso articolo (il quale contempla controversie per le quali è pacifico che l'azione davanti l'A.G. è esperibile anche prima di ogni decisione delle Commissioni) per far salva l'azione

avanti l'A.G., implicitamente avrebbe confermato l'ammissibilità di tale azione anche contro una decisione della Commissione distrettuale.

Aggiunge ancora la decisione che ulteriore argomento a sostegno della tesi accolta può trarsi dal raffronto dell'art. 29 con l'art. 22 della stessa legge. Quest'ultimo articolo concede infatti la facoltà di adire l'A.G., anche contro una decisione « definitiva della Commissione distrettuale o provinciale, purchè l'imposta sia stata iscritta a ruolo ». Dal che i giudici milanesi hanno tratto l'osservazione che sarebbe molto strano che il legislatore usando nell'art. 29 le stesse parole adoperate nell'art. 22, avesse attribuito ad esse un significato tanto diverso.

Gli argomenti addotti, per quanto acuti, non sono decisivi. Non convince innanzitutto il richiamo alla identità di espressioni usate dal terzo e quarto comma dell'art. 29, perchè tale identità non sussiste in quanto il quarto comma, mentre omette di richiamare proprio la parola « definitiva » (che non ha solo il significato che gli ha attribuito il Tribunale di escludere il ricorso alla Commissione centrale, ma ha anche quello di non consentire il ricorso all'A. G. contro una decisione non definitiva, che non abbia cioè percorso tutto l'iter previsto dalla legge), richiama invece la normativa vigente per ciascuna imposta, il che consente (specie in materia di imposta di registro) il ricorso all'A. G., senza che sia stata addirittura iniziata l'azione davanti alle Commissioni amministrative: vedi artt. 145 e 148. Nè conviene il richiamo all'art. 22, nel quale risulta evidente che la parola definitivo ha un significato (non soggetto a gravame per scadenza del termine) ben diverso da quello che la stessa parola ha nell'art. 29 (impugnabile solo davanti all'A. G.).

Il Tribunale non ha considerato infatti (mentre proprio il richiamo all'art. 22 avrebbe su ciò dovuto richiamare l'attenzione) che in tema di imposte dirette l'azione davanti all'autorità giudiziaria è consentita solo per le controversie che abbiano ad oggetto questioni non attinenti alla semplice estimazione dei redditi (cioè questioni di diritto), mentre le controversie in tema di estimazione semplice sfuggono addirittura all'esame dell'autorità giudiziaria ordinaria.

E sfuggita in sostanza al Tribunale la natura del tutto particolare che riveste il giudizio di valutazione in materia di imposte indirette previsto dall'art. 29, terzo comma della legge del 1936. Ammettendo infatti un controllo, sia pure di mera legittimità, sull'operato delle Commissioni da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, il legislatore ha creato un istituto nuovo che non ha riscontro alcuno per le imposte dirette.

Ciò precisato, due motivi sono decisivi per l'opposta tesi: l'uno di origine storico letterale, l'altro di ordine logico-sistematico.

Il primo riflette il significato della parola definitivo usato dal legislatore del 1936. Non sembra dubbio oggi, anche a coloro che più strenuamente difendono la tesi dalla natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie (ved. ALLORIO, op. cit., pag. 578 dove viene riesaminata funditus tutta la questione e dove si rimettono anche ampi richiami di giurisprudenza e dottrina) che l'intendimento iniziale del legislatore, anche se poi l'evoluzione della legislazione e dell'interpretazione ha portato ad accogliere la soluzione

contraria, fosse quello di creare con le Commissioni tributarie degli organi amministrativi (e non giurisdizionali) di controllo e di giustizia nell'ambito della Amministrazione Finanziaria. Da questa constatazione deriva che la parola « definitivo » usata nel terzo comma del più volte citato art. 29 non può avere altro significato se non quello che la parola « definitivo » ha per gli atti amministrativi.

Ora non sembra dubbio, secondo l'insegnamento costante della dottrina e della giurisprudenza, che un atto amministrativo è definitivo, non quando siano scaduti i termini per impugnarlo davanti all'organo superiore, ma solo allorchè abbia percorso tutti l'iter gerarchico e l'organo superiore in grado abbia emesso una valutazione ultima e per questo detta definitiva.

Ora quando l'art. 29 dichiara che è definitiva la decisione della Commissione Provinciale vuol non solo dire che contro di essa non è ammesso ricorso alla Commissione centrale, ma soprattutto che tale decisione rappresenta l'ultima e cioè definitiva nella scala gerarchica; il che esclude l'ammissibilità del ricorso contro una decisione della Commissione distrettuale che, se non impugnata nel termine, determina in modo definitivo il valore del bene della cui valutazione si tratta, ma che mai potrà qualificarsi decisione definitiva e quindi soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Il secondo motivo, di ordine logico e sistematico, si ricava per assurdo portando alle estreme conseguenze la tesi avversata. Se infatti fosse ammissibile, come

ritiene il Tribunale nella annotata decisione, impugnare davanti all'autorità giudiziaria ordinaria una decisione di una Commissione distrettuale nei cui confronti sia scaduto il termine di impugnativa avanti alla Commissione provinciale (o a cui si sia rinunciato), si verificherebbe che, qualora l'autorità giudiziaria ordinaria dovesse ritenere esistente alcuno dei vizi denunziati, dovrebbe annullare la decisione e rimettere gli atti ad una diversa Commissione distrettuale per nuovo esame, rendendo così possibile, contro la decisione emessa in questa nuova sede, l'esperimento del ricorso alla Commissione provinciale, quando da tale diritto (vuoi per effetto della scadenza del termine vuoi per rinuncia) si era in precedenza decaduti.

L'assurdità delle conseguenze dimostra altresì l'erroneità della tesi che si contrasta ed è ulteriore e definitivo argomento della soluzione prospettata. Nè si obietti che ciò potrebbe verificarsi anche per le imposte dirette per le quali l'art. 22 ammette il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, anche contro una decisione della Commissione distrettuale, purchè « definitiva ».

L'obiezione infatti prescinde da quanto già chiarito e cioè che il giudizio dell'A.G.O. in tema di imposte dirette è ammesso solo in tema di controversie di diritto, per le quali non è previsto nè consentito un giudizio di controllo da parte dell'A.G.O. trattandosi invece di giudizio autonomo e quindi senza rimessione alle Commissioni.

ADRIANO ROSSI

PROCURATORE DELLO STATO

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA DATA

ACQUE PUBBLICHE

LAGHI.

Se un lago, quale il lago di Lesina, che sia in diretta comunicazione col mare, quando la efficienza di tale comunicazione sia condizionata all'opera dell'uomo di escavazione dei materiali che si accumulano lungo i canali, abbia le caratteristiche di libera comunicazione col mare volute dall'art. 28 lettera b) del Codice della Navigazione per essere considerato bene del demanio (n. 76).

AERONAUTICA E AEROMOBILI

PILOTI MILITARI IN CONGEDO - PREMIO DI ALLENAMENTO AL VOLO.

1) Se il premio di allenamento al volo per i militari piloti in congedo concesso con R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1302 spetti anche a coloro che compiono le prescritte ore di addestramento presso organizzazioni aeronautiche civili (n. 12).

2) Se al premio di allenamento al volo sia applicabile la prescrizione biennale di cui al R. D. 19 gennaio 1939, n. 295 (n. 12).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CONCESSIONARI DI OPERE PUBBLICHE.

1) Se il concessionario di opere pubbliche possa acquisire i poteri di rappresentante dell'Amministrazione concedente per l'acquisto di aree necessarie alla esecuzione dell'opera concessa (n. 269).

CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE - CANONE DI ABBONAMENTO TELEFONICO.

2) Se spetti anche al Consiglio Nazionale delle Ricerche il trattamento a riduzione per il canone di abbonamento telefonico urbano del quale fruiscono le Amministrazioni dello Stato (n. 270).

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE.

3) Se le Amministrazioni dello Stato possano stipulare contratti di assicurazione per i danni dalle medesime patiti o arrecati a terzi (n. 271).

CROCE ROSSA ITALIANA - ACQUISTO DI BENI IMMOBILI.

4) Se sia necessaria l'autorizzazione governativa per l'acquisto di beni immobili da parte della C. R. I. (n. 272).

FORO ERARIALE.

5) Se, a norma delle disposizioni sul foro erariale, il giudice competente a conoscere della causa relativa ad un infortunio occorso in occasione di un trasporto ferroviario sia la Corte di Appello nel cui distretto si trova il luogo dell'incidente anche se il tratto in cui questo si è verificato appartenga ad un Compartimento della Amministrazione ferroviaria sito entro il distretto di altra Corte di Appello (n. 273).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI - DIRITTO DI ESCLUSIVA.

6) Se il diritto di esclusività che spetta alla Amministrazione postale per i servizi di posta e telecomunicazione, e, in particolare per quelli relativi alla raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare, sia operante anche nei confronti delle altre Amministrazioni statali (n. 275).

UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE.

7) Se l'U.N.I.R.E. sia da considerarsi ente pubblico economico (n. 276).

ASSICURAZIONI

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE.

Se le Amministrazioni dello Stato possano stipulare contratti di assicurazione per i danni dalle medesime patiti o arrecati a terzi (n. 60).

CAMBIALI

IMPOSTA DI BOLLO.

Se una cambiale già compilata e rimasta inutilizzata possa in un secondo tempo essere usata per la emissione di un nuovo titolo, preve le opportune correzioni ed eventualmente la integrazione del bollo mediante apposizione di marche (n. 7).

CITTADINANZA

OPTANTI ALTO-ATESINI.

Se coloro che siano nati cittadini italiani ed abbiano quindi acquisito la cittadinanza germanica per avere il loro genitore optato per quest'ultima ai sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1341 possa ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana dopo che ciò sia stato definitivamente negato al genitore per indegnità in applicazione del D. L. 2 febbraio 1948, n. 23 avvalendosi, come residenti in Italia, delle disposizioni di cui agli artt. 3, n. 1 e 2 e 9 n. 1 della legge organica 13 giugno 1912, n. 555 (n. 14).

COMMERCIO

ASSUNZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO.

Se i contratti con i quali le aziende grossiste di olio combustibile assumono la gestione degli impianti di riscaldamento invernale presso i condomini, ai fini del trattamento tributario di registro, debbano qualificarsi vendite o appalti (n. 19).

COMPROMESSO ED ARBITRI

ART. 45 LETTERA d) NUOVO CAPITOLATO D'APPALTO PER I LAVORI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI.

Se competa all'Amministrazione dei Lavori Pubblici la nomina dell'arbitro, di cui all'art. 45 lettera d) del nuovo Capitolato generale di appalto approvato con D. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, nell'ipotesi in cui la Amministrazione appaltante sia un ente diverso dallo Stato e l'appalto si riferisca ad opera finanziata con contributo statale (n. 16).

COMUNI E PROVINCE

DONAZIONI.

1) Se si debbano criticamente esaminare gli atti di alienazione dei beni ceduti ai Comuni e Province in esecuzione dell'art. 20 D. Lgt. 7 luglio 1866, n. 3036 quando non siano impostati su base economica e se il Ministero dell'Interno sia tenuto ad indirizzare l'attività di controllo dei prefetti e della G. P. A. ad una maggiore aderenza agli interessi pubblici e ad una corretta interpretazione delle norme in vigore (n. 104).

2) Se l'Amministrazione demaniale possa intervenire direttamente richiedendo, eventualmente, che l'immobile venga trasferito allo Stato ovvero che venga alienato dal Comune con rispetto delle disposizioni regolatrici delle materie e con imputazione del ricavato al proprio bilancio (n. 104).

IMPOSTA DI FAMIGLIA.

3) Se le norme di cui agli articoli 93 legge comunale e provinciale, 117 T. U. Finanza locale, 44 legge 11 gennaio 1951, n. 25 e 18 legge 16 settembre 1960, n. 1014, relativi all'imposta di famiglia, possano ritenersi in contrasto con il disposto dell'art. 23 della Costituzione (n. 105).

ORDINANZE DEL SINDACO IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ.

4) Se le ordinanze emanate dal Sindaco in materia di igiene e sanità, ai sensi dell'art. 54 T. U. legge comunale e provinciale, siano vincolanti anche per le Amministrazioni dello Stato (n. 106).

PIANI REGOLATORI.

5) Se le prescrizioni dei programmi di fabbricazione dei Comuni sprovvisti di piano regolatore siano vincolanti anche relativamente alla viabilità (n. 107).

CONCESSIONI

CONCESSIONI A SEGUITO DI PUBBLICO INCANTO - CANONE AFFITTO FONDI RUSTICI.

Se la legislazione vincolistica in materia di equo canone di affitto di fondi rustici debba applicarsi anche nell'ipotesi in cui il fondo appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato sia dato in concessione al privato a seguito di pubblico incanto (n. 70).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

GARA - INTERVENTO DEL NOTAIO.

1) Se nell'eccezione, espressa per i casi di incanto per asta pubblica, al divieto per il notaio di rivedere atti nei quali intervengano il coniuge, i suoi parenti od affini ecc. (art. 28 legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89) si possa ricomprendere anche la licitazione privata (n. 191).

MANDATO.

2) Se la revoca della procura c. d. irrevocabile ritualmente comunicata abbia efficacia rispetto al terzo (n. 192).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

CREDITO PESCHERECCIO.

1) Se il versamento delle rate di ammortamento al Fondo di rotazione del credito peschereccio, da parte degli Istituti di credito che provvedono alla erogazione dei mutui, possa cessare, in caso di inadempienza dei mutuatari, prima della dichiarazione formale di perdita del credito (n. 47).

2) Se debba far carico al Fondo di rotazione il pagamento degli interessi di mora, per il ritardo nei pagamenti da parte dei mutuatari, nella stessa misura pretesa dall'Istituto di credito nei confronti dei mutuatari medesimi (n. 47).

INTERESSI.

3) Se la dizione « interessi normali » usata in una Convenzione Tesoro-IRFIS per determinare la ripartizione delle perdite di una operazione finanziaria tra il Fondo di rotazione e Istituto finanziatore esprima il tasso di interessi in vigore al momento della conclusione del contratto di finanziamento o al momento della stipulazione della predetta Convenzione (n. 48).

COSTITUZIONE

IMPOSTA DI FAMIGLIA.

1) Se le norme di cui agli articoli 93 legge comunale e provinciale, 117 Testo unico Finanza locale, 44 legge 11 gennaio 1951, n. 25 a 18 legge 16 settembre 1960, n. 1014, relative all'imposta di famiglia, possano ritenersi in contrasto con il disposto dell'art. 23 della Costituzione (n. 18).

LEGGI REGIONALI.

2) Se debba ritenersi viziata di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 15, 3° comma, S.S.T.A., la norma di una legge regionale che attribuisce al Vice-Provveditore agli studi di Bolzano funzioni aventi rilevanza esterna ed esorbitanti dai fini pervisti dalla citata norma della S.S.T.A. (n. 19).

DANNI DI GUERRA

RICOSTRUZIONE ABITAZIONI - MISURA DEI CONTRIBUTI.

1) Se la misura dei contributi per la ricostruzione di abitazioni distrutte da eventi bellici debba stabilirsi secondo la legislazione vigente all'epoca della emanazione della « determina » di concessione ovvero secondo la diversa legislazione intervenuta prima della comunicazione della « determina » all'interessato, ma dopo la emanazione (n. 113).

2) Se le liquidazioni dei suddetti contributi effettuate in forza di una legge successiva alla legge 26 ottobre 1940, n. 1513, e divenuta definitiva per mancata impugnazione, siano soggette a revisione in virtù della legge n. 968/1953 (n. 113).

DEMANIO

BENI [GIÀ APPARTENENTI ALLA CORONA - CESSIONE IN USO.

1) Se i beni già appartenenti alla Corona siano soggetti a regime giuridico diverso da quello degli altri beni appartenenti al patrimonio dello Stato (n. 176).

BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI - ALIENAZIONE.

2) Quali elementi caratterizzano l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 177).

3) Se la alienazione di un bene patrimoniale indisponibile, senza che ne sia avvenuto il formale mutamento di destinazione da parte della P. A., sia da considerarsi nulla o annullabile (n. 177).

CONCESSIONI BENI PATRIMONIALI.

4) Se la legislazione vincolistica in materia di equo canone di affitto di fondi rustici debba applicarsi anche nell'ipotesi in cui il fondo appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato sia dato in concessione al privato a seguito di pubblico incanto (n. 178).

DEMANIO MARITTIMO - COSTRUZIONI ABUSIVE - SANZIONI.

5) Se colui che costruisca abusivamente su terreno appartenente al demanio marittimo sia soggetto alla sanzione penale dell'art. 1161 Codice della navigazione o a quella dell'art. 633 C. p. (n. 179).

CHIESA S. IGNAZIO IN ROMA - CONDIZIONE GIURIDICA.

6) Se la Chiesa di S. Ignazio in Roma debba ritenersi di proprietà del Demanio o del Fondo per il Culto (n. 180).

LAGHI.

7) Se un lago, quale il lago di Lesina, che sia in diretta comunicazione col mare, quando l'efficienza di tale comunicazione sia condizionata all'opera dell'uomo di escavazione di materiali che si accumulano lungo i canali, abbia le caratteristiche di libera comunicazione col mare volute dall'art. 28 lettera d) del Codice della Navigazione per essere considerato bene del demanio (n. 181).

USO DI BENI DELLO STATO DA PARTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.

8) Se gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e le istituzioni universitarie di assistenza abbiano diritto, alla pari delle università e degli istituti superiori universitari, all'uso gratuito e perpetuo degli immobili dello Stato destinati al loro servizio, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata o sarà realizzata (n. 182).

DONAZIONI

COMUNI E PROVINCE.

1) Se si debbano criticamente esaminare gli atti di alienazione dei beni ceduti ai Comuni e Province in esecuzione dell'art. 20 D. Lgt. 7 luglio 1866, n. 3036 quando non siano impostati su base economica e se il Ministero dell'Interno sia tenuto ad indirizzare l'attività di controllo dei prefetti e della G. P. A. ad una maggiore aderenza agli interessi pubblici e ad una corretta interpretazione delle norme in vigore (n. 34).

2) Se l'Amministrazione demaniale possa intervenire direttamente richiedendo, eventualmente, che l'immobile venga trasferito allo Stato ovvero che venga alienato dal Comune con rispetto delle disposizioni regolatrici delle materie e con imputazione del ricavato al proprio bilancio (n. 34).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

CHIESA S. IGNAZIO IN ROMA - CONDIZIONE GIURIDICA.

Se la Chiesa di Sant'Ignazio in Roma debba ritenersi di proprietà del Demanio o del Fondo per il Culto (n. 39).

ESECUZIONE FISCALE

ESATTORE - INDENNITÀ DI MORA.

1) Se il termine «notifica» degli addebiti agli esattori di cui all'art. 3 legge 8 luglio 1957, n. 579 debba intendersi esclusivamente in senso tecnico (n. 65).

2) Se l'indennità di mora possa applicarsi agli esattori anche quando manca una espressa delegazione (n. 65).

RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI.

3) Se l'Amministrazione possa avvalersi del particolare procedimento ingiunzionale disciplinato dal Testo unico del 1910 per accertare e liquidare in via autoritativa le somme ad essa dovute per risarcimento dei danni (n. 66).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

OCCUPAZIONE D'URGENZA.

1) Se nella occupazione di urgenza al deposito dell'indennità stabilita dal Prefetto debba seguire la sua determinazione in sede giudiziaria non contenziosa ai sensi dell'art. 31 della legge sull'espropriazione per p.u. (n. 179).

SCELTA DELLE AREE - CRITERI.

2) Se, per procedere alla valutazione comparativa d'idoneità tra un'area designata per l'espropriazione ed altra indicata dall'espropriando in sede di opposizione, occorra che l'opponente abbia la disponibilità dell'area indicata (n. 180).

FALLIMENTO

RISCOSSIONE CREDITI.

Se occorra l'autorizzazione del Giudice delegato per la riscossione da parte del curatore di capitali di spettanza del fallito (n. 78).

FERROVIE

COADIUTORI DEGLI ASSUNTORI F. S.

1) Se sussista rapporto d'impiego tra l'Amministrazione e i coadiutori degli assuntori delle F. S. (n. 345).

DANNI ALLE PERSONE - FORO COMPETENTE.

2) Se, a norma delle disposizioni sul foro erariale il giudice competente a conoscere della causa relativa ad un infortunio occorso in occasione di un trasporto ferroviario sia la Corte di Appello nel cui distretto si trova il luogo dell'incidente anche se il tratto ferroviario in cui questo si è verificato appartenga ad un Compartimento dell'Amministrazione ferroviaria sito entro il distretto di altra Corte di Appello (n. 346).

FERROVIE CONCESSE - IMPOSTA FABBRICATI E TERRENI.

3) Se le società concessionarie di ferrovie sottoposte a gestione governativa siano soggette alle imposte sui fabbricati e sui terreni destinati al servizio ferroviario (n. 347).

GESTIONE DI MAGAZZINO FERROVIARIO PER RICOVERO MERCI DA SDOGANARE.

4) Se la gestione di un magazzino ferroviario per il ricovero di merci estere da sdoganare possa essere affidata a soggetti diversi dai facchini nominati dal Direttore Compartimentale della Dogana ai sensi dell'art. 1 Reg. approvato con R. D. 4 dicembre 1864, n. 2046 (n. 348).

IMPIEGO PUBBLICO

AGENTI TECNICI DEI TRASPORTI.

1) Se, agli agenti tecnici dei trasporti, applicati presso i Centri Automezzi P. T., possano essere attribuiti, in base alla legge 21 dicembre 1961, n. 1406, le mansioni di riparazione meccanica ed elettrica nonché quelle di carrozziere e garagista (n. 551).

CESSIONE DI STIPENDIO.

2) Se la detrazione dalla liquidazione disposta dalla legge a favore dell'I.N.P.S. per la ricostituzione della posizione assicurativa del dipendente che cessa dal rapporto senza diritto a pensione prevalga sulle cessioni effettuate dal dipendente a favore dell'E.N.P.A.S. (n. 552).

IMPIEGATI ADIBITI ALLA CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE.

3) Se la legge 31 dicembre 1962, n. 1833, recante modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici, sia applicabile anche alla ipotesi di veicoli non circolanti per via terra (n. 553).

IMPOSTA DI BOLLO

CAMBIALI.

Se una cambiale già compilata e rimasta inutilizzata possa in un secondo tempo essere usata per la emissione di un nuovo titolo, previe le opportune correzioni ed eventualmente la integrazione del bollo mediante apposizione di marche (n. 23).

IMPOSTA DI REGISTRO

CONTRATTI ASSUNZIONE SERVIZIO RISCALDAMENTO.

Se i contratti con i quali le aziende grossiste di olio combustibile assumono la gestione degli impianti di riscaldamento invernale presso i condomini, ai fini del trattamento tributario di registro, debbano qualificarsi vendite o appalti (n. 194).

I. G. E.

CASSA DEL MEZZOGIORNO - ANTICIPATA E PROVVISORIA GESTIONE DI ACQUEDOTTI.

Se lo speciale regime di abbonamento previsto per la Cassa del Mezzogiorno in materia di imposta possa applicarsi anche alle entrate, sia pure a titolo di rimborso spese, conseguenti alla gestione provvisoria che la Cassa fa ai Comuni mettendo in attivazione anticipata acquedotti non ancora interamente costruiti o collaudati (n. 103).

IMPOSTE E TASSE

IMPOSTA DI FAMIGLIA.

1) Se la norma di cui agli articoli 93 legge comunale e provinciale, 117 T. U. Finanza locale, 44 legge 11 gennaio 1951, n. 25 e 18 legge 16 settembre 1960, n. 1014, relative all'imposta di famiglia, possa ritenersi in contrasto con il disposto dell'art. 23 Costituzione (n. 358).

IMPOSTA FABBRICATI E TERRENI.

2) Se le società concessionarie di ferrovie sottoposte a gestione governativa siano soggette alle imposte sui fabbricati e sui terreni destinati al servizio ferroviario (n. 359).

ISTRUZIONE SUPERIORE

USO DI BENI DELLO STATO.

Se gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e le istituzioni universitarie di assistenza abbiano diritto, alla pari delle università e degli istituti superiori universitari, all'uso gratuito e perpetuo degli immobili dello Stato destinati al loro servizio, qualunque sia la epoca in cui l'assegnazione è stata o sarà realizzata (n. 14).

LAVORO

SERVIZIO MILITARE DI LEVA.

Se, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 8 del 1963 della Corte Costituzionale, sussista comunque il diritto del lavoratore al computo del tempo trascorso in servizio militare di leva sulla anzianità e se detto computo debba essere effettuato non solo ai fini della liquidazione della indennità di quiescenza ma a tutti gli altri effetti (n. 35).

LOCAZIONI

LEGGE 30 SETTEMBRE 1963 N. 1307 - PROROGA ESECUZIONE SFRAZZI.

Se l'art. 1 della legge 30 settembre 1963, n. 1307, disponente la facoltà del pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti, sia applicabile alle locazioni d'immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione o dall'attività artigiana, ed in particolare se sia applicabile agli immobili locati ad uso di uffici pubblici (n. 118).

LOTTO E LOTTERIE

SMARRIMENTO BOLLETTE VINCENTI DA PARTE DEL RICEVITORE.

1) Se debba procedersi al pagamento di una vincita al lotto quando siano andate smarrite le bollette vincenti debitamente consegnate dal giocatore al ricevitore (n. 19).

2) Se possa ritenersi responsabile il ricevitore per aver spedito le bollette vincenti, di poi smarritesi, a mezzo di raccomandata invece che di assicurata, e se la sua responsabilità possa estendersi all'Amministrazione (n. 19).

MANDATO

MANDATO IRREVOCABILE - REVOCA.

Se la revoca della procura c. d. irrevocabile ritualmente comunicata abbia efficacia rispetto al terzo (n. 9).

MEZZOGIORNO

CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE - ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI.

1) Se i Consorzi per lo sviluppo industriale previsti dalla legge 29 luglio 1957, n. 634 possano procedere all'espropriazione di immobili per l'esecuzione di opere di attrezzatura industriale dichiarate di pubblica utilità dalla stessa legge indipendentemente dalla redazione dei piani regolatori previsti dall'art. 21 cit., aventi in virtù di tale disposizione efficacia giuridica identica ai piani territoriale di coordinamento (n. 24).

I. G. E. - ANTICIPATA E PROVVISORIA GESTIONE DI ACQUEDOTTI.

2) Se lo speciale regime di abbonamento previsto per la Cassa del Mezzogiorno in materia di imposte possa applicarsi anche alle entrate, sia pure a titolo di rimborso spese, conseguenti alla gestione provvisoria che la Cassa fa ai Comuni mettendo in attivazione anticipata acquedotti non ancora interamente costruiti o collaudati (n. 25).

MILITARI

CONDUCENTI MILITARI - AZIONE DI RIVALSA DELLA P. A.

1) Se sia rinunciabile, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 8, 2° comma, legge 31 dicembre 1962, n. 1833, il diritto dell'Amministrazione a rivalersi nei confronti del dipendente militare riconosciuto responsabile di un incidente automobilistico, con decisione della Corte dei Conti anteriore alla entrata in vigore della predetta legge e che non abbia accertato il grado di colpa del dipendente (n. 18).

MILITARE IN SERVIZIO DI LEVA.

2) Se la limitazione di responsabilità stabilita nella legge n. 1833 del 1962 sia applicabile al militare di leva che, alla guida di una autovettura dell'Amministrazione per un servizio non autorizzato, cagioni un danno alla Amministrazione medesima (n. 19).

MONOPOLI

LICENZA COLTIVAZIONE TABACCO.

1) Se la licenza per coltivazione di tabacco, oggetto di legato da parte del concessionario ad una persona giuridica, debba essere a questa intestata con riferimento alla data della morte del testatore o a quella della autorizzazione governativa ad acquistare il legato (n. 41).

2) Se, in attesa dell'autorizzazione governativa ad acquistare il legato, la licenza per la coltivazione di tabacco, legata ad una persona giuridica, possa essere provvisoriamente intestata all'erede ed esecutore testamentario (n. 41).

OPERE PUBBLICHE

ARBITRATO.

1) Se competa all'Amministrazione dei Lavori Pubblici la nomina dell'arbitro, di cui all'art. 45 lettera d) del nuovo capitolato generale di appalto approvato con D. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione appaltante sia un ente diverso dallo Stato e l'appalto di riferisca ad opera finanziaria con contributo statale (n. 54).

POTERI DEL CONCESSIONARIO.

2) Se il concessionario di opere pubbliche possa acquisire i poteri di rappresentante dell'Amministrazione concedente per l'acquisto di aree necessarie alla esecuzione dell'opera concessa (n. 55).

PENE

PENE PECUNIARIE.

Se la quota di compartecipazione alle pene pecuniarie spettante, in forza della legge 5 aprile 1961, n. 322, agli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, debba essere attribuita globalmente, in relazione all'accertamento di trasgressione, ovvero ad ogni singolo agente o funzionario scopritore (n. 18).

POLIZIA

LOCALI DI MERETRICIO.

Se, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin) debbano considerarsi abrogati gli artt. 190 e 191 del Testo unico di Pubblica sicurezza e l'art. 346 del Relativo Regolamento di esecuzione (n. 29).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

ASSEGNI POSTALI LOCALIZZATI - PRESCRIZIONE - RINNOVO.

1) Se gli assegni postali localizzati, caduti in prescrizione, possano essere rinnovati (n. 98).

AGENTI TECNICI DEI TRASPORTI.

2) Se agli esperti tecnici dei trasporti, applicati presso i Centri Automezzi P. T., possano essere attribuiti, in base alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, le mansioni di riparazione meccanica ed elettrica nonché quelle di carrozziere e garagista (n. 99).

DIRITTO DI ESCLUSIVA.

3) Se il diritto di esclusività che spetta alla Amministrazione Postale per i servizi di posta e telecomunicazione e, in particolare, per quelli relativi alla raccolta trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare sia operante anche nei confronti delle altre Amministrazioni statali (n. 100).

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

IMPIEGATI STATALI - CESSIONE STIPENDIO.

Se la detrazione dalla liquidazione disposta dalla legge a favore dell'I.N.P.S. per la ricostituzione della posizione assicurativa del dipendente che cessa dal rapporto senza diritto a pensione prevalga sulle cessioni effettuate dal dipendente a favore dell'E.N.P.A.S. (n. 42).

REGIONI

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE.

Se debba ritenersi viziata di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 15; 3° comma, S.S.T.A., la norma di una legge regionale che attribuisca al Vice-Provveditore agli studi di Bolzano funzioni aventi rilevanza esterna ed esorbitanti dai fini previsti dalla citata norma dello S.S.T.A. (n. 109).

RESPONSABILITÀ CIVILE

AZIONE DI RIVALSA.

1) Se sia rinunciabile, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 8°, 2° comma, legge 31 dicembre 1962, n. 1883, il diritto dell'Amministrazione a rivalersi nei confronti di un dipendente militare riconosciuto responsabile di un incidente automobilistico, con decisione della Corte dei Conti anteriore alla entrata in vigore della predetta legge e che non abbia accertato il grado di colpa del dipendente (n. 203).

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE.

2) Se le Amministrazioni dello Stato possano stipulare contratti di assicurazione per i danni dalle medesime patiti o arrecati a terzi (n. 204).

IMPIEGATI STATALI - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE.

3) Se la legge 31 dicembre 1962, n. 1833, recante modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici, sia applicabile anche alla ipotesi di veicoli non circolanti per via terra (n. 205).

MILITARE IN SERVIZIO DI LEVA.

4) Se la limitazione di responsabilità stabilita nella legge n. 1833 del 1962 sia applicabile al militare di leva che, alla guida di una autovettura dell'Amministrazione per un servizio non autorizzato, cagioni un danno alla Amministrazione medesima (n. 206).

RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO.

5) Se la responsabilità in cui sia incorso il magistrato nell'esercizio di funzioni giurisdizionali possa estendersi all'Amministrazione (n. 207).

RICORSI AMMINISTRATIVI

RICORSO GERARCHICO.

1) Se indipendentemente dalla presenza di altri requisiti di sostanza e di forma possa qualificarsi come ricorso gerarchico la lettera indirizzata sia all'Autorità periferica che ha provveduto sia all'Amministrazione Centrale gerarchicamente superiore con la quale si chieda una revisione del provvedimento da parte dell'organo che lo ha emanato (n. 10).

2) Se l'autorità gerarchicamente superiore abbia il potere di revocare d'ufficio per motivi di merito il provvedimento emanato dall'organo inferiore (n. 10).

STRADE

ALBERATURE ESISTENTI AI LATI DELLE STRADE.

1) Se la responsabilità per i danni cagionati dalla immissione di radici o rami nel fondo altrui sia esclusa o limitata dal mancato esercizio da parte del proprietario danneggiato del diritto di autotutela attribuitogli dall'art. 896 C. c. (n. 49).

APPROVAZIONE PROGETTI.

2) Se il Ministro dei Lavori Pubblici che abbia approvato il progetto di variante ad una strada statale, sia competente anche ad approvare il progetto, necessario per l'esecuzione dell'opera, di spostamento di un elettrodotto ferroviario (n. 50).

TELEFONI

CANONE.

1) Se spetti anche al Consiglio Nazionale delle Ricerche il trattamento a riduzione per il canone di abbonamento telefonico urbano del quale fruiscono le Amministrazioni dello Stato (n. 24).

RIMOZIONE IMPIANTI - SEQUESTRO APPARECCHI.

2) Se il potere conferito all'Amministrazione P. T. di rimuovere gli impianti e di sequestrare gli apparecchi nel caso previsto dall'art. 178 del Codice postale (esercenti esclusivi di linee di telecomunicazioni) si riferisca solo a fatti commessi a bordo di navi nazionali oppure si estenda a tutti gli altri casi di concessionari inadempienti o di esercenti abusivi di linee telefoniche ad uso privato, in qualsiasi luogo esistano i relativi impianti (n. 25).

3) Se per la rimozione degli impianti e per il sequestro degli apparecchi esistenti nel domicilio o nel fondo altrui, sia necessario osservare le norme che garantiscono costituzionalmente l'inviolabilità dell'altrui domicilio (n. 25).

TRANSAZIONI

APPROVAZIONE.

Se dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1833 gli organi centrali dell'Amministrazione abbiano conservato le competenze ad approvare le transazioni stipulate ai sensi della legge citata, il cui importo non superi il limite di tre milioni di lire (n. 9).

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

ACCORDO ITALO-FRANCESE 29 NOVEMBRE 1947.

Se il Governo italiano, cessionario del Governo francese in esecuzione dell'accordo italo-francese del 29 novembre 1947, possa pretendere da ditte italiane la restituzione di anticipi corrisposti dal governo francese in relazione a contratti di fornitura rimasti ineseguiti per l'intervenuto stato di guerra tra i due Paesi (n. 12).

